



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 157

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 20 giugno 2007

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	7
2 ^a - Giustizia	»	13
4 ^a - Difesa	»	56
6 ^a - Finanze e tesoro	»	63
7 ^a - Istruzione	»	68
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	86
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	90
10 ^a - Industria, commercio, turismo	»	101
11 ^a - Lavoro	»	110
12 ^a - Igiene e sanità	»	114
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	120

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri, emigrazione) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea - Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea - Camera)	Pag.	5
--	------	---

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag.	125
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	»	129
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	»	130
Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	»	132
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . .	»	133

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale *Pag.* 137

Sottocommissioni permanenti

5^a - Bilancio - Pareri *Pag.* 140

RAI-TV - Accesso » 150

CONVOCAZIONI *Pag.* 162

**Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee
parlamentari internazionali** *Pag.* 181

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledì 20 giugno 2007

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione del Senato
DINI

indi del Presidente della III Commissione della Camera
RANIERI

Interviene il ministro degli affari esteri D'Alema.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sul Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007**

Il presidente DINI introduce i lavori e avverte che le comunicazioni in titolo sono rese anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Il ministro D'ALEMA rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono il presidente DINI, il senatore MANZELLA (*Ulivo*), presidente della 14^a Commissione del Senato, l'onorevole RANIERI (*Ulivo*), presidente della III Commissione della Camera dei deputati, l'onorevole Franca BIMBI (*Ulivo*), presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati, nonché il senatore ZANONE (*Ulivo*), l'onorevole CASSOLA (*Verdi*) e i senatori ANTONIONE (*FI*), PROCACCI (*Ulivo*), BUTTIGLIONE (*UDC*) e ALLOCCA (*RC-SE*).

Il ministro D'ALEMA replica ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni sui temi in discussione.

Il presidente RANIERI, dopo aver ringraziato il Ministro e i senatori e i deputati intervenuti nel dibattito, dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 16,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 20 giugno 2007

129^a Seduta*Presidenza del Presidente***BIANCO***La seduta inizia alle ore 14,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1532) Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore VILLONE (*SDSE*) illustra il disegno di legge in titolo e riferisce sul complesso degli emendamenti.

Il senatore SAPORITO (*AN*) esprime dubbi sulla compatibilità costituzionale dell'articolo 1, comma 10, secondo periodo, che vincola le amministrazioni a utilizzare gli importi derivanti dal pagamento delle spese e dei diritti a carico degli interessati ai fini dei controlli sul territorio. Analoghe perplessità solleva in merito al comma 13, che attribuisce il valore di titolo edilizio alla ricevuta della presentazione della dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione o modifica di un impianto produttivo. A tale riguardo segnala l'opportunità di prevedere quanto meno che tale effetto possa prodursi decorso un congruo termine che consenta alle amministrazioni competenti di prendere cognizione della dichiarazione stessa.

Propone di richiamare l'attenzione della Commissione di merito anche sull'articolo 3, comma 6, che delinea modalità per il superamento del motivato dissenso espresso in conferenza di servizi da amministrazioni preposte, ad esempio, alla tutela ambientale o della salute: i meccanismi così delineati sono, infatti, a suo giudizio, non conformi al riparto di competenze delineato dal Titolo V della Costituzione. Esprime infine netta contrarietà alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, che condiziona la disciplina di poteri di controllo sostitutivo dello Stato a intese o accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni e di Conferenza unificata.

Il senatore PASTORE (FI) osserva che numerose disposizioni del disegno di legge in titolo introducono modifiche alla legge n. 241 del 1990, in materia di procedimento amministrativo, incidendo in particolare sull'accesso agli atti della pubblica amministrazione e sulla disciplina dei poteri sostitutivi. Sottolinea l'inopportunità di intervenire in modo non organico su una disciplina di portata generale, che peraltro rientra nell'ambito di competenza della Commissione affari costituzionali. Propone, allora, di rivendicare presso il Presidente del Senato la competenza primaria e, in subordine, concorrente della Commissione a esaminare il disegno di legge in titolo in sede referente.

Il PRESIDENTE condivide le osservazioni svolte dal senatore Pastore. Tuttavia, ritiene che un conflitto di competenza sollevato quando l'esame presso la 10^a Commissione si trova già in fase avanzata sarebbe tardivo e inopportuno. Si riserva però di richiamare l'attenzione del Presidente del Senato auspicando, per il futuro, una diversa determinazione ai fini dell'assegnazione e prospettando l'illustrazione del parere da parte dell'estensore dinanzi alla 10^a Commissione.

Il senatore GRASSI (RC-SE) esprime le riserve della sua parte politica sul contenuto del disegno di legge, che presenta numerose contraddizioni, introduce deroghe inopportune alla disciplina della tutela ambientale e incide sulle competenze costituzionali degli enti locali.

Il relatore VILLONE (SDSE) condivide le perplessità del senatore Pastore sulle deroghe introdotte nella disciplina del procedimento amministrativo. Condivide anche le osservazioni del senatore Saporito sulla costituzionalità dell'articolo 9, comma 4, e le riserve manifestate dal senatore Grassi.

Preannuncia la presentazione, in una prossima seduta, di una articolata proposta di parere che recepisca le considerazioni emerse nel dibattito e l'intenzione di intervenire in qualità di estensore del parere per illustrarne il contenuto alla Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1649) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia

(Parere alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VILLONE (SDSE) si sofferma sui motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 73 del 2007, che introduce immediate misure per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia in vista dell'apertura del mercato libero anche ai clienti domestici, a decorrere dal 1° luglio 2007, in attesa del com-

pleto recepimento della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In proposito, ricorda che il disegno di legge n. 691 che reca la delega al Governo per la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, è ancora in corso d'esame al Senato, mentre vi è l'indifferibile necessità di attuare la normativa europea, tenuto conto delle procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia e di una ulteriore censura già preannunciata dalla Commissione europea.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore PASTORE (*FI*) osserva che l'urgenza del provvedimento è determinata soprattutto dall'inerzia del Governo, che non è intervenuto sollecitamente per l'attuazione della direttiva. In proposito, invita il Presidente a dare seguito alla decisione dell'Ufficio di Presidenza di svolgere quanto prima un dibattito sulla sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 2007, in materia di presupposti della decretazione d'urgenza.

Il senatore MALAN (*FI*) rileva che la sussistenza dei presupposti costituzionali è contraddetta, tra l'altro, dalla previsione all'articolo 1 del decreto-legge di un termine di 180 giorni entro il quale le imprese devono trasferire le attività di vendita: in tal modo, non sarà rispettato il termine del 1° luglio 2007, fissato dalla direttiva per l'effettiva liberalizzazione dei mercati dell'energia.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(691-A) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo; in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore VILLONE (*SDSE*) osserva che il disegno di legge n. 691 è stato significativamente emendato dalla Commissione di merito. Ricorda il parere che la 1^a Commissione ha espresso il 21 marzo 2007: sul testo si era sottolineato che la materia oggetto del provvedimento, cioè la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, è demandata alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, mentre la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e la tutela della concorrenza sono di competenza esclusiva dello Stato. Inoltre, la Commissione di merito era stata invitata, tra l'altro, a valutare il combinato disposto delle norme di delega legislativa proposte e delle disposizioni introdotte con la legge finanziaria per il 2007, che disciplinano ambiti pressoché coincidenti, nonché a valutare l'opportunità di integrare i principi e criteri di de-

lega con la previsione di adeguati meccanismi di coinvolgimento delle regioni e degli altri livelli di governo interessati mediante idonei strumenti di leale collaborazione, secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale; era stata infine auspicata l'introduzione di una clausola generale di salvaguardia delle autonomie speciali.

Prospetta l'opportunità di ribadire quell'avviso, in quanto compatibile con il testo attuale, sollecitando una verifica circa la congruità del testo stesso con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 73 del 2007, recante misure immediate nel medesimo ambito.

Quanto agli emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 2.0.204 (testo 2), a condizione che sia soppresso il comma 3, che prevede modalità per il superamento del motivato dissenso espresso nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione dell'energia elettrica a suo giudizio non conformi al riparto di competenze tra Stato e Regioni; il parere non ostativo è inoltre condizionato alla soppressione del comma 8, il quale vincola le Regioni ad adeguare le proprie discipline a linee guida formulate in sede di Conferenza unificata, ritenendo tale previsione lesiva della sfera di autonomia normativa delle Regioni stesse. Propone infine di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore SAPORITO (AN) consente con la proposta di parere illustrata dal relatore, che suggerisce di integrare con un parere contrario sugli emendamenti identici 2.203 e 2.204, soppressivi della clausola di salvaguardia per le autonomie speciali, e con l'invito a riformulare l'emendamento 1.0.200 (testo 2), nel senso di prevedere, al comma 8, l'acquisizione del parere della Conferenza unificata per l'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti, concernenti ambiti di competenza regionale.

Il RELATORE consente, integrando la propria proposta di parere nel senso indicato dal senatore Saporito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva i pareri proposti dal relatore, pubblicati in allegato al resoconto.

La seduta termina alle ore 14,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU
TESTO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 691-A**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che la normativa proposta è prevalentemente riconducibile alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, nonché alle materie tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del medesimo articolo 117, comma secondo, lettere *s*) ed *e*), della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si invita a valutare il combinato disposto delle norme di delega legislativa così proposte e delle disposizioni vigenti introdotte dalla legge finanziaria 2007 che disciplinano ambiti pressoché coincidenti con quelli previsti dal disegno di legge n. 691, sollecitando inoltre una verifica circa la congruità del testo stesso con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 73 del 2007, recante misure di immediata applicazione nello stesso ambito;

– si invita a valutare l'opportunità di integrare i principi e criteri di delega con la previsione di adeguati meccanismi di coinvolgimento delle regioni e degli altri livelli di governo interessati mediante idonei strumenti di leale collaborazione, secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, la Commissione esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– parere non ostativo sull'emendamento 1.0.200 (testo 2), invitando a riformulare il comma 8 nel senso di prevedere l'acquisizione del parere della Conferenza unificata per l'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti, concernenti ambiti di competenza regionale;

– parere contrario sugli emendamenti identici 2.203 e 2.204, suppressivi della clausola di salvaguardia per le autonomie speciali;

– parere non ostativo sull'emendamento 2.0.204 (testo 2), a condizione che sia soppresso il comma 3, che prevede modalità per il superamento del motivato dissenso espresso nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione dell'energia elettrica non conformi al riparto di competenze tra Stato e Regioni; il parere non ostativo è inoltre condizionato alla soppressione del

comma 8, il quale vincola le Regioni ad adeguare le proprie discipline a linee guida formulate in sede di Conferenza unificata, ritenendosi tale previsione lesiva della sfera di autonomia normativa delle Regioni stesse;

- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 20 giugno 2007

87^a Seduta*Presidenza del Presidente***SALVI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Li Gotti e Scotti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

Il presidente SALVI comunica che il comitato ristretto ha terminato i suoi lavori, in esito ai quali il relatore ha presentato quattro emendamenti integralmente sostitutivi dei primi quattro articoli del disegno di legge.

Nell'invitare il relatore ad illustrarli, il Presidente chiarisce che restano validi gli emendamenti già presentati al disegno di legge del Governo, che saranno pubblicati in allegato alle sedute nei quali saranno illustrati ed eventualmente votati, e che sarà fissato un termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore.

Il relatore, senatore DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*), dopo aver brevemente illustrato gli emendamenti 1.1000, 2.1500, 3.1000 e 4.1000, propone che il termine per gli emendamenti sia fissato entro la giornata di lunedì.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore Castelli, egli dichiara di fare proprie tutte le proposte di stralcio presentate dal senatore Manzione.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) esprime perplessità sulla procedura adottata, ritenendo che sarebbe stata preferibile la presentazione di un te-

sto del relatore che tenesse conto delle proposte di stralcio sulle quali si era verificato il consenso del comitato ristretto.

Il senatore CARUSO (AN) preannuncia che, quando si giungerà all'esame dell'articolo 5, egli porrà la questione se la proposta di stralcio debba essere votata anteriormente o, come egli ritiene, posteriormente alla proposta di soppressione dell'articolo, cui egli stesso è favorevole.

Il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti testé illustrati dal relatore alle ore 18 di lunedì 25 giugno 2007.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1512) Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine, approvato dalla Camera dei deputati

(95) VALENTINO. – Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e di pubblicazione di atti del procedimento penale

(366) COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni

(510) CALVI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell'articolo 617 – septies del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale

(664) CASTELLI. – Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CASSON (*Ulivo*), il quale, dopo aver rilevato la complessità e la delicatezza della materia all'esame della Commissione, osserva preliminarmente che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati si caratterizza per tre aspetti principali: un generale irrigidimento delle sanzioni e delle pene previste in caso di violazione del segreto; una revisione del regime della segretezza; un'organica disciplina del sistema delle intercettazioni legali, attraverso interventi puntuali sul codice di procedura penale. Egli rileva inoltre che il disegno di legge in titolo prende in considerazione, seppure in modo non organico, anche il tema delle intercettazioni indirette e quello delle intercettazioni illegali.

L'articolo 1 del disegno di legge modifica l'articolo 414 del codice di procedura penale, relativo al divieto di pubblicazione degli atti di indagine. Al riguardo egli osserva che, mentre resta invariato il comma 1, avente ad oggetto il divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto e del loro contenuto, risulta modificato il comma 2, con l'introduzione del divieto di pubblicazione per riassunto non solo di tutti gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ma anche di quelli delle in-

vestigazioni difensive, ampliando in questo modo la tutela dei soggetti coinvolti.

L'oratore si sofferma quindi sull'introduzione, dopo il comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale, di due ulteriori commi, il primo dei quali volto a sancire un più stringente divieto di pubblicazione della documentazione degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero ad altri dati riguardanti il traffico telefonico. Il secondo comma stabilisce invece un divieto assoluto di pubblicazione delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Al riguardo egli si sofferma, in particolare, sulla previsione dell'eccezione in essa contenuta, che consente la pubblicazione del contenuto dopo che l'indagato o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza. Viene inoltre modificato il comma 3 dell'articolo 114 del codice di procedura penale, nel senso di vietare, nella fase dibattimentale, la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello.

Dopo aver ricordato che tale modifica recepisce una sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 114 nella parte in cui non consente la pubblicazione degli atti del fascicolo anteriormente alla pronuncia della sentenza degli atti di primo grado, esprime alcune valutazioni critiche sulla modifica del comma 7, il quale adegua il regime di pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto alle nuove eccezioni e ai divieti introdotti nei commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*. Al riguardo egli osserva che, in tal modo, il segreto diventa assoluto, essendo coperta da esso tutta la documentazione relativa alle intercettazioni e ciò fino al termine dell'udienza preliminare e delle indagini.

Il relatore passa quindi all'esame degli articoli 2 e 3 del disegno di legge in titolo, aventi ad oggetto le intercettazioni illegali, i quali procedono ad una classificazione tra intercettazioni lecite e intercettazioni illecite che, in parte, riproduce quella adottata dalla Commissione giustizia del Senato nel corso della sua indagine conoscitiva. In particolare egli si sofferma sulla modifica dell'articolo 240-*bis* del codice di procedura penale introdotta dall'articolo 3, rilevando in primo luogo che i documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illeciti soggiacciono ad una disciplina analoga a quella riservata ai documenti anonimi, non potendo essere acquisiti al procedimento, né in alcun modo utilizzati. In secondo luogo egli valuta criticamente l'eccezione, ivi contenuta, che ne consente l'utilizzazione come corpo del reato, osservando in particolare, che, stante la definizione molto ampia di corpo del reato, contenuta all'articolo 253, comma 2, del codice di procedura penale, la norma, così approvata dalla Camera dei deputati, risulterebbe priva di effetto. Inoltre egli ritiene che occorra, anche in questa ipotesi, prevedere l'ulteriore eccezione, prevista per l'utilizzazione dei documenti anonimi, della provenienza di tali documenti dall'imputato.

Quanto all'utilizzazione di tali materiali quando costituiscano corpo di reato, l'oratore osserva che il disegno di legge introduce nel codice di procedura penale una norma *ad hoc*, l'articolo 240-ter. Viene prevista la redazione di un verbale di consistenza da parte del giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero. Al riguardo l'oratore esprime molteplici perplessità sull'eccessivo potere che, in tale fase, è attribuito al pubblico ministero, criticando in particolare la previsione della possibilità per quest'ultimo di effettuare accertamenti tecnici sul materiale e rilevando la genericità della espressione «accertamenti tecnici», che inevitabilmente impone un rinvio agli articoli 359 e 360 del codice di procedura penale. Egli ritiene anche eccessivamente lungo il termine di novanta giorni che il giudice può concedere al pubblico ministero per l'effettuazione dell'operazione. Il relatore osserva inoltre che, nel momento in cui si procede alla redazione del verbale di consistenza, possono aumentare i rischi di divulgazioni illecite del contenuto del materiale intercettato.

Il senatore svolge sintetiche considerazioni sull'articolo 4 e sull'articolo 5 del disegno di legge in titolo, volti a modificare rispettivamente l'articolo 266, recante i limiti di ammissibilità delle intercettazioni, e l'articolo 266-bis, che consente l'intercettazione di comunicazioni che avvengono attraverso sistemi informatici e telefonici, mettendo in luce, in particolare, la loro funzione di coordinamento. Egli passa quindi all'esame dell'articolo 6, che introduce, dopo l'articolo 266-bis, due nuovi articoli. Esprime un giudizio positivo sull'articolo 266-ter che, estendendo la normativa anche alle intercettazioni di corrispondenza postale, amplia notevolmente la tutela della *privacy* dei cittadini. Quanto al nuovo articolo 266-quater, il quale prevede l'estensione alle riprese visive delle disposizioni relative alle intercettazioni telefoniche, il relatore si sofferma sulla classificazione delle diverse operazioni possibili: per la ripresa visiva a contenuto captativo delle conversazioni e per la ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni, che però si svolgono nelle abitazioni e nelle private dimore, è previsto il medesimo regime delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche. Invece, le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici possono essere autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato, mentre quelle che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dall'autorità giudiziaria. Ciò al fine di consentire un adeguato bilanciamento tra le esigenze di tutela della riservatezza dei cittadini e le esigenze processuali.

Il relatore passa quindi all'esame dell'articolo 7, che interviene in modo incisivo a modificare l'articolo 267 del codice di procedura penale, recante i presupposti e le forme del provvedimento con cui il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione. Al riguardo egli si sofferma innanzitutto sulle modifiche al comma 1, rilevando come l'unica novità contenuta nel disegno di legge sia costituita dalla previsione, nella motivazione che accompagna l'autorizzazione, dell'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della connessa circostanza che l'intercet-

tazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. La previsione dell'autonoma valutazione rischia, ad avviso del relatore, di aprire la strada a numerose eccezioni di inutilizzabilità e di lasciare ampio spazio all'interpretazione, soprattutto da parte della Corte di cassazione. Per quanto concerne i casi di urgenza, il comma 2 dell'articolo 267 non subisce modificazioni, salvo l'obbligo, per il pubblico ministero, di specificare, nella motivazione del decreto con cui è disposta l'intercettazione senza autorizzazione, il grave pregiudizio che ne giustifica l'urgenza.

In riferimento alla durata delle intercettazioni, l'oratore rileva che la novità più rilevante, a suo avviso positiva, consiste nella previsione di una durata complessiva massima non superiore a tre mesi, salva l'emersione di nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1 del medesimo articolo.

Il relatore, dopo aver valutato positivamente la previsione, contenuta sempre al comma 3, dell'obbligo di indicare specificamente, nel provvedimento di proroga, gli elementi che la giustificano, ritiene necessario specificare puntualmente di quali operazioni debba essere ritenuto responsabile l'ufficiale di polizia giudiziaria, onde evitare un eccessivo carico di responsabilità in capo ad un soggetto non preposto alla direzione delle indagini. Quanto alle preoccupazioni da più parti avanzate in ordine al regime per particolari tipi di reato, l'oratore richiama l'attenzione sul comma 3-ter, il quale fa espressamente salve le particolari disposizioni che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, sono stabilite nelle normative in materia di lotta alla criminalità organizzata e di terrorismo internazionale. In merito a tale questione, egli ritiene opportuno precisare che la deroga per tali fattispecie criminose si estenda anche al regime e al numero delle proroghe per le attività intercettative.

Quanto alla modifica del comma 5 dell'articolo 267, il relatore rileva che la registrazione, in un apposito registro riservato, della data e dell'ora di emissione, nonché della data e dell'ora di deposito dei decreti che dispongono, autorizzano o convalidano le intercettazioni, rispondono alle esigenze espresse nei disegni di legge in materia presentati – tra gli altri – dai senatori Castelli e Valentino.

Il relatore svolge quindi alcune sintetiche considerazioni sull'articolo 8 che introduce, nel codice di procedura penale, un nuovo articolo 267-bis, recante una puntuale disciplina in ordine all'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico. Esprime in particolare un giudizio positivo sul riconoscimento, anche in capo al difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa, del diritto di chiedere l'acquisizione, presso il fornitore, di dati relativi al traffico telefonico. Al riguardo ritiene però opportuno estendere, anche al difensore della persona offesa, il diritto di richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito.

Il relatore passa quindi all'articolo 9, che modifica l'articolo 268 del codice di procedura penale, concernente le modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione. In particolare viene modificato il comma 3

che innova circa gli impianti da utilizzarsi per lo svolgimento delle operazioni, prevedendo che le registrazioni siano compiute per mezzo di impianti installati e custoditi in centri di intercettazione telefonica istituiti presso tutte le procure. Al riguardo egli si interroga sulla previsione della istituzione di centri di ascolto anche presso le procure generali, rilevando come tale esigenza di concentrazione fosse contenuta anche nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione giustizia del Senato.

Quanto alle operazioni di ascolto, il relatore valuta positivamente l'installazione di impianti presso i molteplici punti di ascolto istituiti presso la procura, rilevando altresì l'opportunità di limitare, attraverso la previsione legislativa dei requisiti, la possibilità, previa autorizzazione del pubblico ministero, di installare gli impianti presso i servizi di polizia giudiziaria.

Egli ritiene inoltre opportuno una puntuale individuazione dei singoli appartenenti ai corpi di polizia assegnati a svolgere tali attività delegate, individuando altresì i luoghi ove compiere le operazioni.

Il senatore esprime quindi un giudizio positivo sul nuovo comma 3-ter dell'articolo 268 il quale, disponendo l'immediata trasmissione al pubblico ministero dei verbali e delle registrazioni, esclude che essa possa in ogni caso essere successiva alla scadenza del termine di ogni periodo di intercettazione.

Quanto alla previsione di un archivio riservato ove custodire il materiale, il relatore ritiene utile una normativa specifica che disciplini le modalità di accesso, gli orari, la registrazione dei fascicoli visionati, attraverso l'eventuale individuazione di un responsabile del procedimento.

Dopo aver svolto alcune considerazioni critiche sul nuovo comma 3-quater del medesimo articolo 268, in particolare sull'attribuzione ai procuratori generali presso la Corte di appello dei poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione, egli si sofferma sul comma 2 dell'articolo 9, che attribuisce al Ministro della giustizia la facoltà di definire con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, le procedure e le specifiche tecniche degli apparati di registrazione e ascolto. Al riguardo egli ritiene che il termine di novanta giorni sia eccessivo e propone una riduzione a trenta giorni. Conclude esprimendo alcune perplessità sulla virtuosa, ma poco realistica, previsione contenuta al comma 3, ove si dispone che l'attività deve essere realizzata nei limiti delle risorse umane strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il relatore passa all'esame dell'articolo 10, volto ad introdurre cinque nuovi articoli dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale. In particolare egli si sofferma sull'articolo 268-bis, avente ad oggetto il deposito e l'acquisizione dei verbali contenenti le registrazioni. Dopo aver espresso un parere positivo sulla disciplina in esso contenuta, ritiene opportuno introdurre gravi sanzioni disciplinari per il pubblico ministero che non indichi, al momento del deposito dei verbali, le ragioni della rilevanza del materiale intercettato.

Dopo aver espresso l'opportunità di introdurre un obbligo di motivazione per l'autorizzazione con cui il giudice consente al pubblico ministero il ritardo nel deposito del materiale, qualora possa derivarne grave pregiudizio per le indagini, il relatore si sofferma sui diritti dei difensori delle parti, previsti al comma 4, ritenendo necessario prevedere un divieto esplicito di fotocopiare il materiale custodito nell'archivio riservato, al fine di tutelare meglio il diritto di riservatezza dei cittadini coinvolti.

L'oratore ritiene corretto precisare, al comma 8, che i difensori delle parti possono «esclusivamente» estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione, rilevando altresì la necessità di correggere, al comma 9, il riferimento interno che erroneamente rinvia non al comma 2, ma al comma 1 dell'articolo 269.

Dopo aver espresso un giudizio favorevole sul nuovo articolo 268-ter, in ordine alla trascrizione delle registrazioni, il relatore passa all'esame dell'articolo 268-quater, sull'utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari. In particolare si sofferma sul comma 3, ritenendo non chiaro cosa significhi che il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni rilevanti per la decisione nel fascicolo degli atti di indagine. Al riguardo egli osserva che, dovendo tutti gli atti essere contenuti nel fascicolo, la previsione di questo tipo di «acquisizione» disposta dal giudice risulta illogica. Ad avviso del relatore, appare altresì incongrua la previsione contenuta al comma 4, che indica le attività soggette all'autorizzazione del pubblico ministero. In particolare egli osserva che tutti gli atti, nel corso delle indagini preliminari, sono soggetti all'autorizzazione del pubblico ministero e che, semmai, quelli espressamente indicati al comma 4 dovranno essere annotati con precisione e per iscritto.

L'oratore esprime un giudizio positivo sul nuovo articolo 268-quinquies, rilevando altresì che l'articolo 268-sexies presenta profili di scarsa utilità. Osserva che la disciplina delle intercettazioni indirette, soprattutto la facoltà di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni, esige un coordinamento della normativa, dal momento che, nel tempo, si sono riscontrati problemi rilevanti.

L'oratore passa quindi all'esame dell'articolo 11, che modifica l'articolo 269 del codice di procedura penale, relativo alla conservazione della documentazione. Egli esprime una valutazione positiva sulla istituzione dell'archivio riservato e sul regime dei documenti in esso contenuta. In particolare valuta positivamente la previsione del potere del giudice di disporre la distruzione della documentazione soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ovvero fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Ciò oltretutto – ad avviso del relatore – consente di conservare senza limiti il materiale intercettato relativo a reati di particolare gravità, come il reato di strage. Egli rileva inoltre che, opportunamente, la norma prevede che, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possano chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede. L'elemento di maggiore innovazione è rappresentato – ad avviso del relatore – dall'impossibilità di disporre tale distruzione senza il consenso delle parti.

Dopo aver espresso alcune sintetiche considerazioni sugli articoli 12, 13 e 14, rilevando in particolare la necessità di coordinare le modifiche all'articolo 270 con l'articolo 271 del codice di procedura penale, il relatore si sofferma sull'articolo 15 del disegno di legge in titolo, volto a introdurre – nel codice di rito – un nuovo articolo 329-*bis*, recante uno specifico obbligo di segretezza, in ordine alla documentazione custodita nell'archivio riservato, rilevando in particolare come la estensione dell'obbligo del segreto, nello specifico settore delle intercettazioni, è accompagnata da una differenziazione fra intercettazioni legali, per le quali l'obbligo del segreto è pressoché assoluto, e intercettazioni illegali per le quali, sempre che siano acquisiti al procedimento come corpo del reato, l'obbligo del segreto permane fino alla chiusura delle indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Dopo aver esaminato sinteticamente gli articoli 16 e 17, rilevando la loro natura di norme di coordinamento, il relatore si sofferma sull'articolo 18, volto a modificare l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e recante altresì disposizioni sui costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni per le prestazioni a fini di giustizia. In particolare egli si sofferma sulla figura del funzionario responsabile delle operazioni connesse alla conservazione del materiale intercettato. Quanto al problema dei costi, il relatore rileva che la normativa prevista, la quale rinvia ad un decreto del Ministro della giustizia la determinazione delle modalità di pagamento, necessita di più puntuale specificazione, attraverso la previsione dello strumento dell'indennizzo.

L'articolo 19 – osserva il relatore – introduce un nuovo articolo 89-*bis* alle norme di attuazione del codice di procedura penale. Esso istituisce, presso la procura della Repubblica, l'archivio riservato delle intercettazioni, tenuto sotto la direzione del procuratore o di un suo delegato. Al riguardo l'oratore esprime alcune considerazioni su quanto disposto al comma 3, ritenendo non chiaro chi siano gli ausiliari autorizzati dal procuratore ad accedere all'archivio stesso ed auspicando quindi una più opportuna specificazione. Egli, dopo aver espresso l'opportunità di inserire l'obbligo di annotazione anche per gli accessi effettuati direttamente dal procuratore, ritiene necessario configurare l'eventuale violazione di tali obblighi come illecito disciplinare.

Dopo aver espresso un giudizio positivo sulla previsione contenuta nel nuovo articolo 90-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 20 del disegno di legge in titolo, in base al quale si richiede a ciascun procuratore della Repubblica l'opportuna trasmissione al Ministro della giustizia di una dettagliata relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche, il relatore illustra l'articolo 21, volto ad apportare modifiche sistematiche al codice penale, inasprendo le pene per il reato di rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale, ed introducendo il reato di accesso abusivo ad atti del procedimento penale, di detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti, nonché di rivela-

zione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni. Il senatore, mentre esprime un giudizio positivo sul generale inasprimento sanzionatorio, palesa alcune perplessità in ordine all'inasprimento delle pene previste per la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, ritenendo che occorra tutelare e far comunque prevalere il diritto costituzionale di informazione.

In conclusione il senatore, dopo aver manifestato l'auspicio che in un prossimo Ufficio di Presidenza venga programmata l'audizione dell'Unione nazionale cronisti, della Federazione nazionale della stampa e dell'Unione camere penali, si sofferma sul regime transitorio, disciplinato all'articolo 25 del disegno di legge in titolo, rilevando in particolare che la previsione della non applicazione delle disposizioni della normativa ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore necessita di ulteriori specificazioni, dal momento che occorre distinguere secondo la fase in cui versa il procedimento stesso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(365) COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(963) CALVI ed altri. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato

(1064) BUCCICO e VALENTINO. – Modifica delle norme in tema di iscrizione dell'avvocato nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori

(1094) BUCCICO ed altri. – Norme relative alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato

(1273) GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria

(1353) MANZIONE. – Riforma dell'ordinamento professionale forense

– e petizioni nn. 99 e 315 ed essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MANZIONE (*Ulivo*), il quale rileva in primo luogo che dei sei disegni di legge all'ordine del giorno due – Atto Senato n. 963 del senatore Calvi ed altri e l'Atto Senato n. 1353 da lui stesso presentato – rivisitano l'intero ordinamento forense mentre gli altri hanno carattere settoriale intervenendo su singoli aspetti dell'ordinamento della professione.

Pertanto, sarà presente al dibattito una sorta di «convitato di pietra», il disegno di legge del Governo in materia di riforma delle professioni intellettuali – l'Atto Camera n. 2160 – che dovrà essere considerato dalla Commissione quale una sorta di indicatore di percorso, in modo da stabilire, per la professione forense, un ordinamento che, pur nella sua speci-

ficità legata alla peculiare rilevanza costituzionale, non confligga con l'ordinamento generale delle professioni.

Dovranno poi essere considerate, a dimostrazione di quanto l'argomento sia avvertito, diverse petizioni in materia che dovranno essere considerate quale utile contributo di approfondimento, così come sarà necessario per la Commissione acquisire elementi diretti di documentazione attraverso l'audizione delle varie associazioni esponentziali della professione.

Il problema di garantire uno *standard* professionale al rilievo costituzionale dell'avvocatura passa, da un lato, per la salvaguardia di elevati livelli di deontologia professionale e, dall'altro, per una salvaguardia della qualità tecnica della difesa.

È innegabile come entrambi i profili siano messi in qualche modo in crisi dall'esplosione che si è avuta negli ultimi anni nel numero degli avvocati, passato da circa 45 mila fino all'inizio degli anni '90 agli attuali 200 mila circa.

Non a caso uno dei primi aspetti che hanno preso in considerazione i disegni di legge nn. 963 del senatore Calvi, e 1353 – che egli ha presentato tenendo conto anche da un lato delle indicazioni del disegno di legge Calvi, e dall'altro di quelle del disegno di legge del Governo sulle professioni intellettuali – è la necessità di un maggior rigore nell'accesso alla permanenza della professione forense, in primo luogo precisando l'incompatibilità con qualsiasi altra attività professionale, tranne quelle a carattere scientifico, letterario e artistico-culturale, con l'esercizio delle attività di impresa, fatte salve le funzioni di gestione nelle procedure concorsuali o relative a crisi di impresa, nonché con la qualità di socio illimitatamente responsabile in società di persone esercenti attività di impresa o di amministratore a qualsiasi titolo di società di capitale, escluse le società professionali, e infine, con qualsiasi lavoro subordinato.

In secondo luogo si prevede un ampliamento e un'effettività del tirocinio, al quale si collega un obbligo di formazione permanente, con la collegata previsione di corsi di formazione personale presso le scuole di specializzazione o presso le scuole forensi.

Si propongono poi precise regole di verifica dell'esercizio continuativo ed effettivo dell'attività professionale quale requisito per la permanenza nell'iscrizione all'albo, collegate anche alla dichiarazione di un reddito adeguato a dimostrare la continuità dell'attività professionale, fatte salve naturalmente le eccezioni legate a sospensioni dell'attività per problemi sanitari o per esigenze della maternità.

Il suo disegno di legge prevede altresì la possibilità che appositi organismi certificatori riconosciuti dal Consiglio nazionale forense possano rilasciare certificati di qualità a determinati studi legali.

Anche in relazione alle disposizioni europee, si intendono dettare una serie di norme dirette a garantire un rispetto delle regole comunitarie della concorrenza leale e corretta, nel cui contesto si inserisce la previsione generale della efficacia delle tariffe professionali solo in assenza di un accordo tra le parti ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. Si propone poi, in conformità alla sentenza della Corte di giustizia europea del 25 di-

cembre 2006, la conferma dei minimi tariffari, salva la deroga per le controversie aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro per la quale può essere pattuito un compenso in misura percentuale al risultato utile.

Il disegno di legge n. 963, d'altro canto, prevede anche ipotesi in cui l'avvocato possa prestare la propria attività gratuitamente per giustificati motivi per carattere familiare o sociale.

A tutela dell'autonomia e della libertà dell'avvocato, si è ritenuto opportuno non prevedere prescrizioni attinenti al domicilio quando il professionista eserciti il proprio mandato fuori dal capoluogo del circondario nel quale è iscritto.

Entrambi i disegni di legge, nell'intento di recuperare e riaffermare la deontologia professionale, prevedono l'istituzione di consigli distrettuali di disciplina, cui si intendono attribuire strumenti disciplinari più efficaci rispetto a quelli che oggi possiede il consiglio dell'ordine.

Dopo aver descritto sommariamente la procedura disciplinare che si propone, il relatore rileva l'opportunità di garantire l'autonomia del procedimento disciplinare da quello penale.

In analogia a quanto previsto dalle norme sul giusto processo, si è ritenuto opportuno introdurre anche per il procedimento disciplinare un termine di prescrizione, ed anche un termine di durata massima – un anno – per la sospensione cautelare dalla professione applicata in caso di misura cautelare detentiva o interdittiva, di applicazione di pene accessorie, di applicazione di misura di sicurezza detentiva, di condanna in primo grado per gravi reati.

Le decisioni del consiglio disciplinare distrettuale sono appellabili dall'interessato davanti al Consiglio nazionale forense entro trenta giorni dalla notifica della decisione, nonché dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale dove ha sede il consiglio distrettuale.

Il disegno di legge n. 963, prevede anche un potere di impugnazione da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto.

L'incolpato, il pubblico ministero o il procuratore generale, possono altresì proporre, alle sezioni unite della Corte di cassazione, ricorso avverso la sentenza del Consiglio nazionale forense.

Dopo essersi brevemente soffermato sulle disposizioni recate dai disegni di legge nn. 963 e 1353, in tema di società o associazioni tra professionisti e di assicurazioni sulla responsabilità civile, il relatore illustra brevemente gli altri quattro disegni di legge, vale a dire, l'A.S. 365 del senatore Cossiga, che reca una delega al Governo per l'istituzione di una scuola superiore per le professioni legali, l'A.S. 1064 dei senatori Buccico e Valentino, che rende obbligatorio l'esame per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle Corti superiori, esame che attualmente è previsto solo ai fini di una riduzione da dodici a cinque anni del periodo di esercizio della professione necessario per ottenere l'iscrizione stessa e l'A.S. 1094, sempre dei senatori Buccico e Valentino, che riforma le norme relative alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

Tutti questi disegni di legge, evidentemente, sono diretti ad introdurre un maggior rigore nell'accesso alla professione e ai gradi superiori di essa; al contrario il disegno di legge n. 1273, del senatore Giuliano, è diretto a favorire un inserimento più celere nella professione forense, consentendo che il primo anno di tirocinio sia svolto durante l'ultimo anno del corso di laurea specialistica.

Infine il relatore illustra brevemente la petizione n. 99 che si propone l'eliminazione per l'esame di accesso alla professione e una parallela valorizzazione del periodo di tirocinio, e la petizione n. 315 che auspica un rafforzamento della posizione dell'avvocato rispetto a quella dei pubblici ministeri e dei giudici.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SALVI annuncia la costituzione del comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge sulle unioni civili che sarà composto, oltre che da lui stesso, dai senatori: Barbieri, Bianconi, che segue i provvedimenti in sostituzione del senatore Fazzone, Maria Luisa Boccia, Massimo Brutti, Bulgarelli, Buccico, Castelli, Del Pennino, che segue i provvedimenti in sostituzione del senatore Pistorio, D'Onofrio, e dai Vicepresidenti Manzione e Ziccone.

Il senatore CARUSO (AN) segnala l'opportunità del congiungimento del disegno di legge n. 1524, di cui egli è relatore, con gli altri disegni di legge in materia di riforma del codice di procedura civile.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SALVI comunica che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 14 di domani, giovedì 21 giugno 2007, non avrà più luogo. Avverte inoltre che, parimenti, non avrà luogo la seduta della Sottocommissione pareri.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1447

Art. 1

1.1000

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: «uditorato» è sostituita dalla seguente: «tirocinio».

2. L'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Concorso per magistrato ordinario*). – 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, e di un elaborato pratico, consistente nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale, individuato mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova. Con lo stesso sistema è determinato, giorno per giorno, l'ordine di svolgimento degli elaborati.

4. La prova orale verte su:

- a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- b) *procedura civile*;
- c) *diritto penale*;
- d) *procedura penale*;
- e) *diritto amministrativo, costituzionale e tributario*;
- f) *diritto commerciale*;

g) *diritto del lavoro e della previdenza sociale;*
h) *diritto comunitario;*
i) *diritto internazionale pubblico e privato;*
l) *elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;*
m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, non inferiore a centoventi punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula «non idoneo».

6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego».

3. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per l'ammissione al concorso per esami»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

a) i magistrati amministrativi;

b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo

nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) gli ufficiali e i sottufficiali appartenenti ai corpi militari dello Stato, con almeno tre anni di anzianità, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari.

g) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

h) i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che hanno completato almeno il primo incarico e sono stati confermati per un periodo successivo a seguito di valutazione positiva della attività svolta e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

i) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

m) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

c) al comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino alle seguenti condizioni:»

2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

«b-bis) essere di condotta incensurabile;

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;».

d) il comma 3 è abrogato.

4. All'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata dell'attività del comitato».

5. All'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al concorso per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al concorso per esami per magistrato ordinario»;

b) al comma 2, dopo la parola: «presentate» sono inserite le seguenti: «o spedite».

6. All'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati, a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che all'atto della cessazione dal servizio erano in possesso dei requisiti per la nomina.»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da

un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in quattro collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»;

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.»;

i) il comma 9 è abrogato;

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, così come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso».

7. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disciplina dei lavori della commissione»;

b) al comma 2, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

c) al comma 4, la parola: «vicepresidente» è sostituita dalle seguenti: «il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente»;

d) al comma 5, le parole: «I componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente e i componenti»;

e) il comma 6 è abrogato;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati.»;

g) al comma 8, le parole: «o del vicepresidente» sono soppresse.

8. All'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina a magistrato ordinario»;

b) al comma 1, dopo la parola: «idonei» sono inserite le seguenti: «all'esito del concorso per esami» e le parole: «uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario»;

c) il comma 2 è abrogato.

9. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.»;

c) al comma 2, le parole: «Il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «Il completamento del periodo di tirocinio», la parola: «ammissibilità» è sostituita dalla seguente: «ammissione».

Art. 2.

2.1500

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

*(Modifiche agli articoli da 10 a 55 del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160)*

1. L'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Funzioni*). – 1. i magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, di secondo grado e di legittimità, nonché in semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado, direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza e di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del

ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

5. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

9. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario, di presidente del tribunale per i minorenni, le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

10. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario, di presidente del tribunale di sorveglianza negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

11. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

12. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

13. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requi-

renti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

14. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione.».

2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Valutazione della professionalità*). – 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza, l'impegno e operata secondo i parametri oggettivi di cui al comma 4 ed in nessun caso ha ad oggetto l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nella successiva fase del provvedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni svolte previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, dell'evoluzione della giurisprudenza;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rilevano, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla diligenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita al-

trèsì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo sull'andamento dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti necessari e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza nonché l'organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di gennaio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 5;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i modelli standard per la redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo modelli standard;

d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui ai commi 2 e 3; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia.;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in ragione della tipologia dell'ufficio e all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

5. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile;

b) la relazione del magistrato sul lavoro e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame ivi compresa la copia degli atti e dei provvedimenti redatti;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti ai sensi del comma 4 sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno dal provvedimento di cui al comma 19, se non già acquisito;

e) Gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

6. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

7. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 5 e 6, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

8. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

9. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

10. Il giudizio di professionalità è «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e 3; è «non positivo» quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è «negativo» quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato non »positivo«.

11. Se il giudizio è «non positivo», il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti

solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è positivo. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. Se il giudizio è «negativo», il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

13. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

14. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nei commi 2 e 3 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*). – 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda de-

gli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 7, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 8 e 10, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 11 e 12, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 13, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 14, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 6, 7, 8, 9 e 10, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 6, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati con esito positivo nonché ogni altro elemento, anche antecedente all'ingresso in magistratura, che evidenzia l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 6, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse

esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, oltre ai requisiti di cui al comma 5 ed agli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; detto requisito è oggetto di valutazione di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni nonché da un professore universitario di ruolo designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

12-bis. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda valutazione di professionalità in possesso dei titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 12, 13, 14 e 15. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del comma 13 non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato.

13. I componenti della commissione di cui al comma 12 durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. L'organizzazione della commissione di cui al comma 12, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

15. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 12 in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, è tenuta a motivare la sua decisione.

16. Le spese per la commissione di cui al comma 12 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa*). – 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non sono destinati a svolgere le funzioni di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari né, di norma, quelle requirenti, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Nei casi in cui, per particolari esigenze di servizio, non trova applicazione il comma 2, l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario che deve specificamente motivare l'attitudine per l'una o per l'altra funzione o per entrambe

4. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità e viceversa le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al Consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al Presidente della Corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche

6. Le limitazioni di cui al comma 4 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 13 e 14 del presente decreto legislativo, nonché limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 5 e 12 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

7. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. All'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di otto e un massimo di quindici anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino a: «fondata su» sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni per»;

b) al comma 2 le parole: «, nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

6. Dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (*Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive*). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo previste dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1».

7. L'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - (*Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive*). –

1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 12, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell'articolo 45, comma 2».

8. All'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. L'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (*Temporaneità delle funzioni direttive*). – 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 14, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di riezione della stessa, o di mancata consegna è assegnato alle funzioni non direttive o semidirettive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza

3. All'atto della presa di possesso del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (*Temporaneità delle funzioni semidirettive*). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, hanno natura

temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - (*Trattamento economico*). – 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1° gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 11, 12 e 13, del presente decreto».

13. All'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono soppresse le parole da «derivanti dall'attuazione degli articoli» fino a «e a quelli».

Art. 3.**3.1000**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.***(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi».

2. L'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Finalità*). – 1. La Scuola è preposta:

a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;

b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera o), di altri operatori della giustizia;

c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;

e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;

f) alle attività di formazione decentrata;

g) alla formazione di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

h) alla collaborazione nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri paesi;

i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;

l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

p) soppresso

o) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.

2. All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2».

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Organi*). – 1. Gli organi della Scuola sono:

a) il presidente;

b) il comitato direttivo;

c) il segretario generale».

5. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Composizione e funzioni*). – 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.

2. Il comitato direttivo adotta lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta, e modifica tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».

6. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dei dodici componenti del comitato direttivo sette sono scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni di età e che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra docenti universitari, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni di età, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di cinque magistrati e di un docente universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di due magistrati, di due docenti universitari e di due avvocati, d'intesa tra loro.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico.»;

c) al comma 3, le parole: «fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,» sono soppresse e le parole: «per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per magistrato ordinario».

7. All'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.».

8. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «I responsabili di settore».

9. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, è sostituito dal seguente: «Art. 11 (funzioni) 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il Presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto. 2. Le modalità di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto.»

10. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (Funzioni). – 1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle pro-

poste pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;

b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;

c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive».

11. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è aggiunta la seguente:

«Sezione IV-*bis*.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 17-*bis*.

(*Segretario generale*)

1. Il segretario generale della Scuola:

a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;

c) predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola;

d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;

e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17-*ter*.

(*Funzioni e durata*)

1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra quattro magistrati ordinari, due indicati dal Consiglio superiore della magistratura e due dal Ministro della giustizia, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni; i magistrati ordinari indicati devono aver conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, ultima parte, e 4.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni, durante i quali è collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

3. L'incarico, per il quale non è corrisposto alcun compenso particolare, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso.».

12. La rubrica del titolo II del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio».

13. L'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Durata*). – 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

14. L'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (*Contenuto e modalità di svolgimento*). – 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.

4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una scheda concernente, per ogni magistrato, il programma delle attività cui ha partecipato, l'assiduità e la puntualità nella frequenza delle lezioni, le eventuali pubblicazioni o elaborati prodotti durante i corsi e i comportamenti specifici rilevanti sotto il profilo della deontologia professionale».

15. All'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «uditore», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) al comma 1 le parole: «della durata di sette mesi,» sono sostituite dalle altre: «della durata di quattro mesi»; dopo la parola «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «della durata di tre mesi» sono sostituite con le altre: «della durata di due mesi»; le parole: «della durata di otto mesi» sono sostituite con le altre: «della durata di sei mesi»;

c) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo» e le parole: «civile e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile, penale e dell'ordinamento giudiziario»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.»;

e) al comma 4, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «direttivo ed al Consiglio superiore».

16. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «l'uditore» e: «l'uditore giudiziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le schede di valutazione redatte all'esito delle sessioni.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle schede di valutazione trasmesse dal comitato direttivo, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.»;

d) al comma 3, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

e) al comma 4, dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «i tribunali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale» e le parole: «procure della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica».

17. L'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Tipologia dei corsi*). – 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni

direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».

18. All'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e della onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso»;

b) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi.».

19. L'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Obbligo di frequenza*). – 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.

4. Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale».

Art. 4.**4.1000**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 4.***(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25)*

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è sostituito dal seguente:

È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte, e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense».

2. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, il comma 1 è abrogato.

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed adotta le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'attività e la ripartizione degli affari».

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dai seguenti:

«Art. 4. - *(Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati)*. – 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 4-bis. - (*Assegnazione dei seggi*). – 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

5. All'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150» sono soppresse;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) formula il parere sulla tabella della Procura generale presso la Corte di cassazione di cui all'articolo 7-ter, comma 2-bis, dell'ordinamento giudizio, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei sostituti impediti, proposti dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

d) le lettere c), d), e) ed f) sono abrogate;

e) alla lettera g) la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

6. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «componenti, avvocati e professori universitari» sono sostituite dalle altre: «il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari», le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti, » sono soppresse e le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «e a-bis)».

7. Al capo II del titolo I, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis. - (*Quorum*). – 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

8. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) soppressa

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da otto altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e due componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominato dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da tredici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.»;

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da diciannove altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario na-

zionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

9. Dopo l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (*Quorum del consiglio giudiziario*). – 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

10. All'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace»;

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 4.

1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.».

11. All'articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e,» sono soppresse.

12. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, è sostituito dai seguenti:

«Art. 12. - (*Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari*). – 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-bis. - (*Assegnazione dei seggi*). – 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

Art. 12-ter. - (*Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace*). – 1. Concorrono all'elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori.

Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-*quater*. - (*Assegnazione dei seggi per i giudici di pace*). – 1.
L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

13. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) soppressa;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;»;

c) le lettere c), ed f) sono abrogate;

d) alla lettera h), la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

14. All'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti nonché il componente rappresentante dei giudici di pace» e la parola «, d)» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

15. Dopo l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis*. - (*Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale*). – 1. Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale».

DIFESA (4^a)

Mercoledì 20 giugno 2007

78^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Forcieri.

La seduta inizia alle ore 9,05.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. CXXXIX, n. 1) Relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari relativa al 2006

(Esame e rinvio)

Illustra il documento il relatore NIEDDU (*Ulivo*), il quale, dopo aver dato conto della tempistica che ha portato alla approvazione del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari da parte dell'Assemblea delle Nazioni Unite, precisa che esso è stato ratificato dall'Italia con legge n. 484 del 1998 e perfezionato con legge n. 197 del 2003. Il Trattato impegna i paesi partecipanti a non effettuare esperimenti nucleari e rappresenta l'esito di un lungo e complesso lavoro diplomatico; costituisce uno strumento finalizzato ad un controllo efficace e credibile degli esperimenti nucleari, per la salvaguardia della sicurezza mondiale, del genere umano e dell'ambiente e rappresenta un passo significativo per conseguire il disarmo nucleare e prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa. I paesi aderenti si sono altresì impegnati alla realizzazione di un centro internazionale dati (IDC) e di un sistema di monitoraggio internazionale IMS, quest'ultimo finalizzato soprattutto a convincere ogni potenziale evasore della concreta possibilità che l'esperimento clandestino venga comunque individuato. Il reale passo in avanti del Trattato rispetto a quello che, firmato nel 1963, proibiva gli esperimenti nucleari negli oceani, nell'atmosfera e nello spazio, consiste nell'estensione del bando alle esplosioni sotterranee condotte da ogni stato nel proprio territorio.

Pur non avendo ancora ratificato il Trattato, gli Stati Uniti, fin dall'ottobre 1999, hanno assicurato che nel frattempo rispetteranno la mora-

toria degli esperimenti nucleari e si sono impegnati a portare avanti le misure di approntamento del sistema di rilevamento dei dati, a partecipare ai lavori della commissione preparatoria istituita a Vienna ed a versare il proprio contributo finanziario, pari al 25 per cento del bilancio complessivo dell'organizzazione. Con i fondi già disponibili, il Segretariato tecnico provvisorio ha già realizzato 184 stazioni, pari al 57 per cento del sistema di rilevamento, nonché 9 dei 16 laboratori di analisi sparsi in tutto il mondo. È opinione diffusa che, a prescindere dalla entrata in vigore del Trattato, la disponibilità di un così complesso sistema di monitoraggio costituisca di per sé uno strumento in grado di esercitare una pressione politica mondiale a favore della dissuasione a proseguire gli esperimenti nucleari e contro la proliferazione delle armi nucleari. Dopo avere evidenziato che alcuni importanti paesi non hanno ancora aderito al Trattato o non lo hanno ratificato (Arabia Saudita, Colombia, Cina, Egitto, India, Iran, Iraq, Israele, Pakistan e Usa), il relatore sottolinea che l'entità, la forza, la posizione geografica, gli assetti geostrategici, gli interessi e le diversità culturali e religiose di questi paesi evidenziano quanto sarà complesso e difficile il percorso per il pieno conseguimento degli obiettivi del Trattato. Se a ciò si aggiungono gli intenti dichiarati da alcuni gruppi terroristici di entrare in possesso di materiale nucleare, la prospettiva potrebbe diventare ancora più problematica, poiché cadrebbe la salvaguardia data dal principio della deterrenza. La politica messa in atto da un paese chiave come gli Stati Uniti sarà dunque determinante ai fini dell'entrata in vigore del Trattato, con la firma e la ratifica di tutti gli stati. In questo contesto, il relatore ritiene altresì indispensabile una ritrovata centralità delle Nazioni Unite e il conseguimento di una fitta cooperazione internazionale, pena il rischio di un aumento delle potenze nucleari. Conclude citando un intervento di Morton H. Halperin, del *Center for American Progress*, il quale ha ricordato come, negli anni antecedenti il TNP, l'approccio degli Stati Uniti al nucleare distinguesse tra paesi affidabili e paesi inaffidabili, dunque tra un nucleare accettabile ed uno inaccettabile. L'arrivo di John Kennedy alla Casa Bianca, e successivamente il lavoro di McNamara e Johnson sulle linee guida del Dipartimento di Stato, hanno condotto ad un cambiamento di prospettiva alla cui luce la proliferazione è stata definitivamente e comunque inquadrata in maniera negativa. A giudizio di Halperin, la politica del presidente George W. Bush ha fatto registrare un ritorno al ripristino della distinzione tra proliferazione «buona» e «cattiva», come dimostrato dall'accordo con l'India e dall'atteggiamento di Washington nei confronti del Giappone e del Brasile, a fronte della irrimovibilità nei confronti ieri della Corea del Nord e oggi dell'Iran. Halperin sottolinea perciò l'importanza di un rilancio del TNP e di un ritorno all'uguaglianza di tutti i paesi di fronte alla proliferazione nucleare, indicando quali dovranno essere le priorità della prossima presidenza Usa affinché Washington recuperi il ruolo di *leader* autorevole e credibile nel processo di non proliferazione.

Il relatore conclude ribadendo l'urgente necessità di rafforzare i controlli e dare vigore al Trattato, favorendo l'adesione dei paesi che finora non l'hanno firmato o non l'hanno ancora ratificato.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

79^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Forcieri.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma annuale di A/R n. SMD 08/2007, relativo all'acquisizione di un satellite militare denominato «SICRAL-1B» (n. 97)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore GIULIANO (*FI*), osservando che il sistema di comunicazione satellitare SICRAL è finalizzato a perseguire gli obiettivi di realizzazione di un assetto capacitivo di telecomunicazioni militari, di estendere le infrastrutture strategiche di telecomunicazione al di fuori del territorio nazionale, di sviluppare la capacità di comunicazioni satellitari anche per il comparto di sicurezza interna, nonché di supportare le attività di protezione civile. In tal modo si intende garantire l'interoperabilità tra le reti della difesa della sicurezza pubblica per le emergenze civili ed il controllo delle infrastrutture strategiche.

Dà indi conto della composizione del sistema, di cui fanno parte un segmento spaziale – costituito dal sistema SCIRAL-1, lanciato nel 2001 e da quello SICRAL-1B da mandare in orbita nella seconda metà del 2008 – e uno di terra formato da un centro di gestione e controllo primario e da terminali operanti nelle bande di frequenze UHF, SHF, EHF/A.

Il programma in esame completa il sistema SICRAL basato su funzionalità di due satelliti, onde realizzare una completa copertura delle

aree di interesse strategico del Paese e consentire l'adempimento degli impegni assunti in ambito comunitario, nonché ONU e NATO. In proposito, rammenta che a livello NATO è stato stipulato un *Memorandum of understanding* nell'ambito del programma NATO SATCOM POST-2000 insieme alla Francia e alla Gran Bretagna.

Sottolinea inoltre che il SICRAL-1B è prioritario per la trasformazione della strumentazione militare, per il cui sviluppo i collegamenti satellitari giocano un ruolo strategico. Comunica altresì che la realizzazione del satellite SICRAL-1B è in fase avanzata ed è previsto un pre-lancio nel maggio del 2008.

Quanto ai costi del programma, fa presente che l'entità del finanziamento è pari a 304 milioni di euro, di cui 256 milioni già investiti e ripartiti tra il Ministero dello sviluppo economico (176 milioni di euro) e Finmeccanica (80 milioni di euro). Rammenta che a carico del bilancio del Ministero della difesa per il 2007 dovranno essere stanziati 48 milioni di euro.

Si apre il dibattito.

La senatrice PISA (*SDSE*) ritiene che il meccanismo di ripartizione del finanziamento tra il Ministero dello sviluppo economico e quello della difesa non consente un pieno controllo della Commissione sulle spese concernenti gli armamenti, contrariamente a quanto previsto dalla legge n. 436 del 1988. In tal modo, a suo avviso, si opera una distorsione dello spirito della legge tanto più che la Commissione è chiamata a valutare la congruità dei mezzi militari rispetto alle linee strategiche definite dai Ministeri degli affari esteri e della difesa. Lamenta altresì che l'intervento della Commissione si colloca nella fase finale della realizzazione del programma, con una inevitabile scarsa incisività del parere.

Chiede inoltre chiarimenti in merito all'eventuale acquisizione dei flussi satellitari da parte di Finmeccanica, atteso che essa è un soggetto co-finanziatore.

Con riferimento al *memorandum* stipulato in ambito NATO, domanda infine delucidazioni in ordine alle possibilità di utilizzo da parte dell'Italia di tale sistema satellitare, soprattutto in considerazione dell'importante ruolo dei satelliti per la sicurezza nazionale.

Il PRESIDENTE relatore ritiene che nelle convenzioni internazionali già stipulate sia adeguatamente regolamentata la partecipazione di ciascuno stato.

Quanto al coinvolgimento della Commissione, reputa che essa possa valutare il programma in sede di espressione del parere anche al fine di monitorare l'adempimento agli impegni internazionali.

La senatrice BRISCA MENAPACE (*RC-SE*) ritiene che il controllo del Ministero della difesa sull'operato di Finmeccanica possa essere assimilato al rapporto esistente tra le aziende farmaceutiche e il Ministero

della salute, atteso che l'autorità competente deve comunque valutare la rispondenza agli obiettivi di interesse generale, oltre alle logiche esclusivamente connesse al profitto.

Il sottosegretario FORCIERI fa presente anzitutto che la Commissione ha la piena capacità di controllo sui programmi di armamento, a prescindere dalle modalità di finanziamento, nel rispetto della legge n. 436 del 1988. Quanto al coinvolgimento parlamentare nella fase iniziale della produzione, ritiene che si tratti di una questione di carattere più generale, connessa alla riforma della summenzionata legge.

L'intervento del Ministero dello sviluppo economico è motivato dall'altro valore tecnologico della produzione, nella prospettiva di reggere il confronto a livello internazionale in termini di competitività.

Quanto all'utilizzo del satellite, esso soddisfa pienamente le esigenze nazionali di telecomunicazione militare, di copertura strategica per le operazioni fuori area, di protezione civile, nonché di sicurezza interna, nel quadro di una più ampia partecipazione al sistema integrato NATO SATCOM POST2000.

Sottolinea infine la necessità di disporre di un satellite che si affianchi a quello già in orbita, al fine di assicurare una copertura globale almeno fino al 2020, anche nell'ottica di modernizzare e migliorare le Forze armate.

Il presidente relatore GIULIANO (*FI*) reputa opportuno che la Commissione disponga di ulteriori elementi conoscitivi del programma, di cui ribadisce la complessità. Propone a tal fine di chiedere l'acquisizione di maggiori dettagli da parte dei vertici dell'Amministrazione della Difesa.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2007, relativo all'acquisizione di un satellite militare denominato «SICRAL-2» (n. 98)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame e rinvio)

Il presidente GIULIANO (*FI*), relatore, fa presente che il programma SICRAL-2 è orientato a garantire continuità all'assetto delle comunicazioni della Difesa, in previsione del termine di operatività del SICRAL-1 del 2011. Pertanto, la costruzione del nuovo satellite dovrà essere conclusa entro tale data, onde poterlo mandare in orbita nello stesso anno ed assicurare una copertura di almeno 15 anni. Dopo aver ricordato che le caratteristiche e gli obiettivi strategici sono analoghi a quelli riferiti al SICRAL-1B, precisa che la posizione del secondo satellite sarà più orientata verso l'Asia, al fine di espandere l'area geografica coperta.

Con riferimento agli oneri finanziari, fa presente che il costo totale è pari a 300 milioni di euro da stanziare nel periodo 2007-2012.

Comunica infine l'avvio di una cooperazione con la Francia volta all'allargamento del programma pluriennale SICRAL-2 ai paesi alleati in vista di un risparmio di risorse ed energie.

Si apre il dibattito.

La senatrice PISA (*SDSE*) reputa corretto che, in questo caso, la Commissione si esprima in una fase anteriore rispetto all'inizio della produzione. In merito ai costi, giudica il programma SICRAL-2 sottodimensionato rispetto a quello precedente, data la distanza temporale tra i due.

Il presidente relatore GIULIANO (*FI*) propone quindi di acquisire anche in questo caso ulteriori elementi conoscitivi.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. CXXXI, n. 1) Relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia relativa al 2006

(Esame e rinvio)

Il senatore DIVINA (*LNP*) rileva che la Convenzione di Parigi sulla proibizione delle armi chimiche, il Trattato di non proliferazione nucleare, il Trattato sul bando totale degli esperimenti nucleari nonché la Convenzione sul bando delle armi biologiche costituiscono i pilastri fondamentali nella direzione del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa. Precisa inoltre che la Convenzione di Parigi, a fronte di una avvenuta ratifica da parte di 181 Stati, deve ancora essere ratificata da 14 paesi, tra cui Iran, Siria, Egitto e Corea.

Quanto agli organi previsti dalla Convenzione, dà conto delle funzioni dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC), la quale fornisce assistenza agli stati vittime di minacce con armi chimiche e promuove la cooperazione internazionale per lo sviluppo della chimica a fini pacifici. Al riguardo, precisa che l'OPAC può effettuare accertamenti, ispezioni e indagini sull'uso presunto di armi chimiche nell'ottica di sviluppare armi di protezione e difesa.

Ripercorre indi i problemi riscontrati nel 2006 con riferimento ai programmi della distruzione delle armi chimiche della Russia, degli Stati Uniti, della Libia e dell'Albania.

Nell'evidenziare le modalità e la tempistica delle ispezioni ai siti militari, sottolinea gli obblighi posti a carico degli stati, tenuti a notificare all'OPAC le industrie che utilizzano prodotti chimici potenzialmente pericolosi.

In merito ai programmi della distruzione di armi chimiche – prosegue il relatore – solo sei paesi hanno dichiarato di possederne, tra cui cita Russia e Stati Uniti.

Quanto all'attuazione della Convenzione, tiene a precisare che l'Italia ha istituito un'apposita autorità nazionale presso il Ministero degli affari esteri, con il compito di partecipare alle ispezioni dell'OPAC e alle altre attività internazionali, di controllare la situazione nazionale delle industrie chimiche e degli impianti militari, nonché di organizzare corsi di formazione tra gli ispettori OPAC.

Rammenta quindi le ispezioni svolte dall'OPAC in Italia nel corso del 2006, tra le quali quella al Centro logistico interforze di Civitavecchia, attualmente in regola in termini di attività svolta, ma al di fuori dei limiti temporali fissati dalla Convenzione per lo smaltimento completo delle munizioni. Il termine per l'adeguamento è stato pertanto prorogato al 2012.

Dopo aver dato conto degli impianti chimici italiani periodicamente sottoposti a controllo, registra con soddisfazione che l'Italia è stata accreditata nel 2006 quale Paese in regola con le disposizioni della Convenzione, non essendo state riscontrate violazioni degli obblighi.

Si apre il dibattito.

Il senatore DEL PENNINO (*DCA-PRI-MPA*) chiede maggiori informazioni circa la posizione dei Paesi (tra cui l'Iran) che non hanno ratificato la Convenzione e le possibilità di estendere agli stessi gli impegni internazionali assunti.

Il sottosegretario FORCIERI fa presente anzitutto che la proroga al 2012 per l'adeguamento dell'impianto di Civitavecchia alle disposizioni della Convenzione è dovuta alla obsolescenza e alla parziale inefficienza dell'impianto. I Dicasteri degli affari esteri e della difesa hanno avanzato una esplicita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di inserire nella prossima manovra finanziaria uno stanziamento specificamente rivolto a tale stabilimento.

In merito alla situazione internazionale, dopo aver sottolineato l'importanza delle attività svolte dall'OPAC e dall'autorità italiana, ritiene che l'estensione della Convenzione possa essere il frutto di un costante sforzo diplomatico e di una continuativa attività di vigilanza, con l'obiettivo di ridurre drasticamente i pericoli derivanti dall'utilizzo di armi batteriologiche e chimiche.

La senatrice PISA (*SDSE*), nel giudicare lodevole e utile la Convenzione, chiede che la questione sia rinviata onde consentirne un approfondimento maggiore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 20 giugno 2007

95^a Seduta

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Enrico Salza, presidente del Consiglio di Gestione di Intesa-Sanpaolo S.p.A., e il dottor Corrado Passera, consigliere delegato e CEO, accompagnati dal dottor Vittorio Meloni, responsabile della Direzione Relazioni Esterne, e dal dottor Filippo Vecchio, responsabile dell'Ufficio del Presidente del Consiglio di Gestione della medesima società.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BENVENUTO fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'evoluzione del sistema creditizio italiano: audizione dei rappresentanti di Intesa-Sanpaolo S.p.A.

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 13 giugno scorso.

Il presidente BENVENUTO introduce i temi oggetto dell'odierna audizione, dando conto dell'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva e riepilogando, altresì, le finalità e i temi di interesse della procedura informativa.

Il presidente SALZA dà analiticamente conto del piano d'impresa adottato dal gruppo bancario Intesa Sanpaolo, in termini di prospettive di crescita e di redditività degli investimenti da operare. Evidenziato il forte impegno a favore della clientela e delle comunità territoriali, sottolinea quindi i principali fattori di sviluppo del gruppo: da un lato, rileva il miglioramento della capacità di assistere i risparmiatori e le imprese, nella prospettiva di incrementare la fiducia del contesto socio-economico in cui la banca opera, e, dall'altro, la valorizzazione del legame con l'originario territorio di riferimento. Posti in rilievo i positivi risultati gestionali conseguiti nel Mezzogiorno, in termini di maggiore raccolta del risparmio e aumento dei livelli occupazionali, focalizza l'attenzione sulla politica di sostegno a favore dei nuclei familiari e delle piccole e medie imprese.

Il dottor PASSERA osserva innanzitutto che i processi di aggregazione nel settore bancario rappresentano un indiscutibile volano per il miglioramento degli assetti concorrenziali del mercato, obiettivo, questo, al quale contribuiscono, in misura a suo avviso determinante, i processi di liberalizzazione e di unificazione del mercato stesso a livello europeo. Di conseguenza, il riassetto del sistema creditizio determina, a suo parere, un indubbio beneficio per i consumatori, per quanto riguarda una forte riduzione dei costi legati ai servizi bancari. Il quadro informativo appena delineato allontana, a giudizio dell'oratore, il rischio che si creino situazioni di oligopolio: infatti, la presenza sull'intero territorio nazionale di operatori in grado di offrire una pluralità di servizi garantisce maggiore concorrenza.

Si sofferma quindi sulle dimensioni del gruppo Intesa Sanpaolo, dal punto di vista della capitalizzazione e del numero di clienti sia in Italia che all'estero. Ritene che tali dimensioni economiche siano un valore nella misura in cui, rafforzando il patrimonio del gruppo, consentano di affrontare importanti politiche di investimento anche al di fuori del contesto nazionale, con una attesa di rendimenti nel medio-lungo periodo. Dà poi analiticamente conto delle quote di mercato detenute dal gruppo nei vari settori del sistema bancario e finanziario interno nonché della presenza anche in altre realtà nazionali. Riepiloga le ragioni della fusione, nell'ottica di una maggiore competitività a livello europeo, e dà poi analiticamente conto dell'attività svolta dalle varie divisioni del gruppo, degli obiettivi del piano d'impresa, nonché dei risultati ottenuti nel primo semestre dopo la fusione, con particolare riferimento all'assetto organizzativo, alla presenza sul territorio, alle relazioni sindacali, alla creazione di un unico sistema informativo e alla presentazione di prodotti comuni. Dopo aver fornito i dati concernenti il numero complessivo dei clienti e le com-

petenze delle diverse divisioni del gruppo, sottolinea che il quadro delineato fa prevedere una crescita del gruppo a tassi più alti rispetto a quelli dell'economia nazionale. Tenuto conto dell'impegno costante a favore delle imprese che promuovono l'innovazione, l'internazionalizzazione e la crescita dimensionale, commenta le cifre globali che caratterizzeranno i prossimi tre mesi di attività del gruppo, in termini di concessione di linee di credito, di corresponsione degli utili, di pagamenti delle retribuzioni e dei contributi e di versamento delle imposte.

Conclude la propria esposizione, illustrando i programmi di formazione e, per quanto attiene all'adozione delle politiche di gestione del personale (con particolare riguardo agli esuberi), assicura l'impegno del gruppo a procedere in accordo con le organizzazioni sindacali, facendo comunque presente che le eventuali riduzioni di personale non concernono la rete di distribuzione.

Ritenendo opportuno fare riferimento a una concezione politica di stampo liberale, il senatore D'AMICO (*Ulivo*) chiede di sapere quali compiti possano considerarsi idealmente attribuibili ad un gruppo bancario di grandi dimensioni nell'attuale contesto socio-economico. Si rende, inoltre, a suo avviso, necessaria anche una valutazione sul ruolo ascrivibile a Mediobanca nell'attuale sistema finanziario italiano. Richiamandosi a un'opinione da ultimo espressa dal Governatore della Banca d'Italia, nell'ottica di promuovere una maggiore separazione tra l'attività di gestione del risparmio e quella degli organismi bancari, chiede di conoscere l'orientamento degli auditi sull'ipotesi, avanzata dallo stesso Governatore, di intervenire con una specifica disciplina orientata in tale direzione. Dopo aver richiesto chiarimenti in ordine al fondo per gli esuberi (esprimendo contrarietà all'ipotesi di prevedere l'estensione della cassa integrazione guadagni anche ai lavoratori del comparto bancario) sottopone agli auditi l'esigenza di uniformare e razionalizzare la normativa sul sistema creditizio e finanziario.

A giudizio del senatore CURTO (*AN*) occorre valutare attentamente gli effetti dell'aggregazione che ha dato vita al gruppo Intesa Sanpaolo sui risparmiatori e sull'accesso al credito, emergendo altresì l'esigenza di considerare tutti gli aspetti connessi ai nuovi equilibri venutisi a creare nel sistema creditizio. Segnala agli auditi la circostanza che la presenza di due operatori di grandi dimensioni nel mercato nazionale delinea un sistema bancario fortemente orientato verso una situazione di duopolio; al contempo, occorre, secondo l'oratore, riflettere sull'eventuale influenza esercitata dalle forze politiche sulla genesi dei due gruppi bancari Intesa Sanpaolo e Unicredit-Capitalia. Considerata la presenza di banche nella proprietà di importanti agenzie di stampa e di primari gruppi industriali, richiede una valutazione su tale specifico profilo, così come anche sulle prospettive di modifica della disciplina delle banche popolari, con particolare riguardo alla necessità di salvaguardarne le finalità mutualistiche.

Il senatore BONADONNA (*RC-SE*) chiede una valutazione del fenomeno di rafforzamento del settore finanziario e la cronica debolezza del tessuto produttivo dell'Italia. Non condivide poi l'osservazione del dottor Passera, secondo la quale la presenza sul mercato bancario di pochi soggetti di grandi dimensioni non metterebbe a rischio la concorrenza. A suo parere, la presenza di una pluralità di banche è maggiormente aderente alle peculiarità delle diverse realtà economiche e territoriali. Un ulteriore profilo sul quale sollecita una valutazione degli audit concerne la disamina dei rapporti tra il potere politico e le scelte e i comportamenti assunti dai gruppi dirigenti del sistema creditizio.

Ribadendo osservazioni in precedenza già espresse, il senatore EU-FEMI (*UDC*) sottolinea che la fusione tra i due gruppi bancari presenta un indiscutibile carattere manageriale, nel senso, cioè, di aver avuto di mira principalmente le posizioni degli apparati di vertice dei due istituti coinvolti. Rispetto all'aggregazione bancaria già attuata, prende quindi atto della elaborazione del piano industriale, che, a suo giudizio, avrebbe dovuto tuttavia precedere e non seguire la realizzazione dell'operazione. Svolge inoltre alcune ampie considerazioni sulla presenza del gruppo in ambito internazionale, formulando altresì una serie di quesiti concernenti i piani per lo sviluppo e l'innovazione tecnologica, l'attività della società Eurizon (che eroga servizi assicurativi e finanziari), la politica in materia di esuberi, le prospettive di crescita del gruppo nel mercato domestico, il ruolo delle Fondazioni di origine bancaria come principali azionisti e, infine, lo stato delle trattative per l'acquisizione della Cassa di risparmio di Firenze.

Interviene quindi il senatore COSTA (*FI*) il quale, dopo aver espresso apprezzamento per la fusione posta in essere tra la Banca Intesa e il gruppo Sanpaolo di Torino, sollecita un'attenzione particolare per l'attività del Banco di Napoli, nonché per le imprese operanti nel Mezzogiorno. Chiede inoltre indicazioni sull'attività di sostegno al terzo settore, nonché ulteriori chiarimenti sui progetti relativi alla Banca Fideuram ed Eurizon.

Il presidente BENVENUTO, dopo aver svolto considerazioni relative ai benefici attesi dai risparmiatori e dai clienti dai nuovi assetti del sistema creditizio italiano, chiede una valutazione circa la riforma delle banche popolari.

Risponde ai quesiti posti l'ingegner SALZA svolgendo una serie di considerazioni sul rapporto tra la sfera politica e quella imprenditoriale, passando poi a ricordare le motivazioni delle operazioni di fusione, in particolare in riferimento al gruppo Sanpaolo. Dopo aver motivato tale scelta con la volontà di creare un gruppo bancario in grado di raccogliere le sfide della globalizzazione, si sofferma ad illustrare l'integrazione compiuta in precedenza tra il gruppo Sanpaolo e il Banco di Napoli, sui risultati della quale esprime soddisfazione. Dopo aver ricordato le fasi conclu-

sive della fusione tra Intesa e Sanpaolo IMI e le informazioni fornite su tale progetto all'Autorità di vigilanza, fa presente che il Governo è stato informato successivamente alle decisioni assunte. Conclude soffermandosi sugli aspetti occupazionali della fusione.

Il dottor PASSERA risponde ai quesiti circa il ruolo e il carattere dell'attività bancaria, sulla questione relativa agli assetti proprietari di Medio-banca, nonché sull'esigenza di separatezza tra attività bancaria e gestione del risparmio. Dopo aver illustrato l'operatività del fondo esuberi per il settore bancario, risponde alla domanda circa le attività del gruppo e i costi bancari tra Nord e Sud del Paese. Per quanto riguarda le preoccupazioni circa gli assetti del mercato esclude con nettezza il rischio di un duopolio, insistendo sul carattere fortemente concorrenziale e pluralistico del settore. Conclude affermando che la fusione tra Intesa e Sanpaolo non è stata effettuata su impulso politico e che il gruppo non gode di alcuna protezione politica.

Il presidente BENVENUTO dichiara quindi chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 20 giugno 2007

94^a Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Pascarella e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il capo dipartimento per l'istruzione del Ministero della pubblica istruzione, dottor Cosentino.

La seduta inizia alle ore 15.

SUL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

La PRESIDENTE, con riferimento all'intervento di ieri del senatore Valditara in ordine al presunto blocco dei concorsi per ricercatore già pubblicati in Gazzetta Ufficiale, dà conto di una lettera – trasmessa dal sottosegretario Modica al presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane in data 17 aprile scorso – in cui si chiarisce che non vi è alcun blocco dei concorsi, sicché i bandi possono essere regolarmente emanati dai rettori e inviati alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. Nella medesima lettera si afferma altresì che sarà cura del Ministero indire quanto prima le elezioni delle commissioni giudicatrici.

Il senatore VALDITARA (AN) prende atto delle comunicazioni della Presidente. Ritiene tuttavia che la lettera del sottosegretario Modica, pur rappresentando senz'altro un impegno formale, non risolva il problema, atteso che persiste un ritardo notevole nella formazione delle commissioni, che egli non può non stigmatizzare, reputandolo assai grave.

Indi, ribadisce il proprio giudizio di incostituzionalità in ordine al regolamento sul reclutamento dei ricercatori, nei confronti del quale cresce del resto l'ostilità del mondo accademico.

Nel merito, ricorda che la legge n. 210 del 1998 non è stata in alcun modo abrogata dall'ultima manovra finanziaria, la quale peraltro – al comma 647 – ha previsto un regolamento ministeriale per disciplinare

l'assunzione dei ricercatori in totale spregio della legge n. 400 del 1988. Non vi è infatti una regolamentazione generale della materia, sostitutiva di quella recata dalla legge n. 210, ne si prevede un decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri bensì un mero decreto ministeriale.

Atteso che tali procedure saranno inevitabilmente disapplicate dai tribunali amministrativi regionali e presumibilmente censurate dalla Corte costituzionale, sollecita il Ministro a non insistere nell'emanazione del provvedimento, onde evitare inutili perdite di tempo che pregiudicherebbero le aspettative dei giovani.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Convieni la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato della scuola italiana, in rapporto ai sistemi di istruzione e formazione degli altri Paesi europei, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, al processo autonomistico e al contrasto della dispersione scolastica: audizione del Capo dipartimento per l'istruzione del Ministero della pubblica istruzione

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 maggio scorso.

Dopo una breve introduzione della PRESIDENTE, ha la parola il Capo dipartimento per l'istruzione del Ministero della pubblica istruzione, dottor COSENTINO, il quale – dopo aver testimoniato la piena disponibilità delle strutture del Ministero a collaborare con la Commissione, fornendo ogni informazione utile – si sofferma sul passaggio in atto da un sistema di conoscenze ad un sistema di competenze spendibili in contesti diversi dall'apprendimento e capaci di essere d'ausilio nell'affrontare problemi nuovi. Ciò comporta un progressivo superamento dei programmi per dedicare maggiore attenzione ai profili di uscita, sicché le scuole diventino responsabili di un percorso in funzione di obiettivi dati, stabilendo autonomamente tempi e modalità per l'apprendimento, salva la valutazione finale.

Al riguardo, egli rileva peraltro una contraddizione fra il nuovo ruolo attribuito alla scuola e la persistenza di programmi legati prevalentemente alle conoscenze. Al contrario, ritiene che l'autonomia abbia più che altro bisogno di strumenti, fra cui in primo luogo una chiara definizione delle Indicazioni nazionali. Occorre infatti che i contenuti, i tempi e le modalità di studio siano flessibili, ma finalizzati su obiettivi definiti in ordine ai quali attivare la valutazione. In particolare, occorre stabilire con chiarezza il punto di arrivo per tutti i segmenti scolastici, in una logica di continuità.

In questo senso si muovono del resto le principali innovazioni apportate con l'ultima manovra finanziaria, fra cui l'innalzamento dell'obbligo di istruzione, nonché la revisione delle Indicazioni nazionali con particolare riferimento al profilo di uscita del primo ciclo.

Analogamente, è in corso una ridefinizione del percorso tecnico e professionale in una logica di coerenza.

Quanto all'organizzazione della didattica, egli anticipa il contenuto di alcuni emendamenti al disegno di legge «Bersani-bis» (Atto Camera n. 2272-ter), riferiti a figure professionali che possano essere d'aiuto nella progettazione del percorso formativo e del relativo monitoraggio.

Passando al sistema di valutazione, egli fa presente che quest'anno esso sarà ancora campionario e non censuario. Si stanno infatti analizzando gli indicatori applicati nella prima valutazione, che hanno mostrato profili di criticità e di distonia rispetto ad altre indagini condotte anche a livello internazionale. Il sistema campionario sarà pertanto utilizzato fino a che non sarà concluso l'esame degli indicatori, indi si passerà al sistema censuario. In particolare, occorre approfondire la differenza fra la prima valutazione e quelle successive, con specifico riferimento all'inizio e alla fine del ciclo.

Egli sottolinea altresì l'esigenza di formare valutatori esterni alla scuola, onde garantire neutralità ed oggettività all'azione di controllo.

L'autonomia scolastica presuppone infatti, a suo avviso, programmi leggeri, obiettivi finali chiari e un sistema di valutazione efficace e credibile.

Egli dà indi conto di un *memorandum* in corso di perfezionamento fra i Ministeri dell'economia, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali confederali, volto alla definizione di obiettivi che dovranno trovare ricadute nel contratto del comparto scuola e nel prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria.

Conclude rimarcando la necessità di assicurare una permanenza più lunga dei docenti nelle scuole, soprattutto nelle aree di disagio e con riferimento al sostegno, nonché di avviare una riflessione sugli organici funzionali.

Il senatore MARCONI (UDC) ritiene che l'autonomia non debba essere una modalità organizzativa concessa dall'alto, né tradursi in una applicazione parcellizzata della disciplina statale sul territorio. Al contrario, le scuole debbono essere lasciate davvero libere di autodeterminarsi, anche

per i profili più marginali, allentando la pressione statale e riducendo la burocrazia.

Giudica poi favorevolmente l'impulso che può provenire dal rapporto con i genitori, lamentando che attualmente ad esso non sia assicurato sufficiente spazio. Al riguardo, stigmatizza il ridotto contributo che può essere fornito dalle famiglie nella predisposizione dei programmi didattici integrativi all'inizio dell'anno. A tale proposito, critica inoltre l'affidamento delle materie integrative a privati cittadini, al di fuori di alcun meccanismo selettivo di qualità.

Il dottor COSENTINO, riservandosi di rispondere più diffusamente in sede di replica, osserva fin d'ora che a suo giudizio le difficoltà maggiori non derivano da vincoli burocratici, ma da una carenza nell'assunzione di responsabilità. Costruire un percorso formativo comporta del resto un impegno enorme, che non sempre le scuole sono in grado di affrontare.

Dopo aver rammentato le norme in tal senso predisposte dall'ultima legge finanziaria, che consentono un maggiore margine di manovra autonomo, invoca istituti contrattuali idonei a riconoscere l'impegno aggiuntivo dei docenti.

Osserva infine che, ancorché le criticità esistenti non possano essere pienamente risolte per via legislativa, un intervento riformatore è indispensabile per creare le condizioni di operatività e riconoscimento necessarie.

La PRESIDENTE, in considerazione del rilevante numero di iscritti a parlare e dell'urgenza di esaminare gli altri punti all'ordine del giorno, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta. Rinvia altresì il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE DELIBERANTE

(502) CUSUMANO e BARBATO. – *Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento*

(1011) ASCIUTTI ed altri. – *Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento*

(1169) Vittoria FRANCO ed altri. – *Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento*

(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1169 e assorbimento dei disegni di legge nn. 502 e 1011)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 6 giugno 2007.

La presidente relatrice Vittoria FRANCO (*Ulivo*) dà conto dell'emendamento 1.100 (testo 2), pubblicato in allegato al presente resoconto, presentato per ottemperare alla condizione e alle osservazioni della Commissione affari costituzionali. Al riguardo, comunica che tale riformulazione ha registrato il parere favorevole della predetta Commissione, nonché

della Commissione bilancio a condizione che sia apportata una modifica all'articolo 6, comma 3. A tal fine, presenta una ulteriore riformulazione, anch'essa pubblicata in allegato al presente resoconto, che configura come nuovo testo del disegno di legge n. 1169, onde consentirne la votazione articolo per articolo.

La senatrice CAPELLI (*RC-SE*), pur apprezzando molto l'impianto del testo, dissente nettamente dal comma 2 dell'articolo 1, dal quale scompare il riferimento alla possibilità di ricorrere, in casi particolari, alle categorie dell'*handicap*. Si tratta a suo avviso di una scelta assai grave e assolutamente non condivisibile, che tocca diritti acquisiti, impedendo alle famiglie di usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992. Propone pertanto la soppressione di tale comma, tanto più alla luce del regolamento 23 febbraio 2006, n. 185.

La presidente relatrice Vittoria FRANCO (*Ulivo*) fa presente che l'originaria formulazione del comma 2 dell'articolo 1 era suscettibile di determinare nuovi oneri ed è stata pertanto rimodulata al fine di facilitare l'*iter* del provvedimento. Del resto, osserva, in presenza di casi idonei ad attivare la legge n. 104, nulla preclude il ricorso a tali strumenti. Il provvedimento si rivolge invece a quei casi inidonei a rientrare nell'applicazione della legge n. 104, ma pure degni di tutela specifica. Né vanno dimenticate le numerose garanzie per le famiglie previste nell'articolato, fra cui anzitutto l'iniziativa dell'accertamento in capo alle scuole.

Rileva infine che la soppressione del comma 2 dell'articolo 1 comporterebbe un ulteriore parere della Commissione bilancio con un inevitabile allungamento dei tempi. Auspica invece una sollecita approvazione del provvedimento, rinviando eventuali ulteriori approfondimenti alla fase di esame presso la Camera dei deputati.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul nuovo testo del disegno di legge n. 1169, assunto quale testo base.

Il senatore VALDITARA (*AN*) manifesta anzitutto la soddisfazione del suo Gruppo per la conclusione dell'*iter* del provvedimento, ricordando di averne sempre sollecitato la calendarizzazione e la discussione in sede deliberante. Già nella scorsa legislatura, il Centro-destra aveva del resto sostenuto un'iniziativa analoga.

Nel dare atto alla maggioranza e all'opposizione di uno sforzo comune per superare le difficoltà incontrate, con particolare riferimento ai profili finanziari, manifesta quindi compiacimento per l'atteggiamento unanime che si pone al di fuori di logiche partitiche.

Osserva poi che il provvedimento si rivolge a disturbi diversi dai casi più gravi, come testimoniano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1. In quest'ottica, il comma 2 risulta meno grave che a una prima lettura ed in tal senso preannuncia un convinto voto favorevole.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) manifesta rammarico per le norme soppresse rispetto alla versione originaria del provvedimento, stigmatizzando la scarsa cooperazione offerta dal Ministero della salute. Peraltro, anche in considerazione del fatto che nella scorsa legislatura non si riuscì ad approvare un analogo disegno di legge, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, condividendo in particolare l'attenzione dedicata al problema.

La senatrice PELLEGATTA (*IU-Verdi-Com*) dà atto alla Presidente relatrice di aver compiuto ogni sforzo per concludere l'esame del provvedimento, nonostante le difficoltà incontrate. Pur riconoscendo che il testo sia ora più leggero, lo ritiene comunque innovativo sotto almeno tre profili: la definizione dei disturbi; la formazione del personale docente e non docente; la tutela delle difficoltà di apprendimento.

Dichiara pertanto un convinto voto favorevole.

Anche la senatrice SOLIANI (*Ulivo*) voterà senz'altro a favore, pur considerando il provvedimento solo un primo passo verso il pieno riconoscimento di tale problematica. Del resto, si tratta di un disturbo finora rimasto in ombra e che la scuola non aveva gli strumenti per affrontare. Ora, lo si riconosce come difficoltà e si individua un percorso che mantenga gli alunni nell'ambito scolastico. Benché avrebbe preferito un maggior coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale, giudica con particolare favore il riconoscimento del disturbo, il ruolo delle famiglie e l'attenzione assicurata all'atto della valutazione.

Quanto al comma 2 dell'articolo 1, rileva che le difficoltà di apprendimento si configurano in senso difforme dall'*handicap*. Ritiene pertanto del tutto pacifico che, in presenza di diversità tali da rientrare nell'ambito di applicazione della legge n. 104, nulla vieti di farvi ricorso, anche qualora gli alunni fossero dislessici.

A giudizio del senatore MARCONI (*UDC*), il provvedimento risponde ad esigenze reali. Esprime pertanto avviso favorevole al testo riformulato, che non crea aggravii per le scuole né oneri per lo Stato. Esso rappresenta peraltro un segnale importante per le famiglie e gli istituti scolastici che, nell'ambito della propria autonomia, potranno altresì individuare percorsi innovativi.

Quanto al comma 2 dell'articolo 1, condivide le osservazioni della Presidente relatrice, dichiarando di preferire l'attuale riformulazione alla versione originaria.

Manifesta invece perplessità in ordine al nuovo testo dei successivi commi 3, 4 e 5, da cui è sparito il riferimento all'origine costituzionale del disturbo.

Esprime poi soddisfazione per il nuovo comma 3 dell'articolo 3, da cui è scomparso il riferimento all'istanza della famiglia, che – come aveva già avuto modo di osservare – rischiava di innescare un contenzioso.

Deplora infine la presenza di termini stranieri al comma 1 dell'articolo 4, che si augura possano essere sostituiti da sostantivi italiani nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Nel ringraziare la Presidente relatrice per l'ottimo lavoro svolto, dichiara conclusivamente il proprio voto favorevole, registrando con soddisfazione la convergenza unanime di tutti gli schieramenti politici.

Il senatore DAVICO (*LNP*) apprezza in modo particolare l'intento del disegno di legge di rimuovere gli ostacoli all'uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, contribuendo a dare piena attuazione a principi di carattere costituzionale.

Condivide altresì la prospettiva di una nuova didattica, di carattere individualizzato, che egli giudica centrale nell'evoluzione degli ordinamenti. In tale ottica, giudica positiva anche la formazione del personale prevista.

Nell'associarsi al clima collaborativo della Commissione, sottolinea inoltre l'importanza del provvedimento al fine di contrastare la dispersione scolastica degli alunni affetti da difficoltà di apprendimento, nonché altri fenomeni connessi, quali il bullismo.

Nel merito, reputa particolarmente interessanti le norme relative alla diagnosi precoce del disturbo, alle modalità didattiche personalizzate, alla flessibilità oraria dell'attività lavorativa dei genitori e al coinvolgimento del Ministero.

Preannuncia conseguentemente il proprio voto favorevole.

La senatrice CAPELLI (*RC-SE*) dichiara invece la propria astensione, pur apprezzando senz'altro lo spirito del provvedimento. In particolare, condivide alcune modifiche apportate rispetto al testo originario, fra cui ad esempio la soppressione del riferimento all'origine costituzionale del disturbo ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1. Auspica peraltro che, presso la Camera dei deputati, tali commi possano essere ulteriormente migliorati eliminando anche il riferimento al «disturbo».

Mantiene tuttavia insormontabili riserve sul comma 2 dell'articolo 1, atteso che alcune famiglie in condizioni di particolare disagio possono avere assoluta necessità di ricorrere al sostegno, soprattutto laddove la dislessia si sommi alla disgrafia e alla discalculia.

Nell'apprezzare pertanto l'intervento legislativo, che si rende indispensabile dato che le numerose circolari ministeriali in materia risultano disattese, deplora il mantenimento del comma 2 dell'articolo 1, che a suo avviso in parte ne vanifica le finalità. Auspica pertanto che tale comma venga soppresso almeno nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Dopo che la PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con separate votazioni, la Commissione approva i nove articoli di cui consta il nuovo testo proposto dalla Presidente relatrice per il disegno di legge n. 1169, non-

ché il disegno di legge nel suo complesso, conferendo mandato alla Presidente di apportare gli eventuali coordinamenti formali che si rendessero necessari. Restano conseguentemente assorbiti i disegni di legge nn. 502 e 1011.

La PRESIDENTE rivolge infine un sentito ringraziamento a tutte le forze politiche, convenendo che il testo avrebbe potuto essere più completo, ma esprimendo comunque soddisfazione per il risultato raggiunto. Manifesta altresì l'auspicio che le categorie interessate apprezzino il senso di responsabilità che ha animato la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1169

Art. 1

1.100 (testo 2)

FRANCO Vittoria

«Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia)

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito denominate DSA, quali difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA.

3. Ai fini della presente legge, la dislessia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.

4. Ai fini della presente legge, la disgrafia/disortografia è un disturbo che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.

5. Ai fini della presente legge, la discalculia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone.

Art. 2.*(Finalità)*

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA;
- b) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;
- c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;
- d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;
- e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;
- f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;
- g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, a partire dalla scuola dell'infanzia, e di riabilitazione per i soggetti con DSA;
- h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco dell'istruzione scolastica.

Art. 3.*(Diagnosi e riabilitazione)*

1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli alunni.

2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

3. La diagnosi di DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dell'alunno.

4. Il Ministero della pubblica istruzione può promuovere, anche mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

Art. 4.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie)

1. Al personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA, nell'ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici, anche con ricorso a strumenti di e-learning per la formazione on line.

2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto)

1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione.

2. Agli alunni con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, ai sensi delle disposizioni vigenti, tutte le misure utili a:

a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a vivere l'apprendimento in condizioni di benessere;

c) favorire il successo scolastico;

d) prevedere tecniche compensative, che possono comprendere anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, già attivabili a valere sulle risorse specifiche disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere, oppure la possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione di quelli ordinari;

e) prevedere, nei casi di alunni bilingui con DSA, strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l'insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi gradualmente adeguati di apprendimento, prevedendo anche l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi.

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio, ovvero l'assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione.

5. Le misure di cui al presente articolo sono da attuare senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della finanza pubblica.

Art. 6.

(Misure per l'attività lavorativa e sociale)

1. Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

2. I familiari fino al primo grado di alunni con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili.

3. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 2 sono demandate ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro della salute si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo

3. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 2, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

Art. 8.

(Competenze delle regioni e delle province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

Art. 9.

(Clausola di salvaguardia)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**NUOVO TESTO PROPOSTO DALLA RELATRICE E
APPROVATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISE-
GNO DI LEGGE N. 1169**

Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia)

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito denominate DSA, quali difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di *deficit* sensoriali.

2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA.

3. Ai fini della presente legge, la dislessia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.

4. Ai fini della presente legge, la disgrafia/disortografia è un disturbo che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.

5. Ai fini della presente legge, la discalculia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone.

Art. 2.

(Finalità)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA;

b) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;

- c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;
- d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;
- e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;
- f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;
- g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, a partire dalla scuola dell'infanzia, e di riabilitazione per i soggetti con DSA;
- h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco dell'istruzione scolastica.

Art. 3.

(Diagnosi e riabilitazione)

1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli alunni.
2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. La diagnosi di DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dell'alunno.
4. Il Ministero della pubblica istruzione può promuovere, anche mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

Art. 4.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie)

1. Al personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA, nell'ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici, anche con ricorso a strumenti di *e-learning* per la formazione *on line*.
2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione

per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto)

1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione.

2. Agli alunni con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, ai sensi delle disposizioni vigenti, tutte le misure utili a:

a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a vivere l'apprendimento in condizioni di benessere;

c) favorire il successo scolastico;

d) prevedere tecniche compensative, che possono comprendere anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, già attivabili a valere sulle risorse specifiche disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere, oppure la possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione di quelli ordinari;

e) prevedere, nei casi di alunni bilingui con DSA, strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l'insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi gradualmente adeguati di apprendimento, prevedendo anche l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi.

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio, ovvero l'assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione.

5. Le misure di cui al presente articolo sono da attuare senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della finanza pubblica.

Art. 6.

(Misure per l'attività lavorativa e sociale)

1. Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.
2. I familiari fino al primo grado di alunni con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili.
3. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 2 sono demandate ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro della salute si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 4.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo
3. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 2, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

Art. 8.

(Competenze delle regioni e delle province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

Art. 9.

(Clausola di salvaguardia)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 20 giugno 2007

82^a Seduta

Presidenza della Presidente
DONATI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia (n. 39)

(Parere al Ministro dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAZZARELLO (*Ulivo*) riferisce sul provvedimento in titolo, osservando come con la proposta di nomina si intenda porre fine alla pregiudizievole esperienza del commissariamento. Dopo aver brevemente illustrato l'*iter* previsto dall'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 per la nomina dell'organo di vertice dell'Autorità portuale, precisa come, nel caso di quella di Civitavecchia, esperite le procedure di cui al comma 1, dell'articolo 8, sia stato necessario utilizzare la procedura di cui al comma 1-*bis* dello stesso articolo.

Dopo aver dato brevemente conto dell'esperienza professionale del dottor Fabio Ciani, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina dello stesso a Presidente dell'Autorità portuale.

Il senatore CICOLANI (*FI*), pur ritenendo apprezzabile l'esperienza professionale del dottor Ciani, esprime un giudizio fortemente critico sulla procedura di nomina applicata dal Governo, la quale ha comportato il sostanziale svuotamento del ruolo delle Regioni.

Il senatore MONTINO (*Ulivo*), dopo aver dato conto delle principali vicende che hanno condotto al commissariamento dell'Autorità portuale di Civitavecchia, esprime il proprio avviso favorevole sulla proposta di nomina, ritenendo più che congrue le qualifiche professionali del dottor Ciani.

Il senatore GRILLO (*FI*), pur ritenendo il candidato più che idoneo a ricoprire l'incarico di organo di vertice dell'Autorità portuale, in ragione della sua comprovata esperienza professionale, esprime tuttavia un giudizio critico sulla procedura seguita dal Governo per la nomina, non essendo stata adeguatamente coinvolta la Regione.

Il senatore MARTINAT (*AN*), nell'associarsi al giudizio sostanzialmente positivo sulle qualifiche professionali del dottor Ciani, si esprime in senso critico nei confronti dell'*iter* procedurale seguito per la sua nomina, nel quale il ruolo della Regione è stato oltremodo compresso.

Il senatore Paolo BRUTTI (*SDSE*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta di nomina del dottor Ciani, ed osserva che l'applicazione della procedura di cui al comma 1-*bis*, secondo periodo, dell'articolo 8, si è resa necessaria in ragione dell'infruttuoso decorso del termine di trenta giorni per la formulazione della terna da parte del presidente della Regione.

Il senatore MAZZARELLO (*Ulivo*) precisa come in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1-*bis*, una volta esperite le procedure previste dal comma 1, nella perdurante inerzia della Regione, i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti possano chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione motivata.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori:

BALDINI (*FI*), Paolo BRUTTI (*SDSE*), CICOLANI (*FI*), FUDA (*Misto*, *PDM*), in sostituzione del senatore Cossiga, DONATI (*IU-Verdi-Com*), RUBINATO (*Aut*) in sostituzione del senatore Fazio, FILIPPI (*Ulivo*), GRILLO (*FI*), MARTINAT (*AN*), MASSA (*Ulivo*), MAZZARELLO (*Ulivo*), MONTINO (*Ulivo*), PALERMO (*RC-SE*) PAPANIA (*Ulivo*), PASETTO (*Ulivo*), Antonio BOCCIA (*Ulivo*) in sostituzione del senatore Procacci, RAME (*Misto*, *IDV*), VANO (*RC-SE*).

La proposta di parere favorevole sulla nomina del dottor Fabio Ciani è quindi approvata con 14 voti favorevoli, 3 schede bianche ed un'astensione.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità» (n. 94)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

La relatrice PALERMO (*RC-SE*) dà lettura di una proposta di parere favorevole, pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Il senatore MARTINAT (*AN*), dopo aver sottolineato la necessità che il testo della proposta di parere sia resa disponibile ai membri della Commissione in tempo utile per la seduta, svolge talune considerazioni sul processo di liberalizzazione che sta interessando il settore del trasporto ferroviario.

La proposta di parere favorevole, previa verifica del prescritto numero legale, è quindi posta ai voti ed approvata.

Schema di *addendum* n. 4 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (n. 103)

(Parere al Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 giugno scorso.

Il senatore CICOLANI (*FI*), nel lamentare la scarsa organicità degli interventi nel settore del trasporto ferroviario, i quali fra l'altro non sempre prevedono un adeguato coinvolgimento della Commissione, sottolinea la necessità che il Governo proceda all'adozione di un atto di indirizzo sull'intero settore.

Il senatore Paolo BRUTTI (*SDSE*), dopo aver dato conto della disciplina delle tracce orarie, svolge talune considerazioni sull'opportunità di un nuovo atto di indirizzo governativo sul settore ferroviario, anche con riferimento a quanto previsto dal disegno di legge n. 1644 recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali».

La presidente DONATI si esprime favorevolmente sull'opportunità che il Governo proceda alla tempestiva adozione di un atto di coordinamento e di indirizzo, rilevando inoltre la necessità che sulle questioni relative al trasporto ferroviario la Commissione proceda all'audizione delle parti sociali nonché del Ministro dei trasporti.

Il senatore MAZZARELLO (*Ulivo*) dopo aver formulato una proposta di parere favorevole, dichiara di concordare con l'opportunità di sollecitare l'adozione da parte del Governo di un atto di coordinamento e di indirizzo nel settore del trasporto ferroviario.

La proposta di parere favorevole, previa verifica del prescritto numero legale, è quindi posta ai voti ed approvata.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 94**

La 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato il provvedimento in titolo, con il quale si recepisce la direttiva 2004/50/CE che, insieme alle direttive 2004/49/CE in materia di sicurezza e 2004/51/CE sullo sviluppo del processo di liberalizzazione, costituisce il cosiddetto «secondo pacchetto ferroviario»;

apprezzato che lo schema di decreto legislativo provvede ad unificare, aggiornare ed armonizzare, in un unico testo legislativo, le normative nazionali vigenti che stabiliscono le condizioni necessarie a realizzare l'interoperabilità ferroviaria sia delle reti convenzionali che delle linee appartenenti al sistema Alta Velocità;

considerato che il recepimento della direttiva sull'interoperabilità è subordinato all'attuazione della direttiva 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, e che pertanto sarebbe auspicabile che il relativo schema di decreto legislativo di recepimento fosse al più presto sottoposto al parere della Commissione;

tenuto conto del fatto che il recepimento della direttiva 2004/50/CE è oltremodo urgente in considerazione dell'avvio da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia;

considerato, infine, che la costituzione della Direzione generale, articolata in uffici dirigenziali di seconda fascia, presso il Ministero delle infrastrutture non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica

esprime

PARERE FAVOREVOLE

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 20 giugno 2007

87^a Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CUSUMANO informa la Commissione che il ministro De Castro ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla seduta odierna della Commissione per il protrarsi della visita della Delegazione russa guidata dal vice premier Metved.

Informa comunque che il Ministro ha assicurato la sua disponibilità ad intervenire nel corso della prossima settimana, in data da concordare.

La Commissione prende atto.

Il presidente CUSUMANO, in relazione allo schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2007 (Atto n. 101), il cui parere deve essere reso entro il 25 giugno prossimo, propone di chiedere, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, una proroga di dieci giorni per l'espressione del parere.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 96)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 giugno scorso.

La senatrice ALLEGRINI (AN) richiama la complessità dello schema di decreto in esame, e evidenzia alcuni profili critici di natura costituzionale dell'Atto del Governo n. 96. Si sofferma, quindi, sul contenuto dell'articolo 1, comma 15, che ripristina il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, esprimendo un giudizio favorevole sulla riduzione a cinque del numero dei membri – rispetto alla composizione precedente dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche, formata da tredici membri – che comporterà dei risparmi di spesa. Richiama, inoltre, le considerazioni svolte dalla senatrice De Petris nel corso della seduta di ieri, dichiarando di condividere l'opportunità di escludere completamente dall'applicazione della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, i residui della lavorazione agricola che vengono riutilizzati nelle attività del comparto primario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente relatore CUSUMANO (*Misto-Pop-Udeur*) dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene, quindi, il sottosegretario MONGIELLO che ritiene condivisibili le osservazioni formulate dalla senatrice De Petris nel corso della seduta di ieri. Richiama, inoltre l'attenzione della Commissione sull'opportunità di mantenere il quadro legislativo vigente, con riferimento alle richieste di modifica, avanzate in seno alla Conferenza unificata, nel parere reso sullo schema di decreto in esame, dell'articolo 101, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, essendo preferibile lasciare immutato il testo attualmente in vigore. Rileva, infatti, che eliminando l'inciso indicato dalla Conferenza, dovrebbe sopprimersi anche tutto il restante periodo, in quanto l'articolo 101 disciplina lo scarico in acque superficiali delle acque provenienti da imprese di allevamento e non gli effluenti di allevamento la cui utilizzazione agronomica è invece già prevista dall'articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e regolamentata dal decreto 7 aprile 2006.

Il presidente relatore CUSUMANO (*Misto-Pop-Udeur*), richiamate le osservazioni emerse nel corso del dibattito, propone di esprimere delle osservazioni favorevoli con dei rilievi che evidenzino l'opportunità di un coinvolgimento del MIPAAF nella scelta dei membri del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, e sottolineino altresì l'opportu-

nità di escludere completamente dall'applicazione della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, i residui della lavorazione agricola che vengono riutilizzati in attività del comparto. Si riserva, inoltre, di integrare le osservazioni favorevoli con dei rilievi che tengano conto delle indicazioni avanzate dal rappresentante del Governo.

Interviene, brevemente, il senatore LOSURDO (AN), cui fornisce chiarimenti il presidente CUSUMANO (*Misto-Pop-Udeur*), per richiedere che, in generale, le proposte di parere formulate dai relatori vengano preventivamente distribuite ai membri della Commissione. Preannuncia, infine, che il suo Gruppo si asterrà sulla proposta di osservazioni favorevoli, con rilievi, avanzata dal relatore.

Interviene, brevemente, la senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) per fornire dei chiarimenti in merito alle considerazioni da lei formulate nel corso della seduta di ieri.

Previo intervento del senatore LOSURDO (AN), che ribadisce l'astensione del suo Gruppo, e del senatore PICCIONI (FI), che preannuncia un voto di astensione, il presidente CUSUMANO (*Misto-Pop-Udeur*), verificata la presenza del prescritto numero dei senatori pone in votazione la proposta di osservazioni favorevoli, con rilievi (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 15,40.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile (n. 9)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 marzo scorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CUSUMANO (*Misto-Pop-Udeur*) dichiara chiusa la discussione generale.

Il presidente CUSUMANO (*Misto-Pop-Udeur*), relatore, intervenendo in sede di replica, ricorda che la Commissione europea ha inoltrato al Consiglio e al Parlamento europeo, lo scorso giugno, una comunicazione relativa ad una riforma complessiva dell'OCM vino, sulla quale la Commissione agricoltura ha svolto un ampio dibattito. Nel rilevare che il documento presentato contiene una serie di misure ritenute rilevanti, dalla Commissione europea, al fine di affrontare le difficoltà del settore vitivinicolo, ricorda che il Parlamento europeo, lo scorso 15 febbraio, ha appro-

vato una risoluzione in cui, tra l'altro, veniva giudicato inadeguato e privo di giustificazione il programma di estirpazione dei vigneti proposto dalla Commissione europea e sul quale, sono state avanzate, nel corso del dibattito in Commissione, numerose perplessità. Richiama, quindi, l'importanza di difendere con forza, in tutte le sedi, comunitarie ed internazionali, la previsione di un adeguato sistema di etichettatura e delle denominazioni di origine dei vini per tutelare non solo il consumatore, ma anche il produttore. Conclude, auspicando che la riforma dell'OCM vino non penalizzi il comparto vitivinicolo italiano che rappresenta uno dei punti di forza del settore primario e costituisce uno strumento di valorizzazione e promozione del *made in Italy* all'estero. Dà quindi lettura di uno schema di risoluzione sull'atto comunitario in esame (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Interviene, quindi, la senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) che richiama l'opportunità di inserire, nello schema di risoluzione, proposto dal relatore, uno specifico richiamo alla necessità di evitare l'accoglimento acritico di pratiche di vinificazione estranee alla tradizione europea e che possono compromettere il rapporto di fiducia con i consumatori.

Il presidente relatore CUSUMANO (*Misto-Pop-Udeur*), nel condividere le osservazioni formulate dalla senatrice De Petris, si dichiara disponibile ad integrare conseguentemente lo schema di risoluzione già illustrata.

Il senatore BOSONE (*Aut*), dopo aver chiesto alcuni chiarimenti sul prosieguo dei lavori, a cui il presidente CUSUMANO fornisce delle precisazioni, si riserva di intervenire in altra seduta.

Il sottosegretario MONGIELLO interviene richiamando i contenuti principali della proposta di riforma dell'OCM vino avanzata dalla Commissione europea. Si sofferma, in particolare, sul programma di estirpazione dei vigneti, richiamando le conseguenze che questa produrrebbe sull'agricoltura nazionale, con particolare riguardo al potenziale produttivo, anche in considerazione del fatto che l'Italia risulta fra i maggiori produttori di vino dell'Unione europea. Richiama, inoltre, l'importanza di prevedere il divieto per l'importazione di mosti da Paesi terzi, al fine di salvaguardare il comparto vitivinicolo europeo e di rispettare le pratiche enologiche tradizionali che contraddistinguono la produzione italiana ed europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E CONVOCAZIONE
PER DOMANI*

Il presidente CUSUMANO avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato oggi, al termine della seduta plenaria, per la programmazione dei lavori, non avrà luogo ed è convocato per domani, giovedì 21 giugno, al termine della seduta, già convocata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 96

La 9^a Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo; per quanto di competenza, esprime osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

a) sottolinea l'opportunità che venga previsto, nella scelta dei membri del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, istituito presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, un coinvolgimento anche del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in considerazione dei riflessi che l'emergenza idrica ha sull'intero comparto primario, facendo rilevare l'opportunità di rivedere il quadro legislativo di riferimento in materia di utilizzo delle risorse idriche, al fine di salvaguardare le produzioni agricole, in considerazione degli effetti negativi sull'agricoltura prodotti dai cambiamenti climatici.

Preso, inoltre, atto che, per quel che riguarda i materiali di origine agricola reimpiegati in processi aziendali, per la produzione di fertilizzanti o mangimi e a fini energetici, la formulazione proposta prevede, all'articolo 1, comma 22, che modifica l'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'esclusione dall'applicazione della relativa disciplina, a condizione che vi sia una legge specifica che ne disciplini la gestione; osservato che alcuni problemi interpretativi in tal senso si sono già riscontrati, in conseguenza del diverso atteggiamento degli enti di controllo a livello locale, soprattutto per gli effluenti zootecnici che, se destinati alla produzione di energia, spesso vengono considerati rifiuti, imponendo alle aziende le regole relative alla compilazione del formulario e allo stoccaggio e che un analogo problema interpretativo si registra altresì per alcuni sottoprodotti della lavorazione dei cereali – come la lolla del riso – anch'essa integralmente riutilizzata a fini energetici.

b) Sottolinea, pertanto, l'opportunità di inserire, nell'articolo 1, comma 22 dello schema di decreto in esame, nella parte in cui modifica l'articolo 185, al comma 1, dopo la lettera *a)*, n. 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le seguenti lettere:

«*a-bis*) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali, vegetali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli, quali gli impianti per la produzione di biogas, che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza; materiali litoidi e terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali

pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici; sottoprodotti della lavorazione dei cereali e del riso;

a-ter) materie fecali e vegetali di provenienza agricola e agroalimentare destinate alla produzione di energia da biomassa, in impianti aziendali ed interaziendali, alla produzione di fertilizzanti, ai trattamenti di cui all'allegato III del Decreto 7 aprile 2006;».

Richiama, inoltre, l'attenzione della Commissione sul fatto che resta ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato.

Infine, richiama l'attenzione della Commissione sulla opportunità che le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative ai criteri generali della disciplina degli scarichi, con particolare riguardo all'articolo 101, comma 7, lettera *b*), del citato decreto legislativo, non siano modificate.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 9

«Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile»

La 9^a Commissione permanente del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario n. 9, relativo alla proposta di riforma del mercato vitivinicolo europeo,

premesso che:

la Commissione europea ha inoltrato al Consiglio e al Parlamento europeo, lo scorso giugno, una Comunicazione relativa ad una riforma complessiva dell'OCM vino sulla quale la Commissione agricoltura del Senato ha svolto un ampio dibattito anche a seguito delle audizioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dei parlamentari membri della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, delle organizzazioni professionali agricole e delle realtà associative e imprenditoriali coinvolte dalla riforma in esame;

nel documento presentato dalla Commissione europea sono contenute una serie di misure ritenute rilevanti al fine di affrontare le difficoltà del settore vitivinicolo, dovute, secondo la Commissione europea, ad una serie di fattori tra cui la diminuzione costante dei consumi, avvenuta, tra l'altro, in una fase di stasi nelle esportazioni, peraltro accompagnata da un contestuale incremento delle importazioni e da una crescente sovrapproduzione negli ultimi anni;

la riforma in esame, inoltre, consentirà ai produttori, secondo la Commissione europea, di raggiungere in tempi rapidi un maggiore grado di competitività per affrontare le sfide legate alla globalizzazione dei mercati;

la proposta della Commissione europea può essere presa in considerazione solo se inquadrata come misura accessoria nel quadro di una strategia complessiva volta a potenziare la competitività del settore vitivinicolo europeo nel mondo, attraverso delle misure tese a riequilibrare la domanda e l'offerta; e che risulta pertanto contraddittoria la proposta della stessa Commissione di consentire la trasformazione in vino di mosti importati in Europa da Paesi terzi;

considerato inoltre che:

il settore vitivinicolo ha registrato, negli ultimi anni, a livello europeo, una produzione annuale media di 178 milioni di ettolitri, con un valore complessivo di circa 16 miliardi di euro;

nella classifica dei produttori europei l'Italia è seconda subito dopo la Francia, mentre l'Unione europea, da un punto di vista commerciale, attualmente esporta i suoi vini per un valore complessivo di 15 miliardi di euro;

a livello occupazionale le imprese europee del settore vitivinicolo impiegano più di un milione e mezzo di lavoratori a tempo pieno e che l'Italia rappresenta più di un terzo di tutti i lavoratori, impiegati nel comparto negli altri paesi dell'Unione europea;

la produzione vitivinicola europea è caratterizzata per circa un 40 per cento dai cosiddetti vini da tavola e per circa un 60 per cento da vini di qualità prodotti in determinate aree e tutelati da specifici marchi;

il settore della viticoltura rappresenta una importante realtà per lo sviluppo economico delle aree interessate grazie anche alla promozione del turismo e in ragione del valore tradizionale che la coltivazione delle viti riveste in molte aree rurali;

rilevato inoltre che:

il Parlamento europeo ha approvato, lo scorso 15 febbraio, una risoluzione in cui veniva giudicato inadeguato e privo di giustificazione il programma di estirpazione dei vigneti e di liberalizzazione integrale dei diritti di impianto proposto dalla Commissione europea; in tale risoluzione, inoltre, veniva espresso un orientamento negativo al trasferimento degli stanziamenti dal primo al secondo pilastro, rilevando che il complesso delle misure avanzate dalla Commissione rischia di penalizzare la diversità dei vini europei;

ribadito che:

va in ogni caso assicurato il mantenimento delle risorse finanziarie destinate al settore, lasciando intatto l'ammontare degli stanziamenti per ciascun Paese, valutando positivamente l'introduzione di un «envelope» nazionale, da utilizzare per misure di promozione e di rafforzamento della competitività delle imprese del settore, alla luce anche delle normative sugli aiuti di Stato;

impegna il Governo:

a difendere e possibilmente a incrementare il *budget* complessivo destinato al settore, anche al fine di indirizzare parte delle risorse alle attività di riconversione delle zone di produzione meno competitive;

a valutare attentamente l'ipotesi di trasferimento delle risorse del settore vitivinicolo dal primo al secondo pilastro, sostenendo la necessità di procedere, come avvenuto già per altri settori, all'assegnazione delle relative risorse sulla base del criterio storico per evitare che il recente ingresso di nuovi Paesi, a forte vocazione agricola, nell'Unione europea,

possa pregiudicare la disponibilità delle risorse per il comparto, producendo degli effetti negativi sull'intero settore vitivinicolo nazionale;

ad operare, a livello comunitario anche attraverso il ricorso ad una serie di alleanze strategiche con altri Paesi dell'Unione europea per arrivare all'adozione, nell'ambito di tale riforma, come già avvenuto proficuamente con le alleanze siglate nell'ambito della riforma dell'OCM ortofrutta con i Paesi dell'area mediterranea, di misure che salvaguardino e tutelino le peculiarità e le tipicità che contraddistinguono da sempre il patrimonio vitivinicolo italiano;

ad esprimere un orientamento contrario alla proposta della Commissione europea di procedere alla estirpazione di 400.000 ettari di vigneto, per i gravi danni che tale intervento produrrebbe sull'agricoltura nazionale e in considerazione dell'attuale tendenza che vede gli altri paesi extraeuropei predisporre dei nuovi impianti; e, in ogni caso, a operare perché siano fissati criteri di estirpazione che non penalizzino i Paesi con maggiore potenziale produttivo, prevedendo la possibilità, per gli Stati, in applicazione del principio di sussidiarietà, di limitare in alcuni casi l'accesso ai premi di estirpazione e comunque di individuare le aree per le estirpazioni, al fine di difendere anche le aree più marginali di collina e di montagna, dato il forte rilievo economico e ambientale delle produzioni vitate;

a prevedere un'adeguata opera di ristrutturazione degli impianti dei vigneti stessi e a sostenere delle campagne di promozione commerciale che consentano l'aumento dei consumi e la diffusione del vino europeo in mercati diversi da quello comunitario;

ad applicare, in maniera graduale, il processo di liberalizzazione degli impianti prevedendo, in ogni caso, che l'avvio di tale procedura non avvenga prima del 2013;

a prevedere delle forme di aiuto diretto ai viticoltori, che consentano la ristrutturazione degli impianti e il potenziamento delle proprie aziende per aumentarne il grado di competitività sul mercato globale, individuando una serie di risorse adeguate da destinare per il superamento e la gestione delle crisi di mercato così come già previsto anche nella riforma dell'OCM ortofrutta;

a configurare la distillazione come distillazione di soccorso (solo in particolari circostanze climatiche o ambientali), mantenendo al contempo la distillazione dei sottoprodotti;

a valutare con attenzione le problematiche legate allo zuccheraggio, sostenendo la proposta di divieto dell'utilizzo di zucchero per aumentare il grado alcolico del vino;

a mantenere il divieto di vinificare mosti di importazione;

a difendere con forza, in tutte le sedi, il sistema di etichettatura e delle denominazioni d'origine dei vini per tutelare non solamente il consumatore, ma anche il produttore; a questo proposito, si segnala la necessità di agire, anche attraverso degli accordi in sede comunitaria, per garantire, nel corso dei negoziati WTO la difesa delle peculiarità e delle tipicità dei vini nazionali;

a prevedere un sistema adeguato di etichettatura volto a garantire la rintracciabilità del prodotto, evitando, inoltre, l'indicazione per i vini da tavola, nell'etichetta, del vitigno di provenienza e dell'annata;

a sostenere, infine, con tutte le strumentazioni necessarie, le esportazioni, favorendo la presenza dei prodotti nazionali nei mercati internazionali, in considerazione del recente considerevole aumento delle esportazioni dei vini italiani sui mercati esteri che costituiscono uno strumento di valorizzazione e promozione del *made in Italy* all'estero.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 20 giugno 2007

65^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stradiotto.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio internazionale, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2007 (n. 102)

(Parere al Ministro del commercio internazionale, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione)

Riprende l'esame dell'atto in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore STANCA (*FI*) propone uno schema di parere favorevole con osservazioni ed una raccomandazione (allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore GIARETTA (*Ulivo*), dando atto che la proposta testé illustrata recepisce il senso del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, suggerisce alcune modifiche, che il RELATORE dichiara di accogliere.

Il presidente SCARABOSIO, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione la proposta di parere testé riformulata, che la Commissione approva all'unanimità (allegata al resoconto).

Schema di decreto ministeriale concernente la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo (n. 100)

(Parere al Ministro per lo sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 52, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dell'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

Riprende l'esame dell'atto in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GARRAFFA (*Ulivo*) propone uno schema di parere favorevole con una raccomandazione (allegato al presente resoconto).

Il senatore PECORARO SCANIO (*IU-Verdi-Com*) chiede di aggiungere un'ulteriore raccomandazione affinché il Governo illustri lo stato di attuazione del comma 842 della legge finanziaria 2007.

Il relatore GARRAFFA (*Ulivo*) dichiara di accogliere il suggerimento del senatore Pecoraro Scanio.

Il senatore POSSA (*FI*) esprime il proprio dissenso sulla proposta di parere formulata dal Relatore. Le considerazioni svolte in premessa dello schema di parere, a suo avviso, sembrano più propriamente riferirsi alla precedente legge finanziaria e pertanto in questa sede andrebbero espresse valutazioni di diverso tenore, coerentemente con l'attuale normativa.

Ricorda inoltre di avere chiesto chiarimenti al Governo relativamente alla quota di fondi destinata alle Regioni ricadenti nell'Obiettivo 1 e alla quota di risorse che saranno distribuite nell'ambito delle cinque aree strategiche.

Il senatore STANCA (*FI*), ricordando le perplessità già espresse nel suo intervento in discussione generale, ritiene senz'altro opportuno che il Governo sia chiamato a riferire per illustrare le iniziative che intende intraprendere per la competitività e lo sviluppo. Ci si trova infatti di fronte ad un'innovazione di metodo importante e occorre effettuare una approfondita verifica in ordine ai criteri di scelta delle cinque aree strategiche. Ribadisce, a tale proposito, i dubbi già evidenziati sull'opportunità di concentrare in capo ad un Ministro scelte determinanti, con il duplice rischio che l'autorità politica non sia in grado di comprendere le innovazioni tecnologiche che si affacciano nella realtà economico-industriale e che, d'altro canto, tale autorità sia oggetto di pressioni da parte di gruppi di interesse.

Il sottosegretario STRADIOTTO, rispondendo alle richieste di chiarimenti del senatore Possa, precisa che non è prevista una ripartizione delle somme sul piano territoriale: tuttavia, alcune delle risorse, come i contratti di programma, saranno destinate all'85 per cento alle aree disagiate. Ricorda inoltre che in base al comma 842 della legge finanziaria 2007 il fi-

nanziamento dei progetti di innovazione industriale verrà disposto con un successivo decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nonché previo parere delle Commissioni parlamentari. Rileva infine come l'entità e la distribuzione dei finanziamenti dipenderanno dalle proposte che saranno presentate con riferimento ai relativi bandi.

Il relatore GARRAFFA (*Ulivo*), con riferimento ai rilievi critici dei senatori Possa e Stanca, osserva che non si può pretendere che l'atto in esame sia onnicomprensivo, anche perché non tutte le aree di intervento strategico ricadono nella competenza della Commissione industria, come ad esempio il settore delle telecomunicazioni. Ribadisce tuttavia la convinzione che l'atto in esame sia in piena sintonia con la Strategia di Lisbona e sia connotato da elementi di continuità con il Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione (PICO), approvato dal precedente Governo nell'ottobre 2005 proprio per conseguire gli obiettivi della suddetta strategia.

Il senatore STANCA (*FI*) rileva che proprio tale atto, citato dal Relatore, individuava le infrastrutture immateriali e quindi le telecomunicazioni come uno dei settori prioritari di intervento strategico per lo sviluppo e la crescita economica.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il presidente SCARABOSIO pone quindi in votazione lo schema di parere del Relatore favorevole con raccomandazioni, come riformulato nel corso della seduta, che risulta accolto dalla Commissione (pubblicato in allegato).

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 96)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il presidente relatore SCARABOSIO (*FI*) integra l'esposizione svolta nella seduta del 13 giugno, sottolineando che dalla relazione illustrativa del Governo si evince che le modifiche proposte sono in larga parte dettate dall'esigenza di adeguare la normativa nazionale in tema di norme ambientali alle direttive comunitarie, onde evitare, tra l'altro, le pesanti sanzioni per inadempimento recentemente inasprite.

Ritiene altresì di dover segnalare che le modifiche proposte al codice ambientale solo in minima parte recepiscono i rilievi delle Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata.

Venendo ai contenuti del provvedimento, osserva che emerge un atteggiamento di fondo ancora una volta radicalizzato ideologicamente contro le categorie produttive, dimenticando la necessità di sostenere la competitività delle nostre aziende che sul mercato globale si ritrovano a competere con concorrenti di altre parti del mondo che non si curano di rispettare alcuna normativa ambientale, riuscendo così ad avere costi di produzione molto bassi. Mancano infatti, sia nella parte generale che nell'esame specifico delle norme, riferimenti o richiami all'operatività delle aziende ed alla difficoltà delle stesse di adeguarsi alla normativa così come modificata, nonchè ai costi che tale adempimento comporterebbe.

Ritiene, al contrario, che un legislatore accorto e sensibile alle aspettative di sviluppo del Paese dovrebbe prestare la massima attenzione, nell'adeguare la legislazione nazionale alle direttive comunitarie, all'esigenza di non gravare le aziende con continui adempimenti che incidono pesantemente sui costi di impresa.

Sulla base delle suddette considerazioni, il Presidente relatore preannuncia che sottoporrà alla Commissione uno schema di osservazioni di tenore favorevole con taluni rilievi. Questi sono riferiti in primo luogo ai commi 8 e 9 (dell'unico articolo di cui si compone il provvedimento) che comportano un aggravio di costi per le aziende, poichè prescrivono che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico di ciascuno stabilimento e rendono obbligatoria la fissazione di valori limite di emissione più restrittivi.

Anche il comma 12 pone un pesante ostacolo all'efficienza delle aziende che sono già vessate dalle molteplici richieste di autorizzazioni burocratiche che ne rallentano l'operatività.

Il comma 14 è foriero di incertezza giuridica per gli operatori economici, in quanto esclude la facoltatività dell'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato, rinviando a nuove disposizioni la possibilità di consentire delle eccezioni, le cui fattispecie non sono però definite.

Il comma 15, che prevede la ricostituzione di un Comitato di vigilanza e di un Osservatorio precedentemente soppressi, per far posto ad un'Autorità anch'essa soppressa, in virtù di un decreto in corso di pubblicazione, comporta continue variazioni dello scenario giuridico di riferimento, causando gravi difficoltà, se non la paralisi organizzativa, agli operatori economici.

Il comma 18, introducendo lo strumento degli accordi ambientali, comporta per le aziende un'ulteriore variazione nell'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti.

Il comma 26, infine, eliminando i criteri di determinazione delle condizioni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, rischia di creare una difformità di disciplina fra Comuni, che discrezionalmente possono determinare nel proprio ambito territoriale tali criteri.

Il PRESIDENTE, dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione sui rilievi testè illustrati in qualità di Relatore sul provvedimento in esame, propone di rinviare il conseguente dibattito per gli opportuni approfondimenti, ad una prossima seduta.

La Commissione concorda e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente SCARABOSIO avverte che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori delle prossime settimane.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SCARABOSIO avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 21 giugno alle ore 8,30 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 102

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- l'attuale assetto del Governo comporta che la ripartizione degli stanziamenti interessi anche la Presidenza del Consiglio per il turismo, con possibili sovrapposizioni delle attività;

- i fondi, sia pur limitati rispetto alle esigenze di sostenere i nostri rapporti economici internazionali, sono distribuiti in modo frazionato tra una molteplicità di iniziative con il rischio di diminuire la loro efficacia;

e con la seguente raccomandazione:

per il futuro, il sostegno finanziario al nostro commercio internazionale avvenga in modo che la percentuale delle risorse finanziarie direttamente destinate all'impresa interessata sia aumentata notevolmente e che si proceda alla razionalizzazione e semplificazione della molteplicità di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi preposti al sostegno del commercio internazionale.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 102**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– la materia del turismo, con l'attuale assetto del Governo, interessa l'apposito Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio ed occorre evitare ogni possibile sovrapposizione di attività;

– i fondi, sia pur limitati rispetto alle esigenze di sostenere i nostri rapporti economici internazionali, sono distribuiti tra una molteplicità di iniziative e va attentamente valutato il rischio di diminuire l'efficacia dei singoli interventi;

e con la seguente raccomandazione:

per il futuro, il sostegno finanziario al nostro commercio internazionale avvenga in modo che la percentuale delle risorse finanziarie direttamente destinate alle imprese interessate venga aumentata notevolmente e che si proceda alla razionalizzazione e semplificazione della molteplicità di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi preposti al sostegno del commercio internazionale.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 100

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

apprezzando che l'accorpamento dei fondi, così come citato al comma 841 dell'articolo 1 della finanziaria 2007, non ha maturato una riduzione del Fondo unico ma anzi ha registrato un aumento delle risorse a partire già dal 2007;

tenuto conto che l'atto rispetta una parte significativa degli obiettivi fissati con la Strategia di Lisbona,

esprime parere favorevole e raccomanda

che il Governo individui un percorso che consenta la improrogabile riduzione dei tempi di erogazione delle risorse a favore delle imprese, evitando eccessivi passaggi burocratici che stridono con i tempi del mercato.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 100**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

apprezzando che l'accorpamento dei fondi, così come citato al comma 841 dell'articolo 1 della finanziaria 2007, non ha maturato una riduzione del Fondo unico ma anzi ha registrato un aumento delle risorse a partire già dal 2007;

tenuto conto che l'atto rispetta una parte significativa degli obiettivi fissati con la Strategia di Lisbona,

esprime parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

che il Governo individui un percorso che consenta la improrogabile riduzione dei tempi di erogazione delle risorse a favore delle imprese, evitando eccessivi passaggi burocratici che stridono con i tempi del mercato;

e che, altresì, illustri lo stato di attuazione del comma 842 della legge finanziaria 2007 relativo ai Progetti di innovazione industriale, che risultano essere l'elemento più innovativo introdotto, anche in termini di dimensionamento economico.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 20 giugno 2007

69^a Seduta

Presidenza del Presidente

TREU

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario MONTAGNINO risponde all'interrogazione n. 3-00223, evidenziando preliminarmente che la Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPDAP è finanziata con un contributo sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti pari allo 0,35 per cento, ai sensi del comma 242 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, ed ha una propria autonomia economica e finanziaria.

Dagli elementi forniti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, risulta che le entrate assicurano un apporto finanziario annuo di circa 400 milioni di euro, mentre il bilancio della gestione supera i 2 miliardi di euro, a seguito dell'erogazione delle prestazioni creditizie e sociali previste dal decreto ministeriale n. 463 del 1998, per le quali l'Istituto stesso fruisce, oltre che delle entrate contributive, anche delle risorse versate alla tesoreria unica, derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti.

Il bilancio di previsione della spesa relativo alla gestione degli anni 2004-2006 – prosegue il Sottosegretario – ha destinato circa un miliardo e mezzo ad erogazioni di prestiti a tassi agevolati, 400 milioni di euro all'erogazione di mutui ipotecari edilizi, circa 150 milioni a prestazioni sociali a favore di giovani, figli e orfani di iscritti e pensionati e ad anziani, e per l'anno 2006, ulteriori 250 milioni di euro alla costruzione di alloggi in cooperative di pubblici dipendenti.

Premesso che l'articolo 1 del Regolamento vigente per la erogazione dei mutui ipotecari edilizi prescrive che le istanze possano essere soddisfatte nell'ambito delle disponibilità previste in bilancio, il rappresentante del Governo fa presente che le domande di mutui ipotecari edilizi nel corso dell'anno 2006 hanno registrato una eccezionale espansione.

Infatti, gli incrementi del tasso ufficiale di sconto, il caro affitti, i bassi tassi di interesse praticati dall'Istituto, la forte tensione di carattere abitativo e il conseguente massiccio aumento delle richieste per l'acquisto della prima casa di abitazione hanno determinato un eccezionale flusso di domande di mutui, con la conseguenza che lo stanziamento, previsto nel bilancio della gestione per i mutui ipotecari edilizi e pari a 400 milioni di euro, si è rivelato insufficiente.

Allo scopo di soddisfare il maggior numero di utenti – prosegue il Sottosegretario – l'INPDAP ha individuato ulteriori risorse stornandole da altri capitoli del bilancio della gestione, tra i quali quello destinato alla costruzione di alloggi in cooperative di pubblici dipendenti – dal momento che le cooperative che avevano presentato la richiesta di finanziamento non avevano prodotto l'intera documentazione necessaria – e quello relativo alla concessione dei piccoli prestiti e dei prestiti pluriennali.

Tale iniziativa ha consentito di poter direttamente elevare a circa 1.000 milioni di euro il *budget* finalizzato all'erogazione per i mutui edilizi ipotecari, stanziamento che il consiglio di amministrazione dell'Istituto con delibera del 3 ottobre 2006 ha ulteriormente integrato per altri 300 milioni di euro; quindi le risorse destinate a tale prestazione sono state pari, nel 2006, a oltre 1.300 milioni di euro.

Pertanto, nel corso dell'anno 2006 sono stati stipulati 8.937 mutui riguardanti le domande pervenute nel 2006 – per un importo pari a 1.120.721.468,65 euro – di gran lunga superiori al numero complessivo dei 2.800 rogiti stipulati nell'intero 2005 e sono pervenute complessivamente domande per circa 14.000 mutui – per una spesa di oltre euro 1.783.318.000 – i cui rogiti dovranno essere completati nell'anno corrente.

Occorre precisare, che l'ente, nel 2004, allo scopo di scongiurare, nel caso di impossibilità di acquisizione delle prestazioni dirette dell'Istituto, il ricorso al mercato privato – che talvolta pratica condizioni particolarmente onerose – aveva stipulato, a seguito di una specifica procedura, una convenzione con due banche per la erogazione di prestiti e mutui in favore degli utenti.

Per quanto riguarda l'anno corrente, l'esiguità delle risorse disponibili per la erogazione dei mutui diretti – in attesa che nel prossimo futuro la quota di rientri da ammortamenti ricostituiscia le condizioni di autonomia finanziaria della gestione – ha indotto gli organi dell'Istituto a ricercare, con una procedura trasparente, soluzioni vantaggiose, che possano risultare più favorevoli rispetto a quelle del libero mercato e comunque temporalmente stabili.

L'INPDAP ha poi precisato – prosegue il Sottosegretario – che il vigente regolamento dei mutui ipotecari edilizi, nel prevedere la possibilità per il richiedente di ottenere il finanziamento per l'acquisto di una abita-

zione distante più di 100 chilometri dal comune di residenza, obbliga il mutuatario a trasferirvi la residenza stessa entro 18 mesi dalla stipula del contratto di mutuo, pena la risoluzione dello stesso.

Pertanto, non si tratta di acquisto di seconda casa, ma di finanziamento per l'acquisto della casa di abitazione nell'abituale località di effettiva residenza del lavoratore iscritto alla gestione credito INPDAP.

La senatrice ALFONZI (RC-SE) si dichiara soddisfatta per la risposta del rappresentante del Governo, dalla quale si evince che la situazione segnalata nell'atto ispettivo in corso di trattazione è avviata a positiva soluzione, a tutela degli interessi dell'Istituto e degli iscritti. Osserva quindi che si dovrebbe rivedere l'articolo 9 del regolamento dell'INPDAP per la erogazione dei mutui ipotecari edilizi, nella parte in cui si pone, come condizione per l'accesso al mutuo, l'obbligo di esibire la copia autenticata del documento attestante l'avvenuto versamento dell'anticipo per l'acquisto dell'abitazione; secondo la senatrice Alfonzi, infatti, tale disposizione, così come formulata, rischia di creare difficoltà al richiedente, e dovrebbe pertanto essere modificata, prevedendo che l'obbligo di esibizione della predetta documentazione sorga successivamente alla concessione del mutuo.

Il sottosegretario MONTAGNINO risponde quindi all'interrogazione n. 3-00277, relativa alla situazione aziendale della Elsag Gest S.p.A., evidenziando preliminarmente, sulla base degli accertamenti ispettivi effettuati in merito dalla competente direzione provinciale del lavoro di Genova, che la società Elsag Gest S.p.A. sorge a seguito di un'esternalizzazione dei servizi amministrativi da parte della Finmeccanica, nel 1995, ed assume l'attuale denominazione a partire dal 1997, rimanendo sempre controllata al 100 per cento da Elsag S.p.A.

Attualmente sono attivi sei centri servizio – Genova, Milano, Napoli, Firenze, Roma e Torino – e a Napoli ha sede il centro di produzione degli adempimenti fiscali e previdenziali.

A partire dall'anno 2004, a seguito del cambiamento del *management* in Elsag, muta anche la missione aziendale, che si concentra su automazione e *security*, con dismissione di tutte quelle funzioni non rientranti nel *core-business*: attualmente, la società ha in organico 217 dipendenti, di cui un dirigente.

La cessione del 70 per cento del pacchetto azionario di Elsag Gest al gruppo Data Management S.p.A. si colloca in questa ottica.

Il Ministero dello sviluppo economico – prosegue il Sottosegretario – che ha seguito le vicende della società in questione, interpellato in merito, ha comunicato che è ripreso il confronto già avviato il 9 gennaio scorso sulle prospettive della società, il cui capitale, già integralmente detenuto da Finmeccanica, è stato da questa ceduto al gruppo Data Management.

Alla riunione erano presenti i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di Finmeccanica, dell'Elsag Gest e della Data Manage-

ment, oltre alle organizzazioni sindacali nazionali, territoriali ed ai rappresentanti aziendali.

Per quanto concerne le garanzie occupazionali, a seguito di presentazione del piano industriale da parte dell'acquirente, Elsag e Finmeccanica hanno predisposto un documento, nel quale viene confermato l'impegno dell'Elsag a trasferire nei confronti dell'acquirente alcune garanzie industriali, produttive ed occupazionali nell'arco del triennio 2006-2008.

In particolare, nel documento, si evince la conferma dei livelli occupazionali, nonché della localizzazione degli attuali insediamenti produttivi, il mantenimento dei trattamenti economici e normativi, la continuità pluriennale contrattuale di erogazione di servizi nei confronti delle aziende del gruppo Finmeccanica.

Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, evidenziando che la Finmeccanica – società di natura pubblica – ha inopportunamente trasferito talune attività alla Data Management, le cui condizioni economiche non risultano pienamente soddisfacenti, come si evince anche dalla richiesta avanzata alle organizzazioni di categoria dalla stessa azienda, di sottoscrivere una proposta riguardante l'incentivazione alle dimissioni per settanta lavoratori, nonché dal ventilato slittamento dei pagamenti ai dipendenti dei premi di produttività per il 2008.

L'esternalizzazione operata dalla Finmeccanica presenta quindi forti criticità non solo sotto il profilo finanziario – tanto più se si tiene presente la sopra richiamata natura pubblica di tale società – ma anche sul piano occupazionale, considerata la difficile situazione economica della Data Management, che potrebbe in futuro incidere negativamente sui rapporti di lavoro instaurati dalla stessa.

Il presidente TREU avverte che lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è concluso.

La seduta termina alle ore 15,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 20 giugno 2007

87^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

SILVESTRI

indi del Presidente

MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1598) Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero – professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

(Rinvio dell'esame)

Il presidente SILVESTRI, prima di invitare il senatore Bodini ad illustrare il disegno di legge in titolo, cede la parola al senatore Polledri che chiede di intervenire.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) ritiene preferibile completare la discussione generale sul disegno di legge n. 1517, recante nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici, prima di avviare l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore MASSIDDA (*DCA-PRI-MPA*) concorda con tale proposta, auspicando peraltro che si eviti un'inopportuna accelerazione dell'*iter* legislativo riferito al disegno di legge in titolo.

Il relatore BODINI (*Ulivo*), riservandosi di intervenire in un secondo momento per l'illustrazione del provvedimento in titolo, richiama l'esigenza di non ritardare ulteriormente l'avvio dell'esame, tanto più in considerazione dell'imminente scadenza del termine, introdotto dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 248 del 2006, oltre il quale non sarà più consentito alla dirigenza sanitaria di continuare a svolgere l'attività professionale in locali esterni rispetto a quelli appositamente adibiti dalle strutture sanitarie di appartenenza. Dichiaro comunque la propria disponibilità ad attendere che l'avvio dell'esame del provvedimento in titolo abbia luogo a conclusione della discussione generale sul disegno di legge n. 1517 in materia di defibrillatori.

Recependo gli orientamenti dei Gruppi parlamentari, il PRESIDENTE rinvia l'esame del disegno di legge in titolo.

(1517) Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che era proseguita la discussione generale.

Il relatore TOMASSINI (*FI*) lamenta l'assenza del rappresentante del Governo, sottolineando la valenza politica del dibattito in corso e l'opportunità di poter avere una fattiva interlocuzione con l'Esecutivo.

La senatrice BIANCONI (*FI*) dichiara la propria intenzione di svolgere il proprio intervento in discussione generale alla presenza di un rappresentante del Governo.

Il presidente SILVESTRI fa presente che la presenza del Rappresentante del Governo, per quanto opportuna non è obbligatoria per l'esame di provvedimenti in sede referente. Informa peraltro che il sottosegretario Zucchelli ha assicurato la propria presenza nel corso dell'odierna seduta e invita pertanto i senatori iscritti a parlare – che non ritengano indispensabile attendere il rappresentante del Governo – ad intervenire nella discussione generale.

Il senatore BODINI (*Ulivo*), senza disconoscere l'utilità di una maggiore diffusione dei defibrillatori, precisa che tale strumento ha un'efficacia circoscritta ai soli casi di fibrillazione ventricolare. Occorre inoltre, a suo avviso, procedere a meglio identificare i luoghi di detenzione dei defibrillatori, anche in considerazione dell'entità delle risorse stanziati dal provvedimento, evitando un'eccessiva estensione che possa vanificare le finalità del provvedimento.

Coglie peraltro l'occasione per sottolineare che, se da un lato è importante assicurare un'adeguata formazione, dall'altro, è altresì opportuno riconoscere che l'utilizzo improprio dei defibrillatori non determina alcun danno nei confronti del paziente.

Il PRESIDENTE, dopo aver rivolto un saluto di benvenuto al sottosegretario Zucchelli, nel frattempo intervenuto ai lavori della Commissione, dà la parola alla senatrice Baio.

La senatrice BAIO (*Ulivo*) si sofferma sulla rilevanza delle esperienze compiute nelle comunità locali in relazione all'utilizzo dei defibrillatori e all'educazione all'emergenza, osservando come già esistano collaudati percorsi di formazione e una diffusa sensibilità rispetto al tema in esame. Ritiene inoltre necessaria un'adeguata copertura finanziaria per garantire un'opportuna diffusione dei defibrillatori.

Il relatore TOMASSINI (*FI*) ribadisce l'esigenza di definire con priorità le finalità del provvedimento in titolo ed in particolare se si intenda assicurare ai defibrillatori una diffusione analoga a quella di dispositivi di protezione civile ovvero riservarli alle strutture e agli operatori sanitari. In proposito, si tratta a suo avviso di una esigenza imposta anche dallo stanziamento recato nel provvedimento, che – se anche non venisse utilizzato per finanziare i necessari corsi di formazione – potrebbe assicurare l'acquisto di non più di circa duemila defibrillatori.

Ribadisce infine l'importanza del provvedimento in titolo, auspicando che, nel prosieguo dell'esame, si possa perfezionare l'attuale formulazione.

Il senatore GRAMAZIO (*AN*) fa presente come sia avvertita l'insufficiente disponibilità di defibrillatori in numerose strutture, nelle quali la presenza di tale strumentazione sarebbe di grande utilità, come ad esempio nei centri sportivi; analogo problema riguarda numerosi mezzi deputati all'intervento nei casi di emergenza sanitaria. Rileva come un'opportuna ponderazione possa evitare il rischio opposto, consistente nella previsione di un'irrazionale collocazione di defibrillatori in un numero eccessivo di luoghi. Ritiene pertanto indispensabile definire in maniera oculata quali siano le collocazioni realmente utili e opportune, tra le quali rientrano, a suo avviso, i mezzi di intervento dei vigili del fuoco, gli stadi, le principali stazioni ferroviarie e i mezzi di emergenza. Giudica inoltre congrua la previsione di un coinvolgimento della rete di pronto intervento e osserva come sia altresì rilevante la disponibilità di personale provvisto di idonea preparazione.

Il senatore GHIGO (*FI*) invita ad un'approfondita riflessione al fine di migliorare il testo del disegno di legge in esame secondo criteri di maggiore razionalità. Dopo aver fatto presente che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono idonee a garantire la necessaria uniformità nella preparazione degli operatori, si esprime circa l'importanza di destinare congrue risorse alla formazione, osservando come il finanziamento dei corsi possa essere opportunamente posto a carico delle regioni, che possono utilizzare allo scopo le risorse messe a disposizione dal Fondo sociale europeo. In assenza di una rapida obsolescenza dei defibrillatori, oc-

corre a suo avviso ripensare la norma riguardante la durata del titolo di abilitazione all'uso di tali apparecchiature, prevedendone un'estensione. Sottolinea poi l'esigenza di procedere ad una mirata selezione dei luoghi da destinare alla collocazione dei defibrillatori, privilegiando quelli di maggiore afflusso. Ritiene inoltre che il Ministero della salute debba contribuire all'indispensabile opera di sensibilizzazione della cittadinanza, promuovendo idonee iniziative di comunicazione. Conclude osservando come la capillare organizzazione della protezione civile, coordinata sul territorio dalle amministrazioni regionali, possa contribuire all'opera di diffusione della cultura dell'intervento nei casi di emergenza.

La senatrice VALPIANA (*RC-SE*) interviene brevemente per chiedere un chiarimento in ordine alla diffusione dei defibrillatori semiautomatici.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) rileva come, nell'ambito degli interventi per l'emergenza, gli impulsi provenienti dal legislatore siano destinati a trovare positivi sviluppi nella società civile grazie alla pronta mobilitazione delle comunità locali. Sottolineando l'importanza della formazione degli utilizzatori, ricorda la sensibilità che contraddistingue i vigili del fuoco, i vigili urbani, le forze dell'ordine, nonché i volontari addetti alla pubblica assistenza e ritiene che gli stessi ordini dei medici possano contribuire ai percorsi formativi senza costi a carico della collettività. Considera inoltre, a tale proposito, irrinunciabile la predisposizione di linee guida di valenza nazionale, concernenti la formazione e l'addestramento. In merito alla collocazione dei defibrillatori e alla diffusione della cultura necessaria ad un corretto utilizzo, considera opportuno il coinvolgimento dei distretti sanitari e dei sindaci, in considerazione del rapporto diretto con i rispettivi territori, che di per sé rappresenta un fattore utile ad una determinazione razionale sul piano dell'uso delle risorse. In prospettiva, ritiene opportuno procedere, previo un congruo periodo di sperimentazione, alla valutazione degli esiti del provvedimento sulla base del rapporto tra costi e benefici. Auspica infine che l'esame in corso si concluda con l'approvazione del disegno di legge.

Ad integrazione dell'intervento già svolto nel corso della seduta di ieri, il senatore CURSI (*AN*) lamenta anzitutto la presenza nel testo in esame di diversi aspetti non sufficientemente definiti. In particolare, ritiene che non siano adeguatamente definite le caratteristiche delle linee guida in materia di formazione degli operatori, così come i criteri per l'accreditamento dei soggetti responsabili della realizzazione dei corsi; a tale proposito, considera imprescindibile l'intervento della Conferenza Stato-Regioni, al fine di una definizione uniforme dei percorsi formativi a livello nazionale. Si sofferma quindi sulle previsioni di cui all'articolo 5 del disegno di legge in titolo, sottolineando in primo luogo la mancanza di una formulazione chiara circa il carattere obbligatorio o facoltativo della detenzione dei defibrillatori. Prosegue sottolineando come il riferi-

mento ai mezzi di soccorso di cui alla lettera *a*) sia tale da indurre ad escludere dal campo di applicazione del provvedimento i mezzi destinati al servizio ordinario. Considera poi generici i riferimenti ai grandi scali e ai mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, non essendo realistico pensare di poter dotare di defibrillatori un insieme di strutture particolarmente ampio e non adeguatamente definito. Analoga esigenza di definizione è a suo parere ravvisabile in relazione alle strutture destinate ai grandi avvenimenti socio-culturali, alle strutture commerciali e industriali, nonché alle strutture scolastiche. Conclude criticando l'inadeguatezza del beneficio fiscale recato dall'articolo 7 al fine di agevolare l'acquisto di defibrillatori.

La senatrice BIANCONI (*FI*) tiene anzitutto a ribadire l'orientamento favorevole del proprio Gruppo nei confronti del disegno di legge in titolo, giudicando estremamente importante assicurare una maggiore diffusione di strumenti che consentono di salvare vite umane. Ritiene tuttavia opportuno tener conto delle criticità segnalate, che potranno consentire alla Commissione, eventualmente anche attraverso l'istituzione di un apposito comitato ristretto, di migliorare il testo in esame. In particolare, conviene sull'esigenza di meglio circoscrivere i luoghi di detenzione dei defibrillatori, tanto più a fronte del limitato stanziamento recato dal provvedimento. Né va dimenticata a suo avviso l'opportunità di assicurare un'adeguata formazione del personale chiamato ad utilizzare i defibrillatori e migliorare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 2.

Conclude dichiarando la disponibilità, a nome del proprio Gruppo, a sostenere un'eventuale richiesta di trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante.

Il senatore MASSIDDA (*DCA-PRI-MPA*) chiede anzitutto alla Presidenza di attivarsi al fine di mettere a disposizione l'ampia documentazione raccolta dall'altro ramo del Parlamento nella scorsa legislatura, in tema di diffusione ed utilizzo dei defibrillatori. Quanto al disegno di legge in esame, sottolinea l'importanza delle finalità da esso recate, come testimoniano, a titolo esemplificativo, i dati diffusi dalle società scientifiche secondo cui l'utilizzo tempestivo dei defibrillatori consente di salvare circa il 40 per cento dei numerosi decessi causati da patologie cardiache.

Dopo aver precisato che i costi unitari dei defibrillatori sono verosimilmente inferiori rispetto a quelli richiamati nel corso della discussione generale e che pertanto lo stanziamento recato nel provvedimento consentirà di acquistarne un numero ben più significativo di quello ipotizzato, richiama la necessità di una sollecita approvazione del provvedimento in titolo.

Senza disconoscere la possibilità di migliorare il testo in esame, ritiene tuttavia auspicabile non ritardare ulteriormente l'entrata in vigore della legge e quindi evitare di apportarvi modifiche che renderebbero necessario un ulteriore esame presso l'altro ramo del Parlamento. Al riguardo, sarebbe infatti auspicabile presentare specifici atti di indirizzo

nei confronti del Governo al fine di superare le richiamate criticità, individuando, ad esempio, le priorità in ordine ai luoghi di detenzione dei defibrillatori.

Qualora prevalessse l'intenzione di apportare modifiche al testo in esame, preannuncia comunque la propria disponibilità ad assicurare un fattivo contributo, nell'auspicio che la nuova formulazione possa essere pienamente condivisa dalle forze politiche, onde evitare ulteriori interventi correttivi da parte della Camera dei deputati.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nella discussione generale, il presidente MARINO dichiara chiusa tale fase procedurale e rinvia il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BIANCONI (*FI*), con riferimento al disegno di legge n. 1249, chiede alla Presidenza chiarimenti in ordine alle dichiarazioni rilasciate dal ministro Livia Turco agli organi di stampa circa la disponibilità del Governo ad un'eventuale richiesta di trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede deliberante.

Il presidente MARINO ricorda che non è stata ancora avanzata alcuna richiesta in Commissione in tal senso e che in ogni caso è opportuno attendere i prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio su testo ed emendamenti.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il presidente MARINO avverte che l'Ufficio di Presidenza è convocato per domani, giovedì 21 giugno, alle ore 8,30, per la programmazione dei lavori con particolare riferimento all'esame del disegno di legge n. 1598.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 20 giugno 2007

90^a Seduta

Presidenza del Presidente

SODANO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Dettori.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Gaetano Benedetto a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo (n. 37)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore FERRANTE (*Ulivo*), illustra la proposta di nomina in titolo sulla quale esprime un positivo apprezzamento in virtù del *curriculum* presentato dal candidato. In passato, la Commissione aveva sollevato alcune riserve sia nel merito che nel metodo nei confronti delle proposte di nomina ai vertici degli enti parco; nella fattispecie, si deve riconoscere al Dicastero dell'ambiente di aver effettuato una scelta che si rivela all'altezza del ruolo che il candidato sarà chiamato a ricoprire. In particolare, infatti, emergono positivi risultati sia nel campo specificamente ambientale sia in quello propriamente gestionale poiché il dottor Benedetto è stato presidente del parco dell'Appia Antica. Nel corso di tale esperienza, egli ha puntato sugli obiettivi della conservazione della biodiversità, ma anche della fruibilità del parco da parte dei cittadini.

Dopo avere ricordato che su tale proposta è stata acquisita l'intesa della regione Lazio, rileva che il bagaglio di esperienze maturate dal candidato sarà particolarmente utile nella gestione del parco nazionale del Circeo dove è presente un forte intreccio tra la dimensione naturale e quella antropica.

Nell'invitare la Commissione ad esprimere un parere favorevole coglie l'occasione per segnalare al Governo l'opportunità di evitare possibili

sovrapposizioni tra il ruolo di presidente di un ente parco e l'attuale posizione del soggetto che, presso il dicastero dell'ambiente, ricopre l'incarico di vice capo di Gabinetto.

Il presidente SODANO dichiara aperta la discussione.

Il senatore RONCHI (*Ulivo*), nell'associarsi alle considerazioni espresse dal relatore, invita i senatori delle forze di opposizione a unirsi nella espressione di un parere favorevole, ricordando che storicamente il parco nazionale del Circeo è stato sempre gestito con ampio consenso da parte di tutte le forze politiche. Del resto, la particolarità di questo ente parco si lega al rispetto della memoria del suo fondatore, Alfonso Alessandrini.

Il senatore MUGNAI (*AN*), per quanto riguarda le future scelte di nomina ai vertici degli enti parco, segnala la necessità che siano prese in considerazione oltre alle competenze di tipo ambientale anche le esperienze di natura gestionale dei candidati.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) ritiene che il *curriculum* del candidato sia di prim'ordine in quanto emergono le sue competenze sia nel campo propriamente ambientale sia nella gestione di un parco urbano qual è quello dell'Appia antica del quale è stato il primo presidente. Coglie l'occasione, inoltre, per evidenziare che, a suo avviso, non sussistono ragioni di incompatibilità fra il ruolo attualmente ricoperto dal candidato presso il Dicastero dell'ambiente e quello di futuro presidente del parco del Circeo, ferma restando le esigenze di opportunità segnalate dal relatore.

Il senatore D'ALÌ (*FI*), preannunciando il voto favorevole della propria parte politica, si associa agli attestati di stima che sono stati rivolti nei confronti del candidato del quale ha avuto modo di apprezzare personalmente lo spessore culturale. In generale, ritiene utile che si apra al più presto una riflessione sul sistema complessivo delle aree protette in quanto sussistono diverse situazioni problematiche che necessitano di essere superate, a cominciare da quelle in cui non si è raggiunta la prevista intesa tra il dicastero dell'ambiente e gli enti locali interessati. Questa difficoltà è ad esempio presente nella riserva marina delle Egadi, che risulta priva da circa un anno del direttore a causa della impossibilità di procedere alla sua nomina senza la richiamata intesa.

Il presidente SODANO prende atto della indicazione da ultimo sollevata dal senatore D'Alì, concordando con lui circa l'esigenza di superare le difficoltà presenti nel sistema delle aree protette.

Il senatore Antonio BATTAGLIA (AN) sottolinea la necessità che le scelte da parte del Dicastero dell'ambiente per la nomina dei vertici degli enti parco rispondano sempre a requisiti di professionalità e competenza.

Il presidente SODANO dichiara chiusa la discussione.

Il sottosegretario DETTORI ritiene fondate le considerazioni espresse da alcuni senatori in merito al superamento delle difficoltà presenti nel sistema degli enti parco, anche alla luce del fatto che alcune politiche sostenute nelle aree protette non hanno trovato condivisione sul territorio, per quanto concerne la proposta di nomina in esame, non può che confermare le capacità del candidato, non ravvisando, a suo avviso, alcuna ragione di incompatibilità con il suo attuale incarico presso il Ministero dell'ambiente.

È quindi posta ai voti a scrutinio segreto la proposta di esprimere parere favorevole alla nomina del dottor Gaetano Benedetto a presidente dell'ente parco nazionale del Circeo.

Partecipano alla votazione i senatori: ROSSI (*Misto, Pop-Udeur*) (in sostituzione del senatore Barbato), Antonio BATTAGLIA (AN), BELLINI (*SDE*), BRUNO (*Ulivo*), CONFALONIERI (*RC-SE*), D'ALÌ (*FI*), DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*), DI BARTOLOMEO (*FI*), FERRANTE (*Ulivo*), MOLINARI (*AUT per l'Autonomia*), MONGIELLO (*Ulivo*), MUGNAI (AN), PIGLIONICA (*Ulivo*), RONCHI (*Ulivo*), SCARPETTI (*Ulivo*), SCOTTI (*FI*) e SODANO (*RC-SE*).

La proposta risulta approvata con diciassette voti favorevoli.

Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 96)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dello schema legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 30 maggio ultimo scorso.

Il presidente SODANO, dopo aver ricordato che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto nella riunione tenutasi ieri di svolgere, a partire da domani, una serie di audizioni con i rappresentanti dei Dicasteri dell'ambiente e dello sviluppo economico, nonché dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza Stato regioni.

Fa presente, inoltre, che nella scorsa seduta il relatore, senatore Ronchi ha svolto un'esposizione introduttiva che ha successivamente riportato in una relazione scritta che è stata distribuita ai componenti della Commissione.

Prende la parola il senatore MUGNAI (AN) che sottolinea la necessità si svolgere una discussione ampia sul provvedimento in esame, senza che la stessa sia ridotta a causa dei termini ristretti entro i quali la Commissione è chiamata ad esprimere il previsto parere. In particolare, l'ampiezza delle considerazioni svolte dal relatore, impongono che, prima che si proceda alla votazione del parere, siano rese note almeno le linee portanti che il relatore intende seguire nella elaborazione del parere.

Il presidente SODANO, dopo aver ricordato che la Commissione segue la prassi di votare un mandato al relatore a redigere un parere che tenga conto dei suggerimenti e delle indicazioni scaturite durante la discussione, prende atto delle valutazioni espresse dal senatore Mugnai, precisando che è comunque dovere della Commissione esprimere il parere entro il termine previsto del 28 giugno p.v., termine che peraltro è indicato nella stessa legge delega, n. 408 del 2004.

Il senatore RONCHI (*Ulivo*) sottolinea che, a suo avviso, il parere sullo schema del decreto legislativo dovrà essere particolarmente ampio in quanto, così come concordato con l'omologa Commissione della Camera dei deputati, d'intesa con il Governo, si è convenuto di tentare una revisione organica delle parti III e IV del cosiddetto codice ambientale. Per tali ragioni, il contenuto del parere risulterà assai ampio. A ciò si aggiunga la necessità di prevedere disposizioni coordinate ed integrate per quanto concerne la parte che disciplina le bonifiche dei siti inquinati. Infatti, in tale parte sembra opportuno raccogliere anche le disposizioni, fin qui mantenute separate, concernenti il risanamento del danno ambientale.

Coglie infine l'occasione per segnalare che ha avuto modo di esaminare un documento di lavoro, predisposto dagli uffici tecnici di alcuni Gruppi di opposizione, concernente le problematiche derivante dalle ulteriori modifiche proposte al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il senatore MUGNAI (AN) fa presente al senatore Ronchi che il documento cui ha fatto cenno sarà messo a disposizione dei componenti della Commissione.

Il senatore PIGLIONICA (*Ulivo*) ritiene utile una valutazione del rappresentante del Governo circa il contenuti del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere, parere che, secondo quando anticipato dal relatore, risulterebbe assai ampio ed articolato.

Il presidente SODANO, in considerazione di quanto prospettato dai senatori intervenuti e tenuto conto del termine entro il quale va espresso il parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, invita i senatori a fornire in tempi brevi al relatore eventuali osservazioni e valutazioni che egli potrà considerare ai fini della elaborazione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SODANO avverte che la Commissione si riunirà domani, giovedì 21 giugno alle ore 14,30, per le comunicazioni del rappresentante del Ministero dell'ambiente sulle ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 20 giugno 2007

Presidenza del Presidente
Leoluca ORLANDO

SEDE CONSULTIVA

La seduta inizia alle ore 14,15.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del provvedimento C. 203 Cost. ed abb.

La Commissione concorda.

Procedure per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale

Testo unificato C. 203 Cost. e abb.

(Parere alla I Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Giuseppe SARO (DC-PRI-IND-MPA), *relatore*, riferisce che il testo unificato delle proposte di legge costituzionale in esame reca novelle agli statuti delle regioni ad autonomia speciale riguardanti il procedimento di revisione dei medesimi statuti. In particolare, il provvedimento si compone di cinque articoli che apportano modifiche di analogo tenore alle disposizioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale. Le novelle dispongono che le modifiche agli statuti predetti debbano essere adottate, con legge costituzionale, previa intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata, e non invece, come previsto dalla vigente normativa, previo parere del rispettivo consiglio regionale. Ricorda che l'intesa suddetta deve attenere al testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Sottolinea quindi che la previsione dell'intesa recepisce le istanze, già manifestate dai presidenti delle regioni a statuto speciale in occasione del dibattito svoltosi sulla riforma della Parte II

della Costituzione nella XIV legislatura. Osserva poi che il testo introduce un'apposita procedura nel caso di diniego alla proposta di intesa, che può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio della regione interessata, ovvero di uno dei consigli delle province autonome; decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale. Aggiunge che il testo in esame dispone, all'articolo 3, comma 2, l'abrogazione della procedura prevista dall'articolo 54, comma 3, dello statuto speciale della Sardegna per l'eventuale indizione di un referendum consultivo regionale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,25.

AUDIZIONE

Presidenza del Presidente
Leoluca ORLANDO

Interviene il Ministro della pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni.

La seduta inizia alle ore 14,25.

Audizione del Ministro della pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione)

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

La Commissione consente.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Il ministro Giuseppe FIORONI fornisce elementi informativi sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gabriele FRIGATO (Ulivo) e Leoluca ORLANDO, *presidente*.

Il ministro Giuseppe FIORONI fornisce quindi ulteriori precisazioni.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia il ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

ALLEGATO 1

Procedure per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale

Testo unificato C. 203 Cost. e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge costituzionale C. 203 ed abb., in corso di esame presso la I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera, recante «Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale»;

rilevato che il provvedimento si compone di cinque articoli che introducono previsioni di analogo tenore al testo degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, stabilendo che le modifiche agli statuti medesimi debbano essere adottate, con legge costituzionale, previa intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata;

considerato che la predetta intesa andrebbe raggiunta sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione, che verrebbe a tal fine trasmesso al consiglio regionale, nonché anche ai consigli delle province autonome per le proposte di modifica che riguardano lo statuto del Trentino-Alto Adige; e che la previsione dell'intesa recepisce le istanze manifestate da rappresentanti delle regioni a statuto speciale in occasione del dibattito svoltosi sulla legge costituzionale di riforma della Parte II della Costituzione nella XIV legislatura;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 20 giugno 2007

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,35 alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile

Mercoledì 20 giugno 2007

Presidenza del Presidente
Francesco FORGIONE

La seduta inizia alle ore 14,15.

Francesco FORGIONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del Prefetto di Reggio Calabria, Luigi De Sena

Francesco FORGIONE, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione del Prefetto di Reggio Calabria, Luigi De Sena.

Dopo una relazione del Dott. De Sena, pongono domande e formulano osservazioni i deputati Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (*Ulivo*), Angela NAPOLI (*AN*), Giuseppe LUMIA (*Ulivo*), Mario TASSONE (*UDC*), Mario Salvino BURTONE (*Ulivo*), Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (*Ulivo*), Giacomo MANCINI (*Rosa nelPugno*), i senatori Nuccio IOVENE (*SDpSE*), Accursio MONTALBANO (*SDpSE*), Franco MALVANO (*FI*) ed Emiddio NOVI (*FI*), i deputati Francesco FORGIONE, *presidente*, e Michele BORDO (*Ulivo*).

Francesco FORGIONE, *presidente*, comunica che il deputato Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (*Ulivo*) ha depositato il testo scritto di ulteriori domande del quale autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Francesco FORGIONE, *presidente*, ringrazia il Prefetto De Sena e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente

Francesco FORGIONE, *presidente*, comunica che, in relazione alla composizione dei comitati, il senatore Accursio (*SDpSE*) prende il posto del senatore Benedetto ADRAGNA (*Ulivo*) nel III comitato, mentre quest'ultimo prende il posto del senatore MONTALBANO nel XII comitato.

Francesco FORGIONE, *presidente*, comunica altresì che la Commissione si avvarrà della collaborazione a tempo pieno dei dottori Giovanni CAROFIGLIO, Claudio DI RUZZA, Ignazio FONZO, Giovanni RUSSO e Gioacchino SCADUTO, magistrati. I nominativi dei collaboratori a tempo parziale sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Le suddette collaborazioni sono a titolo gratuito.

La seduta termina alle ore 16,25.

**IX COMITATO DI LAVORO
(RAPPORTO CON GLI ENTI LOCALI)**

Il Comitato si è riunito dalle ore 20,45 alle ore 21,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Mercoledì 20 giugno 2007

Presidenza del Presidente
Claudio SCAJOLA

La seduta inizia alle ore 13,30.

AUDIZIONI

Audizione del Segretario generale del CESIS

Il Comitato procede all'audizione del Segretario generale del CESIS, generale Giuseppe CUCCHI, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente SCAJOLA, dai senatori BRUTTI e CAPRILI e dal deputato FIANO.

La seduta termina alle ore 14,40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Comunicazioni del Presidente

Esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2007.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 20 giugno 2007

Presidenza della Presidente
Elena Emma CORDONI

indi del Vice Presidente
Antonino LO PRESTI

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino:

– **Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali:** Confederazione italiana dirigenti d'azienda (CIDA), Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL), Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL) (Svolgimento e conclusione)

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono presenti il dottor Antonio Zucaro, Vice Presidente Operativo della Confederazione italiana dirigenti d'azienda (CIDA), il dottor Alberto Sartoni, Direttore della Confederazione italiana dirigenti d'azienda (CIDA), il dottor Davide Velardi, dirigente sindacale della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL), e il dottor Achille Massenti, membro della Segreteria Generale della Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL).

Il dottor Achille MASSENTI, *membro della Segreteria Generale della Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL)*, il dottor Davide VELARDI, *dirigente sindacale della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL)*, e il dottor An-

tonio ZUCARO, *Vice Presidente operativo della Confederazione italiana dirigenti d'azienda (CIDA)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Adriano MUSI (*ULIVO*) e Elena Emma CORDONI, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione il dottor Davide VELARDI, *dirigente sindacale della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL)*.

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente*, nel ringraziare i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CIDA, CISAL e CONFISAL per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa.

La seduta termina alle ore 9,25.

Presidenza della Presidente
Elena Emma CORDONI

La seduta inizia alle 15,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino:

– **Audizione del Ministro delle comunicazioni, on. Paolo Gentiloni Silveri**
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il ministro è accompagnato dall'avvocato Mario Antonio Scino, Capo ufficio legislativo, e dalla dottoressa Sabrina Bono, Vice Capo di gabinetto.

Introduce quindi i temi oggetto di audizione.

Il Ministro delle comunicazioni, Paolo GENTILONI, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per formulare domande e osservazioni i senatori Luigi BOBBA (*ULIVO*) e i deputati Antonino LO PRESTI (*AN*), a più riprese, Elena Emma CORDONI, *presidente*, e Emilio DELBONO (*ULIVO*).

Replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione il *Ministro delle comunicazioni*, Paolo GENTILONI.

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente*, nel ringraziare il *Ministro delle comunicazioni*, Paolo Gentiloni, per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.

Presidenza del Vice Presidente

Antonino LO PRESTI

La seduta inizia alle ore 20,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino:

– Audizione del Commissario straordinario dell'Istituto postelegrafonici (IPOST), Dott. Giovanni Ialongo

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il dottor Giovanni Ialongo è accompagnato dal dottor Gennaro Scala, responsabile dell'ufficio relazioni istituzionali, e dall'ingegner Pasquale Marchese, *country manager* del centro poste italiane.

Il dottor Giovanni IALONGO, *commissario straordinario dell'Istituto postelegrafonici (IPOST)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare domande e osservazioni i deputati Valter ZANETTA (*FI*), Emilio DEL BONO (*Ulivo*) e Antonino LO PRESTI, *presidente*.

Il dottor Giovanni IALONGO, *commissario straordinario dell'Istituto postelegrafonici (IPOST)*, risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, nel ringraziare il commissario straordinario dell'Istituto postelegrafonici (IPOST), dottor Giovanni Ialongo, per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

Sospende quindi la seduta.

La seduta sospesa alle ore 20,30 è ripresa alle ore 20,35.

– **Audizione del Direttore generale dell'Istituto postelegrafonici (IPOST), Dott. Giovanni Sapia**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Giovanni SAPIA, *Direttore generale dell'Istituto postelegrafonici (IPOST)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, nel ringraziare il Direttore generale dell'Istituto postelegrafonici (IPOST), dottor Giovanni Sapia, per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

Sospende quindi la seduta.

La seduta sospesa alle ore 20,50 è ripresa alle ore 20,55.

– **Audizione del Presidente del CIV dell'Istituto postelegrafonici (IPOST), Dott. Giuseppe Ceraolo**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il dottor Giuseppe Ceraolo è accompagnato dalla dottoressa Antonietta Manserra, responsabile della struttura tecnica del CIV.

Il dottor Giuseppe CERAOLO, *Presidente del CIV dell'Istituto postelegrafonici (IPOST)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, nel ringraziare il dottor Giuseppe Ceraolo, per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che il documento da lui consegnato sia pubblicato in allegato al resoconto stenografico.

La seduta termina alle ore 21,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 20 giugno 2007

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il presidente nazionale della Federazione delle società medico-scientifiche italiane (FISM), professor Pasquale Spinelli.

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori, Luogotenente Gaetano Caggiano, Maresciallo Capo Simone Vacca, il professor Carlo Signorelli e il dottor Franco Cezza.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che per la restante parte della seduta sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente TOMASSINI riferisce su alcuni fatti, segnalati dalla senatrice Bianconi, accaduti, rispettivamente, presso l'ospedale «Madonna delle Grazie» di Matera e l'ospedale «Bufalini» di Cesena.

Ritiene quindi che tali vicende potranno essere ulteriormente approfondite nell'ambito dell'inchiesta in merito all'organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi, già deliberata in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

Seguito dell'inchiesta sull'aggiornamento professionale in sanità in riferimento alla formazione continua (ECM): audizione del presidente nazionale della Federazione delle società medico-scientifiche italiane (FISM), professor Pasquale Spinelli

Riprende l'inchiesta in titolo, il cui programma è stato approvato dalla Commissione nella seduta del 13 giugno u.s..

Il presidente TOMASSINI invita i relatori dell'inchiesta, senatori Binetti e Taddei, a porre alcuni quesiti al professor Spinelli.

Il senatore TADDEI rivolge alcune richieste di chiarimento in merito all'attività della FISM e delle società associate, con particolare riferimento alle iscrizioni all'albo *Referee* ECM ed al modello di formazione continua in medicina.

La senatrice BINETTI ritiene utile che il soggetto audito fornisca alcune valutazioni sia sull'impatto del risultato formativo, soprattutto rispetto al passato, sia sui problemi di disuguaglianza nel riconoscimento dei crediti.

Il senatore CURSI chiede al professor Spinelli alcuni chiarimenti circa il fatto che il Ministero della salute non eserciterebbe più alcuna funzione guida sul sistema ECM, a causa del passaggio delle relative competenze alle Regioni.

Il senatore ALLOCCA pone alcuni quesiti sull'esistenza di indicatori rispetto agli obiettivi della formazione.

Il professor SPINELLI, dopo aver illustrato il ruolo della FISM e delle società medico-scientifiche – le quali risultano ancora prive di un riconoscimento ufficiale – ricorda che tra gli obiettivi di tali società vi è l'aggiornamento degli associati.

Evidenzia, quindi, le problematiche sorte per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 2006 che ha avuto riflessi nel funzionamento della Commissione ministeriale per il riconoscimento delle società scientifiche e delle associazioni professionali.

Il senatore BODINI chiede ulteriori ragguagli sui profili di incostituzionalità segnalati dalla sentenza cui ha fatto cenno il soggetto audito.

Il professor SPINELLI precisa che, secondo tale sentenza della Corte Costituzionale, il sistema dell'educazione continua in medicina investe le competenze delle Regioni.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver posto un ulteriore quesito sul ruolo della formazione continua negli altri paesi europei, invita il profes-

sor Spinelli a fornire risposta scritta ai quesiti ai quali non ha potuto rispondere nell'odierna seduta e, ringraziatolo, dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 20 giugno 2007

83^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Casula.*

La seduta inizia alle ore 9.

(1532) Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MORANDO (*Ulivo*) ricorda che era rimasta sospesa la questione degli effetti del provvedimento in esame in relazione al pagamento degli oneri concessori già previsti dalla normativa in materia di edilizia.

Il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota esplicativa nella quale si chiarisce che i commi 12 e 13 dell'articolo 1 non fanno venir meno l'obbligo di corresponsione dei diritti previsti nell'ambito del procedimento per il rilascio del titolo edilizio, come peraltro previsto dall'articolo 9, comma 3, del provvedimento in esame. Aggiunge, infine, che non

appaiono comportare effetti di natura finanziaria gli emendamenti 7.16 e 7.17, che agiscono solo sulla tempistica di verifica della documentazione.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) conferma le perplessità già espresse con riferimento agli effetti dei commi 12 e 13 dell'articolo 1, in relazione ai contributi di cui all'articolo 16 del testo unico in materia di edilizia, che non appaiono coincidere con i «diritti» cui fa riferimento la nota esplicativa del Governo. Atteso che il provvedimento in esame non contiene un esplicito riferimento al pagamento degli oneri concessori, rileva che le amministrazioni interessate potrebbero operare con una interpretazione analogica applicando comunque l'articolo 16 del testo unico citato, ma ciò comporterebbe comunque difficoltà sul piano finanziario, dato che la scansione procedurale di cui al richiamato articolo 16 implica una serie di attività che risultano incompatibili con la mera attività materiale dell'amministrazione di rilascio di una ricevuta che costituisce titolo edilizio, ai sensi dei commi 12 e 13 dell'articolo 1 in esame. Propone, quindi, che sia posta una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione per l'inserimento nei commi in esame del richiamo espresso alle norme del testo unico in materia di edilizia, in particolare all'articolo 13.

Il sottosegretario CASULA dichiara di non avere obiezioni in ordine alla proposta formulata dal senatore Legnini, rilevando tuttavia che il quadro normativo già definisce la debenza degli oneri, non risultando ciò intaccato dal provvedimento in esame.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*), atteso che occorre valutare se l'introduzione di una condizione nel senso evidenziato non possa costituire un elemento di contraddizione rispetto alle finalità del provvedimento, rileva che potrebbe prevedersi una osservazione sulla questione in esame.

Il presidente MORANDO (*Ulivo*) evidenzia che la procedura indicata nei commi 12 e 13 dell'articolo 1 in esame concerne i soli profili di conformità urbanistica, secondo quanto chiarito dallo stesso comma 14 della disposizione, mentre il richiamato articolo 16 del testo unico in materia di edilizia resta in vigore, per cui non sussistono ragioni per l'espressione di un parere contrario o di una contraddizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore FERRARA (*FI*), dopo aver richiamato le problematiche che potrebbero derivare sul piano applicativo per le amministrazioni comunali ad esito dell'entrata in vigore del provvedimento in relazione al pagamento degli oneri concessori, evidenzia che la nota fornita dal Governo al riguardo non appare chiarire esaustivamente i termini della questione.

Il PRESIDENTE chiede dunque che sia fornita dal Governo una specifica nota di chiarimento in ordine alla questione degli oneri concessori.

Dopo un intervento del senatore MORGANDO (*Ulivo*) che evidenzia come una nota esplicativa al riguardo potrebbe valere anche come interpretazione autentica della questione, il PRESIDENTE propone di rinviare l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1585) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002*

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota che deposita agli atti recante una relazione tecnica che ricostruisce il quadro di riferimento in materia di normativa tributaria, precisando che gli effetti in termini di perdita di getto connessi alla ratifica in esame presentano un carattere esiguo.

Il PRESIDENTE relatore propone quindi l'espressione di un parere di nulla osta con l'osservazione che gli effetti in termini di gettito conseguenti alla ratifica risultino esigui.

La Sottocommissione approva infine la proposta del Presidente.

(1335) *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 5 giugno scorso.

Il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota del CESIS, che deposita agli atti, nella quale si chiarisce che in relazione all'articolo 4, comma 3, lettera *i*) il personale viene reso disponibile nell'ambito della complessiva riorganizzazione del settore, nel rispetto delle risorse finanziarie già disponibili nel comparto. In ordine all'articolo 9 chiarisce che non si determinano spese aggiuntive così come in relazione all'articolo 11 le spese di formazione saranno effettuate con le risorse umane già disponibili. In relazione all'articolo 12, comma 2, la struttura di riferimento risulta già prevista dall'articolazione dell'amministrazione determinata

nell'anno 2004, mentre non determinano impegni aggiuntivi di spesa le disposizioni dell'articolo 21, lettera *d*) nonché lettera *m*), quest'ultima non determinando benefici premiali, ma volta solo a evitare penalizzazioni. In ordine all'articolo 29, non si determinano oneri aggiuntivi, mentre in relazione all'articolo 45, comma 2, rileva che la disposizione risulta connessa all'articolo 44 del provvedimento in esame ed evidenzia che gli effetti finanziari del provvedimento potranno essere concretamente valutati ad esito della fase di prima applicazione della normativa.

Il PRESIDENTE, dopo aver richiesto taluni chiarimenti in ordine all'articolo 45, comma 2, chiede che sia fornita al riguardo una apposita nota esplicativa della Ragioneria generale dello Stato, stanti taluni profili di contraddittorietà nell'ambito degli elementi forniti al riguardo dalla nota depositata dal rappresentante del Governo, in particolare risultando necessario chiarire l'invarianza finanziaria a regime e non solo per la prima fase applicativa della normativa.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

84ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(1532) Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; in parte contrario; in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota, che deposita agli atti, predisposta dal Ministero dello sviluppo economico, nella quale si

chiarisce che il provvedimento in esame non determina alcun mutamento nell'ambito degli oneri concessori e dei contributi alla costruzione dovuti ai sensi del testo unico in materia di edilizia. In particolare, evidenzia che i commi 12, 13 e 14 dell'articolo 1 del provvedimento in esame risultano comunque coordinati con le disposizioni attualmente vigenti del DPR n. 380 del 2001, in particolare con l'articolo 16 del medesimo.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*), pur esprimendo apprezzamento per il chiarimento fornito dal Governo e la relativa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, manifesta una sostanziale perplessità in relazione agli effetti del mutamento del quadro procedimentale previsto dal provvedimento, che elimina il permesso di costruire con possibili effetti sul piano del pagamento degli oneri.

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in qualità di relatore in sostituzione del senatore Giovanni Battaglia, acquisiti i chiarimenti del Governo sui diversi punti posti all'attenzione della Commissione, propone dunque l'espressione di un parere di nulla osta sul testo, nel presupposto che la disposizione di cui all'articolo 1, commi 12, 13 e 14, non determini un mutamento degli attuali vincoli al pagamento degli oneri concessori nonché del contributo al costo di costruzione, né sotto il profilo del dovuto né in ordine ai tempi di erogazione materiale del pagamento.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*) esprime la propria adesione alla proposta di parere del Presidente, anche perché essa consente di illustrare le ragioni e i chiarimenti forniti sulla questione del pagamento degli oneri concessori, potendo perciò costituire anche un riferimento interpretativo in materia.

Dopo un intervento del senatore FERRARA (*FI*), che evidenzia l'utilità della esplicitazione delle ragioni della perplessità in merito all'articolo 1, commi 12, 13 e 14, il PRESIDENTE pone dunque ai voti la proposta di parere sul testo, testé illustrata, che risulta approvata dalla Sottocommissione.

In relazione agli emendamenti, il PRESIDENTE relatore, dopo aver richiamato il parere già espresso dal Governo nelle precedenti sedute, propone l'espressione di un parere di nulla osta sulla proposta 1.35, nonché sull'emendamento 2.1, limitatamente al capoverso 3, e sulla proposta 1.106. Propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.84, nonché sulle proposte 4.1 (limitatamente al capoverso 2), 4.2, 4.3 e 8.1. In ordine alla proposta 6.2, dopo un intervento del senatore TECCE (*RC-SE*), che evidenzia come già nella prassi attuale le amministrazioni comunali effettuino una percentuale di verifiche non inferiore al 10 per cento, per cui non sembrano riconnettersi effetti onerosi alla proposta, il PRESIDENTE evidenzia che la fissazione di un parametro normativo potrebbe determinare un vincolo per

l'organizzazione delle amministrazioni comunali. Propone, quindi, l'espressione di un parere di semplice contrarietà in ordine alla proposta 6.2.

In ordine all'emendamento 6.9, il senatore LUSI (*Ulivo*) evidenzia gli effetti onerosi che deriverebbero dall'introduzione del principio di procedibilità obbligata e non più discrezionale, con effetti di costo per le amministrazioni, che risulterebbero integrare una omissione di atti d'ufficio nel caso in cui non si attivassero nel ristretto termine previsto dall'emendamento. Sottolinea, dunque, la rilevante portata finanziaria della proposta emendativa.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*), nell'esprimere la propria condivisione per l'osservazione del senatore Lusi, rileva tuttavia che già nel testo vi è un riferimento alla obbligatorietà dell'attivazione dell'amministrazione, per cui potrebbe risultare eccessivo il ricorso ad un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente MORANDO (*Ulivo*) evidenzia, tuttavia, che la previsione di un ristretto termine di sette giorni pone un problema non solo di obbligatorietà dell'azione, ma anche di vincolo temporale e di conseguenti costi per l'amministrazione, per cui propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 6.9. Propone, infine, parere di nulla osta sull'emendamento 7.16, che non sembra determinare effetti di natura finanziaria, mentre propone un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.17, in relazione alla previsione di un termine più ristretto per l'attività dell'amministrazione. Pone dunque ai voti un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, nel presupposto che la disposizione di cui all'articolo 1, commi 12, 13 e 14, non determini un mutamento degli attuali vincoli al pagamento degli oneri concessori nonché del contributo al costo di costruzione, né sotto il profilo della debenza né in ordine ai tempi di erogazione materiale del pagamento.

In ordine agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.84, 4.1 (limitatamente al capoverso 2), 4.2, 4.3, 8.1, 6.9 e 7.17. Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 6.2. Esprime, infine, parere non ostativo sulle restanti proposte emendative. ».

La Sottocommissione approva infine la proposta di parere.

(1485-A) Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio: Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non osta-

tivo condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale; in parte non ostativo. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver richiamato l'illustrazione già svolta del provvedimento, propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo, con la medesima osservazione già espressa in sede di parere reso alla Commissione di merito. In relazione agli emendamenti, dà quindi la parola al rappresentante del Governo per la formulazione del parere dell'Esecutivo in ordine agli emendamenti relativi al provvedimento.

Il sottosegretario CASULA esprime il parere contrario dell'Esecutivo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, che determinano possibili minori entrate erariali, nonché 1.1, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, sulle quali la Sottocommissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in sede di parere per la Commissione di merito. Esprime, altresì, parere contrario sulla proposta 1.0.100, che determina oneri non coperti, nonché sulle proposte 1.0.101 e 1.0.102. In relazione alle proposte relative all'articolo 2, esprime parere contrario, perché determinano maggiori oneri, sulle proposte 2.100, 2.200, 2.201, 2.202, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.14 e 2.0.18. Esprime, inoltre, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.100, 2.0.101, 2.0.116, 2.0.102, 2.0.103, 2.0.105, 2.0.107, 2.0.108, 2.0.109, 2.0.110, 2.0.111, 2.0.112 e 2.0.114, che determinano oneri privi di idonea copertura. Rileva che non determinano sostanziali effetti le proposte 2.101, 2.102 e 2.103, nonché la proposta 2.0.113. Formula parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 2.0.106, 2.0.117, 2.0.118, quest'ultimo per inidoneità della copertura, 2.0.119, 2.0.120, 2.0.121, 2.0.122, 2.0.126 e 2.0.127, mentre non ha osservazioni da formulare sulla proposta 2.0.123. Formula, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 2.0.125, 2.0.128 e 3.1, mentre non presentano effetti finanziari le proposte 6.0.100, 6.0.101, 6.0.102, 7.102, 7.103 e 7.104.

Il senatore LUSI (*Ulivo*) chiede taluni chiarimenti in ordine all'emendamento 2.0.113, il cui meccanismo non appare irrilevante sul piano finanziario.

Il presidente MORANDO, acquisiti i chiarimenti del Governo in ordine all'irrilevanza degli effetti di gettito della proposta emendativa, propone quindi l'espressione di un parere di nulla osta condizionato, ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione, alla espunzione della copertura recata nella proposta emendativa. In ordine alle proposte 2.101, 2.102 e 2.103, propone poi l'espressione di un parere di contrarietà semplice, stante il chiarimento fornito dal Governo sulle proposte in questione. Propone l'espressione di un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte sulle quali vi sia convergenza tra il parere del Governo e quello del relatore.

Dopo un intervento del relatore LEGNINI (*Ulivo*), che propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.0.106, il senatore TECCE (*RC-SE*) propone, in relazione alla proposta 2.0.117 che si richieda una relazione tecnica in ordine agli effetti dell'emendamento, prospettando la possibilità di accantonare il medesimo.

Il presidente MORANDO evidenzia tuttavia che, in mancanza di una quantificazione, non può che esprimersi un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.0.117, risultando in particolare imprescindibile l'indicazione della parte di risorse del fondo in questione destinate alla stipula dei contratti previsti dall'emendamento. Pone dunque ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo con l'osservazione che, stante l'avvenuto rinvio del termine per la presentazione delle istanze di rimborso dell'IVA, appare necessario che il Governo fornisca gli adeguati elementi informativi sui relativi andamenti in materia di rimborso.

In ordine agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.1, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.100, 1.0.101, 1.0.102, 2.100, 2.200, 2.201, 2.202, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.14, 2.0.18, 2.0.100, 2.0.101, 2.0.102, 2.0.103, 2.0.105, 2.0.107, 2.0.108, 2.0.109, 2.0.110, 2.0.111, 2.0.112, 2.0.114 e 2.0.116, 2.0.106 e 2.0.117. Esprime poi parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.101, 2.102 e 2.103. Esprime, altresì, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla eliminazione del comma 2, sulla proposta 2.0.113. Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative, fino all'emendamento 2.0.118 a partire dal quale l'espressione del parere è rinviata.».

La Sottocommissione approva infine la proposta di parere.

La seduta termina alle ore 16,30.

85ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea e per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 17,25.

(1566) Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente MORANDO avverte che la Sottocommissione è stata autorizzata a riunirsi per esprimere il parere sulle proposte 9.6 (testo 3) e 7.800, riferite al disegno di legge in titolo, testé trasmesse dall'Assemblea.

Il relatore LUSI (*Ulivo*), per quanto concerne la proposta 7.800, rileva che non vi sono osservazioni da formulare, mentre in relazione all'emendamento 9.6 (testo 3) rileva l'esigenza di acquisire conferma da parte del Governo che la messa a norma ivi prevista di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti rientri tra gli interventi del Commissario straordinario finanziati a legislazione vigente.

Il sottosegretario D'ANDREA rileva che la disposizione contenuta nell'emendamento 9.6 (testo 3) è compatibile con le scelte operate in passato per risolvere l'emergenza dei rifiuti in Campania.

Dopo gli interventi dei senatori RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) e MORGANDO (*Ulivo*) volti a rilevare che l'emendamento 9.6 (testo 3) non risulta presentare profili finanziari critici e che la previsione di messa a norma di almeno un impianto di produzione di combustibile da rifiuti potrebbe addirittura determinare risparmi di spesa, prendono la parola i senatori AZZOLLINI (*FI*) e FERRARA (*FI*) per segnalare che, in assenza di un'asseverazione puntuale delle norme che a legislazione vigente preve-

dano la messa a norma degli impianti esistenti da parte del Governo, non sarebbe prudente procedere con un avviso favorevole.

Interviene il senatore CICCANTI (*UDC*) per preannunciare il proprio voto contrario ad una proposta di parere non ostativo sull'emendamento 7.800, in quanto, a suo giudizio, esso risulta suscettibile di attenuare le sanzioni inizialmente previste dal decreto-legge per la copertura integrale dei costi di smaltimento dei rifiuti. In tale prospettiva le sanzioni appaiono svolgere il ruolo di garantire l'equilibrio finanziario del provvedimento.

Dopo un intervento del sottosegretario CASULA volto a dichiarare che, a seguito degli approfondimenti svolti dalla Ragioneria generale dello Stato, la messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti contenuta nell'emendamento 9.6 (testo 3) rientra nella risorse previste dalle ordinanze della protezione civile, prende la parola il sottosegretario D'ANDREA per precisare che, a seguito di approfondimenti svolti dagli Uffici, l'intervento di messa a norma in questione è stato già previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 14 del 2005 e dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 245 del 2006.

Il senatore FERRARA (*FI*) rileva che i chiarimenti del Governo non consentono di escludere che l'emendamento 9.6 (testo 3) determini un'accelerazione di spese con effetti negativi sui saldi.

Il presidente MORANDO fa presente che, trattandosi di interventi di messa a norma di natura discrezionale, a tutela dei profili finanziari connessi all'emendamento 9.6 (testo 3) si potrebbe introdurre una condizione volta a garantire il rispetto del limite massimo delle risorse disponibili sulla gestione commissariale. In tal modo risulterebbe superata anche la preoccupazione segnalata da ultimo dal senatore Ferrara.

Il senatore AUGELLO (*AN*) esprime forti perplessità sulla proposta del presidente Morando in quanto, con le modifiche proposte, verrebbe meno il contenuto innovativo della disposizione in esame.

La Sottocommissione conferisce infine mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 9.6 (testo 3) e 7.800 trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, sull'emendamento 9.6 (testo 3), parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che dopo la parola: "assicura" siano inserite le seguenti: ", nel limite massimo delle risorse disponibili per la gestione commissariale,". Esprime quindi parere di nulla osta sull'emendamento 7.800.».

La seduta termina alle ore 18,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'accesso

Mercoledì 20 giugno 2007

Presidenza del Presidente
Antonio SATTA

Interviene il dottor Giovanni Morello, redattore Tribune e Servizi Parlamentari, Programmi dell'Accesso, della RAI.

La seduta inizia alle ore 9,05.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Antonio SATTA, *presidente*, nell'augurare buon lavoro ai colleghi presenti, ricorda che l'attività della Sottocommissione può essere condotta mediante due distinti criteri procedurali. E' infatti possibile sia accogliere le domande che non presentano particolari difficoltà con un sistema che può definirsi di silenzio-assenso, sia procedere collegialmente convocando sempre la Sottocommissione. Nell'occasione odierna ha ritenuto opportuno scegliere questa seconda strada: la Sottocommissione esaminerà direttamente tutte le domande pendenti (incluse quelle che, non presentando particolarità, possono essere senz'altro accolte), e le relative decisioni saranno immediatamente esecutive, salva la facoltà degli interessati di ricorrere alla Commissione plenaria. Si riserva però di fare in futuro ricorso anche all'altra procedura, quella del silenzio-assenso: ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del regolamento per l'Accesso radiotelevisivo provvederà quindi ad informare i colleghi con cadenza mensile delle domande pervenute, le quali si considereranno senz'altro accolte qualora nei trenta giorni successivi non siano avanzate richieste di deliberazione collegiale.

Quanto al calendario delle trasmissioni, esso sarà delegato alla RAI, ai sensi del comma 6 del citato articolo 3 del regolamento dell'Accesso.

Anticipa inoltre che, in successive sedute della Sottocommissione, saranno affrontate ulteriori questioni generali che oggi non possono essere trattate, ma che ritiene utile menzionare sin d'ora, in preparazione delle decisioni future. Si tratta dei rapporti tra Accesso nazionale ed Accesso regionale, e della conseguente valutazione dell'interesse nazionale, ovvero regionale, rivestito da ciascuna domanda all'esame della Sottocommissione. Al riguardo, sarà opportuno avviare preventivamente una consultazione dei CORECOM, ai quali la normativa vigente riserva consistenti attribuzioni, che variano da regione a regione e che potenzialmente si sostituiscono a quelle della Sottocommissione. Attualmente, però, risulta che solo quattro Regioni attuino la programmazione dell'Accesso (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana).

In questa situazione, ritiene che al momento la Sottocommissione dovrebbe rinviare alla programmazione regionale il minor numero possibile di domande, al fine di evitare disparità di trattamento tra accedenti.

Si riserva quindi di programmare prossimamente la consultazione dei CORECOM, o di una loro rappresentanza, anche nella forma dell'audizione prevista dall'articolo 7 del regolamento dell'Accesso. Ricorda infine che in altra seduta sarà affrontata la questione di talune modifiche, di rilevanza formale, al vigente regolamento per l'Accesso, da realizzarsi al fine di adeguarlo alle variazioni della restante normativa frattanto intervenute (per esempio, in materia di identificazione dei responsabili delle trasmissioni e di protezione dei dati personali).

(La Sottocommissione prende atto).

Criteri generali di programmazione e trasmissione, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento per l'Accesso radiotelevisivo

La senatrice Franca RAME (*MISTO-IdV*) constata e stigmatizza l'assenza di gran parte dei componenti la Sottocommissione, e si domanda se in queste condizioni l'organismo parlamentare sia in grado di assumere le decisioni che figurano all'ordine del giorno.

Il deputato Antonio SATTA, *presidente*, conviene con le considerazioni della senatrice Rame e sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,15, riprende alle ore 9,20).

Il deputato Antonio SATTA, *presidente*, apprezza le circostanze, sospende nuovamente la seduta ed annuncia che essa riprenderà al termine della riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione plenaria, integrata dai rappresentanti dei Gruppi, convocata per il pomeriggio.

(La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 15,15).

Il deputato Antonio SATTA, *presidente*, tra le questioni generali che intende sottoporre alla Sottocommissione segnala anzitutto il problema di una corretta definizione del concetto di «pubblicità commerciale». L'articolo 6 della legge n. 103/1975 prevede che i soggetti ammessi all'accesso devono «astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale»: negli ultimi anni il confine tra pubblicità commerciale e pubblicità relativa a temi di interesse sociale e culturale è divenuto meno preciso, a causa del maggiore peso economico delle attività dette «del terzo settore», e della normativa in materia di organizzazioni ONLUS, che attribuisce tale qualifica anche ad organismi che possono svolgere funzioni di interesse economico significativo.

Relativamente ai programmi dell'Accesso, l'occasione più frequente di dubbio si pone in relazione ad enti di cultura (quali ad esempio università private, associazioni o enti per la promozione di attività culturali, musicali o scientifiche), i quali uniscono alla promozione dei loro fini istituzionali la divulgazione di iniziative – quali la frequenza di corsi – per la partecipazione alle quali si richiede al pubblico un corrispettivo economico a volte significativo. Hanno parimenti incidenza anche organizzazioni di carattere assistenziale o di tutela della salute, che intenderebbero pubblicizzare raccolte di fondi, ovvero promuovere iniziative (ad esempio *screening* sanitari) nelle quali ad una prima fase gratuita segue la proposta di prestazioni a pagamento.

Sino a questo momento, nei casi dubbi la RAI ha fatto ricorso ad accorgimenti limitati alla conduzione delle singole trasmissioni, introducendo ad esempio la prassi di non trasmettere inviti palesi alla sottoscrizione di fondi corredati dalla trasmissione in video di numeri di conto corrente, o accorgimenti simili. Tale prassi può senz'altro essere codificata da una decisione della Sottocommissione, ed in tali casi le organizzazioni richiedenti possono conservare, del programma proposto, tutti gli elementi che non fanno esplicito riferimento alla necessità di contribuzioni economiche. In tal caso, la Sottocommissione dovrebbe attribuire alla RAI la potestà di «tagliare» i contenuti inammissibili, con facoltà per l'accedente di reclamare presso la Sottocommissione stessa. Per una categoria di accedenti, tuttavia, la divulgazione dei profili economici della loro attività è difficilmente separabile dalla esposizione dell'attività stessa: è il caso tipico delle università e degli istituti di cultura privati, e per essi può imporsi la necessità di decidere se le relative domande debbano essere accolte, con le cautele sopra indicate, ovvero respinte *in toto*.

Una seconda questione di carattere generale concerne l'apprezzamento della consistenza organizzativa dell'organismo richiedente, ai fini della valutazione della serietà intrinseca del messaggio del quale si propone la divulgazione. Non possono difatti beneficiare dei programmi dell'Accesso persone singole, ma esclusivamente enti collettivi, e tale circostanza ha condotto la Sottocommissione ad escludere dalla programma-

zione organismi i quali, benché formalmente composti da più persone, sono risultati in realtà riconducibili ad una iniziativa personale (l'esempio più tipico è quello dell'associazione non riconosciuta composta da pochissime persone, spesso legate da vincoli di parentela, costituita verosimilmente al solo scopo di ottenere un «passaggio» in televisione). Sino a questo momento la Sottocommissione ha escluso tali soggetti solo in casi particolarmente evidenti, e questo ha talvolta consentito di accedere alla programmazione anche ad organismi scarsamente qualificati dal punto di vista dell'interesse sociale del tema proposto.

A tale proposito, è difficile indicare provvedimenti da assumere, se non il proposito generico di alzare la «soglia» di rilevanza e di consistenza organizzativa richiesta a ciascun organismo (e prepararsi a fronteggiare il probabile aumento del numero dei ricorsi che tale scelta comporterebbe). Al riguardo, tuttavia, si deve tener conto che l'apprezzamento di questa «soglia» resta prevalentemente affidato alla discrezionalità di chi effettua la valutazione, e non può tenere conto se non in minima parte di parametri predeterminati. Al riguardo, la Sottocommissione procede quasi costantemente a richiedere lo statuto e l'atto costitutivo delle organizzazioni richiedenti, salvo il caso dalla palese notorietà dell'organizzazione stessa, e frequentemente richiede anche ogni elemento utile a comprovare l'attività pregressa di tale organizzazione.

Per altro verso si deve pure tener conto che un innalzamento eccessivo della «soglia» di rilevanza delle organizzazioni porterebbe ad escludere dalla programmazione soggetti potenzialmente portatori di idee e proposte socialmente innovative che si collochino al di fuori delle logiche abituali della comunicazione di massa. Ciò costituirebbe una prassi contraria allo spirito della legge che disciplina l'accesso radiotelevisivo. Più in generale, ricorda che la legge n. 103/1975 costruisce l'istituto dell'Accesso radiotelevisivo come un diritto soggettivo, e prevede che i relativi programmi siano organizzati in modo autonomo dai soggetti accedenti, che in essi manifestano liberamente il loro pensiero. La medesima legge impone peraltro a tali soggetti di osservare i limiti specifici costituiti dai principi dell'ordinamento costituzionale, della dignità della persona, della lealtà e della correttezza del dialogo democratico, oltre al già ricordato divieto di pubblicità commerciale.

Una terza questione di carattere generale concerne i contenuti del messaggio divulgato da taluni accedenti. Infatti, benché i soggetti ammessi siano del tutto liberi di manifestare il loro pensiero, la specifica pervasività ed autorevolezza del mezzo radiotelevisivo può in taluni casi imporre la necessità di un filtro critico, o se si preferisce di un intercalare dialettico, da affiancare al messaggio dell'accidente. Un caso tipico è ad esempio rappresentato dagli organismi che divulgano l'efficacia di specifiche terapie: in tali casi è probabilmente opportuno dare mandato al giornalista che conduce la trasmissione di rappresentare la circostanza che la terapia proposta, pur non considerandosi errata sotto un profilo clinico, rappresenta una delle terapie possibili, e che la prassi terapeutica privilegia altre

soluzioni. Analoghe esigenze possono poi porsi in relazioni ad altre, meno significative questioni.

Al riguardo, sarebbe opportuno che la Sottocommissione desse alla RAI uno specifico mandato di interloquire criticamente con gli accedenti: tali casi non possono essere dilatati al di là dell'indispensabile, perché la legge tutela l'autonomia degli accedenti nell'organizzazione del loro programma e nella scelta dei temi da trattare. Si deve pertanto decidere se tali indicazioni debbano essere date caso per caso dalla Sottocommissione, ovvero se sia più proprio demandare alla RAI la loro individuazione (possibile solo in relazione al contenuto concreto del programma), impegnando comunque la RAI a darne previa informativa alla Sottocommissione.

Infine, riveste un rilievo più formale la decisione da assumere relativamente ad alcune domande, presentate nella passata legislatura ed accolte dalla Sottocommissione dell'epoca, le quali non avrebbero dovuto essere presentate in virtù di una disposizione (articolo 2, comma 2-*bis* del regolamento dell'Accesso) che vieta a ciascuna organizzazione di presentare più di una domanda in un trimestre. Nei casi in esame, invece, il contingentamento consistente nel programmare un solo accesso trimestrale per ogni soggetto richiedente fu realizzato non respingendo o sospendendo le domande in eccesso, bensì semplicemente dilazionandone la programmazione nel calendario redatto dalla RAI. Oggi, i presentatori di tali domande chiedono alla RAI la immediata programmazione di queste: con qualche fondamento giuridico, dal momento che tali domande risultano formalmente accolte.

Al riguardo la Sottocommissione, qualora non ritenga di abrogare la norma che dispone il contingentamento (ma sarebbe a ciò competente la Commissione plenaria), dovrebbe procedere a sospendere le domande eccedenti.

Il senatore Alessio BUTTI (AN) sottolinea la consistenza anche sistematica delle questioni proposte dal Presidente, assieme alla mole delle richieste che la Sottocommissione dovrebbe definire ai sensi del successivo punto all'ordine del giorno, e si domanda se non sia opportuno consentire ai componenti una pausa di riflessione.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI) riferendosi specificamente alla questione della pubblicità riferita ad enti privati di cultura, sottolinea la problematicità della scelta che la Sottocommissione dovrebbe esprimere.

Il dottor Giovanni MORELLO, *redattore Tribune e Servizi Parlamentari, Programmi dell'Accesso, della RAI*, riferisce circa le università e gli istituti di cultura privati che hanno sinora beneficiato della programmazione dell'Accesso.

Il senatore Dario GALLI (LNP) rappresenta la complessità dell'opera di valutazione di ciascuna singola domanda, nella quale è indispensabile l'apporto istruttorio degli uffici della RAI e della Sottocommissione, al

quale ritiene opportuno fare riferimento operativo, salvi casi particolari. Si sofferma altresì sul ruolo dei CORECOM in riferimento all'Accesso regionale, oggetto delle precedenti comunicazioni del Presidente, e sottolinea le differenze tuttora riscontrabili tra le singole Regioni.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI*) sottolinea a sua volta il rilievo che dovrebbe avere la programmazione regionale dell'Accesso, assieme alla esiguità degli spazi radiotelevisivi nei quali inserire la relativa programmazione locale.

Il deputato Antonio SATTA, *presidente*, ritiene che probabilmente la valorizzazione dei programmi dell'Accesso regionale dovrà comportare un aumento degli spazi destinati alla programmazione locale. Quanto alle altre considerazioni svolte dai colleghi, ritiene opportuna la pausa di riflessione da taluni sollecitata, ed anticipa che per tale ragione cambierà, rispetto alle sue precedenti intenzioni, le proposte alla Sottocommissione relative al successivo punto all'ordine del giorno.

Esame di singole domande d'Accesso, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento per l'Accesso radiotelevisivo

Il deputato Antonio SATTA, *presidente*, considerando che la Sottocommissione non è pervenuta ad una definizione puntuale delle questioni generali illustrate al precedente punto all'ordine del giorno, ritiene opportuno non procedere nella seduta odierna al rigetto di alcuna domanda. Pertanto, in luogo della deliberazione da lui originariamente predisposta (la quale, oltre che alle domande da accogliere, faceva riferimento anche a domande da respingere o da accantonare in relazione a ragioni diversificate), proporrà una deliberazione che accantona, e non respinge, le domande per le quali avrebbe proposto la reiezione.

Propone pertanto che la Sottocommissione:

a) rinvii ad altra seduta le domande corrispondenti ai numeri seguenti:

- | | | |
|------|---|--------------------|
| 6006 | Accademia della musica: La voce nel canto moderno | <i>Televisiva</i> |
| 6007 | Libera Università degli studi della Sicilia centrale
Kore di Enna: Cultura, Formazione e Ricerca – Frontiere del confronto Euromediterraneo | <i>Televisiva</i> |
| 6012 | Associazione Skate in-line club: Guida all'acquisto dei pattini adeguati. Vademecum informativo su come comportarsi nell'acquisto e conoscere il negozio adeguato con tutti i servizi adeguati per pattinare in sicurezza | <i>Radiofonica</i> |
| 6013 | Associazione Skate in-line club: Guida all'acquisto dei pattini adeguati. Vademecum informativo su come comportarsi nell'acquisto e conoscere il negozio adeguato con tutti i servizi adeguati per pattinare in sicurezza | <i>Televisiva</i> |

6034	Associazione Gesù Bambino Pronto Soccorso Infanzia: Pronto soccorso infanzia	<i>Radiofonica</i>
6035	Associazione Gesù Bambino Pronto Soccorso Infanzia: Pronto soccorso infanzia	<i>Televisiva</i>
6036	Associazione Gesù Bambino Pronto Soccorso Infanzia: Pronto soccorso infanzia	<i>Televideo</i>
6095	Interclub Salerno «Marcello Parisi»: Ventanninsieme	<i>Televisiva</i>
6116	Associazione per la Promozione e Sviluppo Individuale e Relazionale: Beatrice, equipe antidramma familiari e passionali	<i>Televisiva</i>
6117	Associazione per la Promozione e Sviluppo Individuale e Relazionale: Nelle discoteche una camera di decompressione per evitare le cosiddette stragi del sabato sera	<i>Televisiva</i>
6140	Associazione Oplontina Franca Di Leva	<i>Televideo</i>
6145	Comitato di cittadini: Commissione interdisciplinare tra pedagogia, filosofia, sociologia e psicologia	<i>Televisiva</i>
6146	Comitato di cittadini: La scuola del futuro o scuola unificata internazionale	<i>Televisiva</i>
6147	Comitato di cittadini: Un moderno ordinamento democratico dello Stato	<i>Televisiva</i>
6148	Comitato di cittadini: La prosa e la poesia nella vita sociale moderna	<i>Televideo</i>
6150	Unione nazionale unitaria professionale autori drammatici e cinematografici: Lo spettacolo e i malati	<i>Televisiva</i>
6151	Unione nazionale unitaria professionale autori drammatici e cinematografici: La cattiva alimentazione regna nel mondo dello spettacolo	<i>Televisiva</i>

b) accantoni e rinvii ad altra seduta l'esame delle domande corrispondenti ai numeri seguenti, in attesa che pervenga alla Sottocommissione l'ulteriore documentazione richiesta:

6025	Associazione Vita Universale: La via interiore in vita universale	<i>Televisiva</i>
6026	Associazione Vita Universale: I giovani e l'etica	<i>Televisiva</i>
6027	L'Italia nell'Europa Libera e Unita: Globalizzazione dei mercati: costi e vantaggi	<i>Televisiva</i>
6028	L'Italia nell'Europa Libera e Unita: Esercito di leva e di professionisti: le diverse funzioni	<i>Televisiva</i>
6031	Associazione Philanthropy Centro Studi: La raccolta fondi in Italia	<i>Televisiva</i>
6042	Lega Europea per la Lotta Medica e Chirurgica contro le Cefalee: Prevenzione e terapia delle cefalee primarie nell'infanzia ed adolescenza, mediante protesi endorale ortognatorinodontica incruenta	<i>Televisiva</i>

- 6043 Lega Europea per la Lotta Medica e Chirurgica contro le Cefalee: Cefalee a grappolo cronicizzate e farmacoresistenti. Possibilità di guarigione chirurgica: tecniche a confronto *Televisiva*
- 6044 Lega Europea per la Lotta Medica e Chirurgica contro le Cefalee: Cefalee primarie: intervento chirurgico rinoendoscopico risolutivo anche nelle sindromi cronicizzate e farmacoresistenti *Televisiva*
- 6065 Associazione Vita Universale: Causa e origine di tutte le malattie *Radiofonica*
- 6066 Associazione Vita Universale: Causa e origine di tutte le malattie *Televisiva*
- 6067 Associazione Vita Universale: Vivi l'attimo *Radiofonica*
- 6068 Associazione Vita Universale: Vivi l'attimo *Televisiva*
- 6111 International Pen Friends: Dieci minuti di... *Televisiva*
- 6156 Associazione culturale «Agorà di Isabella di Morra» *Televisiva*
- 6191 Società Italiana Maxillo Odontostomatologica: I pz appartenenti ai ceti deboli e particolarmente vulnerabili: l'ospedale a domicilio *Radiofonica*

c) su richiesta delle rispettive organizzazioni richiedenti, accantoni la domanda seguente:

- 6060 La Gabbianella – Coordinamento per il sostegno a distanza: Integrazione scolastica, educazione alla mondialità *Televisiva*

e consideri rinunciate le domande relative ai seguenti numeri:

- 6071 Associazione culturale Il simposio delle muse: Premio penisola sorrentina Arturo Esposito. Il simposio delle muse *Radiofonica*
- 6072 Associazione culturale Il simposio delle muse: Premio penisola sorrentina Arturo Esposito. Il simposio delle muse *Televisiva*
- 6073 Associazione culturale Il simposio delle muse: Premio penisola sorrentina Arturo Esposito. Il simposio delle muse *Televideo*
- 6087 ENDAS – COMITATO PROVINCIALE TARANTO: Festival della danza 4^a edizione «Dance e dance» *Televisiva*

d) accolga le domande corrispondenti ai numeri seguenti:

- 6045 Associazione Cral Comune di Pozzuoli: Necropolis *Televisiva*
- 6058 Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni: Il ruolo della famiglia *Radiofonica*
- 6059 Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni: Il ruolo della famiglia *Televisiva*

- 6098 Istituto Superiore Psicologia Applicata: Pedofilia a turismo sessuale *Televisiva*
- 6069 Associazione per il cinema e il turismo: Il festival europeo del cinema amatoriale e semiprofessionale *Televisiva*
- 6074 Mentoring USA-Italia: Mentoring USA/Italia *Televisiva*
- 6078 Associazione culturale Vietata riproduzione: Concorso Talenti del Terzo Millennio 2007 e corsi di formazione professionali per operatori dello spettacolo CSEN COINI Riconoscimento nazionale dei diplomi per insegnanti di danza *Televisiva*
- 6079 Associazione Familiari vittime per una strada che non c'è: Interventi di prevenzione per ridurre ed eliminare gli incidenti stradali *Televisiva*
- 6084 Centro Sanitario – Università della Calabria: Screening epidemiologico per la prevenzione del gozzo endemico *Televisiva*
- 6108 Associazione romana artisti associati: GP della canzone italiana *Televisiva*
- 6112 Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza: Leggere per ballare NAVIS *Televisiva*
- 6113 Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici: presidente e legale rappresentante *Televisiva*
- 6126 Civicrazia: Civicrazia il potere del cittadino *Televisiva*
- 6127 Studio Cura Autoimmunità Neuropsichiatrica: Quando una malattia è rara ma non lo è *Televisiva*
- 6129 Associazione culturale «I have a dream – Saranno famosi» Sognando Disney *Televisiva*
- 6130 Associazione culturale Il simposio delle muse: Premio Penisola sorrentina Arturo Esposito
- 6131 Associazione Italiana Riabilitazione e Protestati prevenzione fallimenti ed usura: L'usura è un problema sociale, è un dovere di tutti combatterla *Televisiva*
- 6132 DRI – Ente interregionale di promozione culturale e turistica: Sistemi di beni culturali e ambientali: l'itinerario Herity del centro storico di Roma *Televisiva*
- 6149 Fondazione Ugo Spirito: Gli archivi della Destra in Italia *Televisiva*
- 6152 Fondazione Circolo Rosselli: 1937-2007 Settantesimo anniversario dell'assassinio dei fratelli Rosselli. La cultura rosselliana ieri ed oggi nell'attività della Fondazione e del Circolo di cultura politica Fratelli Rosselli *Televisiva*
- 6153 Centro studi e ricerche Francesco Grisi: Sergio Corazzini e il centenario della morte. La poesia e la città, la recita e la maschera. *Televisiva*

- | | | |
|------|---|-------------------|
| 6155 | Associazione Andromeda Onlus: Cultura dei diritti, dignità della persona | <i>Televisiva</i> |
| 6158 | Istituto di ricerca per l'arte e la letteratura: Luigi Pirandello e i luoghi della grecità – dalla poesia al teatro | <i>Televisiva</i> |
| 6159 | Agenzia per lo sviluppo del non profit: Non profit e occupazione | <i>Televisiva</i> |
| 6160 | Federazione Italiana Associazioni Donatori di sangue: Donare il sangue, un gesto per la vita | <i>Televisiva</i> |
| 6161 | Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli: L'hospice Fatebenefratelli di Venezia e l'assistenza ai malati terminali | <i>Televisiva</i> |
| 6166 | Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani: Ridare la luce in Africa | <i>Televisiva</i> |
| 6173 | Associazione contro tutte le mafie onlus: Lotta alle illegalità senza omertà ed impunità | <i>Televisiva</i> |
| 6174 | Unione nazionale imprese recupero crediti e informazioni commerciali: Recupero crediti: istruzioni per le famiglie, per i consumatori, per le imprese | <i>Televisiva</i> |
| 6175 | Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Sandro Penna: Sandro Penna e la sua attualità | <i>Televisiva</i> |
| 6178 | Associazione culturale teatro ricerche
La commedia e i suoi derivati | <i>Televisiva</i> |
| 6179 | Associazione culturale Multimediararchitecture: Viaggio intorno ai nuovi media | <i>Televisiva</i> |
| 6181 | Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli: Memoria e presente | <i>Televisiva</i> |
| 6182 | Associazione Amici della Fondazione Luigi Einaudi di Roma familiari: Vent'anni di scuola di liberalismo | <i>Televisiva</i> |
| 6183 | Confederazione Italiana della proprietà Edilizia: Casticato patrimoniale, chi lo vuole? | <i>Televisiva</i> |
| 6185 | Associazione sindacale nazionale fra i datori di lavoro dei collaboratori: Rinnovo del contratto collettivo di lavoro domestico | <i>Televisiva</i> |
| 6186 | Istituto Luigi Sturzo: Parlando dell'Istituto Luigi Sturzo: i nuovi consumatori culturali | <i>Televisiva</i> |
| 6190 | Esperanto Radikala Asocio: Una lingua per l'Europa | <i>Televisiva</i> |
| 6192 | Cittadinanzattiva Onlus: Cittadinanzattiva – Fare i cittadini è il modo migliore di esserlo | <i>Televisiva</i> |

e) al fine di evitare la programmazione di domande riconducibili al medesimo soggetto in un arco temporale inferiore al trimestre, sospenda temporaneamente l'esame, o, se oggetto di accoglimento nella precedente legislatura, rinvi la programmazione ad un successivo calendario, delle domande corrispondenti ai numeri seguenti:

- | | | |
|------|--|--------------------|
| 6037 | Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni: Il lavoro missionario | <i>Radiofonica</i> |
| 6038 | Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni: Il lavoro missionario | <i>Televisiva</i> |
| 6039 | Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni: Il lavoro missionario | <i>Televideo</i> |
| 6099 | Istituto Superiore Psicologia Applicata: Disfunzione erettile: prevenzione e terapia | <i>Televisiva</i> |
| 6106 | Associazione romana artisti associati: Trofeo Italia – Voci nuove sotto le stelle | <i>Televisiva</i> |
| 6107 | Associazione romana artisti associati: Insieme a voi per... | <i>Televisiva</i> |
| 6154 | Centro studi e ricerche Francesco Grisi: Cesare Pavese e l'universalità poetica tra nord e sud. | <i>Televisiva</i> |
| 6157 | Associazione culturale Volta dell'Arte | <i>Televisiva</i> |
| 6162 | Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli: Natalità e immigrazione: l'esperienza dell'Ospedale S. Orsola Fatebenefratelli | <i>Televisiva</i> |
| 6163 | Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli: La psichiatria forense per pazienti agli arresti domiciliari: l'esperienza del Fatebenefratelli di S. Maurizio Canavese | <i>Televisiva</i> |
| 6164 | Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli: L'alcooldipendenza e la riabilitazione nelle strutture ospedaliere Fatebenefratelli | <i>Televisiva</i> |
| 6165 | Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli: La ricerca come servizio al malato: l'esperienza delle strutture ospedaliere Fatebenefratelli | <i>Televisiva</i> |
| 6167 | Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani: Arte e disabilità: l'impegno concreto dei Fatebenefratelli | <i>Televisiva</i> |
| 6168 | Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani: L'Afmal e i Fatebenefratelli | <i>Televisiva</i> |
| 6169 | Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani: Cos'è l'Afmal | <i>Televisiva</i> |
| 6170 | Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani: Salute senza frontiere: un progetto itinerante per l'assistenza sanitaria gratuita | <i>Televisiva</i> |

- | | | |
|------|---|--------------------|
| 6171 | Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani: L'Afmal in Sicilia: la formazione alla solidarietà | <i>Televisiva</i> |
| 6172 | Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani: Fatebenefratelli e Fondazione Montalcini: insieme per l'Africa | <i>Televisiva</i> |
| 6176 | Fondazione Circolo Rosselli: 1937 – 2007 Settantesimo anniversario dell'assassinio dei Fratelli Rosselli. La cultura rosselliana ieri ed oggi nell'attività della Fondazione e del Circolo di Cultura politica Fratelli Rosselli. | <i>Radiofonica</i> |
| 6177 | Associazione contro tutte le mafie onlus: Lotta alla illegalità senza omertà ed impunità | <i>Radiofonica</i> |
| 6180 | Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli: Lezioni di legalità | <i>Televisiva</i> |
| 6184 | Coordinamento Registri Amministratori Confedilizia: Il regolamento condominiale multietnico | <i>Televisiva</i> |
| 6187 | Istituto Luigi Sturzo: Viaggi nella conoscenza: l'archivio e la biblioteca dell'Istituto Luigi Sturzo | <i>Televisiva</i> |
| 6188 | Istituto Luigi Sturzo: La cultura in rete | <i>Televisiva</i> |
| 6189 | Istituto Luigi Sturzo: I grandi nodi del presente e il pensiero sturziano | <i>Televisiva</i> |

f) consenta ai presentatori di domande accolte nella precedente legislatura, che abbiano altresì presentato ulteriori domande accolte ai sensi della lettera d), la facoltà, da esercitarsi su loro richiesta, di scegliere la trasmissione alla quale dare priorità;

g) dia in ogni caso mandato alla RAI di segnalare alla Sottocommissione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del regolamento dell'Accesso, ogni questione insorta in occasione della registrazione dei programmi e prima della loro messa in onda. La Sottocommissione si riserva al riguardo ogni opportuna decisione, anche in eventuale difformità rispetto alle deliberazioni assunte oggi;

h) dia mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del regolamento dell'Accesso;

i) dia mandato alla RAI di identificare, preventivamente alla trasmissione, la persona responsabile ai sensi di legge per i contenuti della trasmissione stessa, qualora tale identificazione non sia stata operata dalla Sottocommissione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del regolamento dell'Accesso.

(La Sottocommissione approva).

La seduta termina alle ore 15,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(5^a - Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 21 giugno 2007, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni (1516)
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Crapolicchio ed altri; La Loggia ed altri).
- FERRANTE ed altri. – Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree protette (131).
- IOVENE ed altri. – Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali, artigianali e sociali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (245).
- BIANCO. – Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (1318).

II. Esame del disegno di legge:

- BACCINI. – Interventi speciali a favore dei piccoli comuni (1580).
-

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE

(10^a - Industria, commercio, turismo)

(12^a - Igiene e sanità)

Giovedì 21 giugno 2007, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2005/26/CE, 2005/63/CE e 2004/77/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari» (n. 92).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 21 giugno 2007, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in tema di autorità amministrative indipendenti: audizione del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, dell'atto:

- Sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2007, n. 171, declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali» (*Doc. VII*, n. 77).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772-A).
- Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (1249).

II. Esame del disegno di legge:

- Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447).

III. Esame degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2005/26/CE, 2005/63/CE e 2004/77/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari» (n. 92)
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità» (n. 94).

IV. Esame del documento:

- BULGARELLI ed altri – Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (Doc. XXII, n. 14).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (18).
- MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (62).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).
- SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).
- BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale (589).
- Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1208).
- MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).

- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (1225).
- RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).
- Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa (1532) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (1119).
- SARO. – Distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (1145).
- Deputato Erminia MAZZONI. – Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo (1213) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BERSELLI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (1351).
- Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi (1366).
- e della petizione n. 388 ad esso attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (20).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).
- Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato

- della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento (600).
- CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).
 - Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive (1118).
 - SALVI e VILLONE – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1391).
 - CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).
 - CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1442).
 - TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1450).
 - CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1455).
 - CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1474).
 - PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime (1572).
 - PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino-Alto Adige (1573).
 - Silvana AMATI ed altri. – Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive (1583).
 - e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI e VILLONE. – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (42).
- Anna Maria CARLONI e Magda NEGRI. – Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento (550).
- STORACE ed altri. – Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (949).
- CUTRUFO ed altri. – Disposizioni attuative dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (1112).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico, il finanziamento, i bilanci e le campagne elettorali dei partiti (1114).
- e delle petizioni nn. 62 e 358 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (104).
- VITALI ed altri. – Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1020).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento (1196).
- SINISI e FUDA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso (1265).
- Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (1464).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ma-

teria di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).

- COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).
- CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).
- BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).
- Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (1335) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga*).
- MALABARBA. – Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage (68).
- MANTOVANO ed altri. – Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza (139).
- BULGARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato (246).

- VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo (280).
- RAMPONI. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato (328).
- COSSIGA. – Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza (339).
- COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (360).
- COSSIGA. – Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (CO-PACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta (367).
- COSSIGA. – Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza (765).
- Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato (802).
- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (972).
- CAPRILI ed altri. – Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza (1190).
- COSSIGA. – Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1203).
- e delle petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti.

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (126).
- COSTA. – Modifica all'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso per lavoro di badanti (383).

- Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell’emergenza sanitaria all’emergenza socio-assistenziale (545).
- D’AMBROSIO ed altri. – Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari (764).
- LIVI BACCI ed altri. – Norme per l’ingresso, l’accesso al lavoro e l’integrazione dei cittadini stranieri. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (1065).
- Manuela PALERMI ed altri. – Delega al Governo per il superamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nuove modalità di ingresso e soggiorno del cittadino straniero extracomunitario sul territorio nazionale (1395).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell’articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all’articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Abolizione dell’istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli ex Presidenti della Repubblica (1009).
- e della petizione n. 101 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all’articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell’italiano quale lingua ufficiale della Repubblica (1445) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato; Zaccaria ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DAVICO. – Modifica dell’articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento ufficiale

dell'italiano, nonché delle specificità linguistiche della popolazione italiana in patria e all'estero (1578).

X. Esame dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).
- BUTTIGLIONE ed EUFEMI. – Riconoscimento in favore delle vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato (587).
- Franca RAME ed altri. – Delega al Governo per la redazione del «Codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti» (702).
- SAPORITO ed altri. – Istituzione e ordinamento della carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno (867).
- SELVA ed altri. – Istituzione della giornata a ricordo dei crimini commessi dai regimi comunisti (1039).
- FORMISANO ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (1076) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- STANCA ed altri. – Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici (1253) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SAPORITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato (1259).
- NIEDDU. – Estensione dei benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, al personale civile delle basi militari soppresse (1437).
- PIROVANO ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, in materia di requisiti per la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente (1509) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Lega Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DI LELLO FINUOLI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa (1520).

- Emanuela BAIO ed altri. – Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico (1543).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedì 21 giugno 2007, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (83).
- MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (517).
- PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (1260).
- MARTONE ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale (1398).
- Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1537).

II. Esame del disegno di legge:

- TONINI ed altri. – Nuove disposizioni in materia di cooperazione e solidarietà internazionale (1599).

III. Seguito dell'esame della proposta di inchiesta parlamentare:

- BULGARELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (*Doc. XXII, n. 14*) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 21 giugno 2007, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'evoluzione del sistema creditizio italiano: audizione del presidente dell'ABI – Associazione Bancaria Italiana.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BENVENUTO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale (486).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BENVENUTO. – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (809).
- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (1283).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (32).
- COSTA. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (843).
- CURTO ed altri. – Disposizioni relative al regime fiscale del nucleo familiare (1129).
- BALDASSARRI ed altri. – Provvedimenti a sostegno della famiglia (1309).
- BOBBA ed altri. – Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare (1333).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (393).
- BENVENUTO. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1206).
- GIRFATTI. – Modifica della configurazione giuridica delle banche popolari (1215).
- EUFEMI. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (1221).
- CANTONI. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1250).
- CURTO. – Disposizioni in materia di banche popolari (1307).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (934).
 - BENVENUTO. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1068).
 - EUFEMI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1116).
 - COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1284).
 - COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1285).
 - RAMPONI ed altri. – Disposizioni per la liquidazione definitiva degli indennizzi dovuti a cittadini, enti e imprese italiani per beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1320).
 - VENTUCCI. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1336).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 21 giugno 2007, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sul cinema e lo spettacolo dal vivo: audizione di rappresentanti del Coordinamento nazionale televisioni (CNT).
 - II. Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato della scuola italiana: seguito dell'audizione del Capo dipartimento per l'istruzione del Ministero della pubblica istruzione.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 21 giugno 2007, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2007 (n. 101).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - DE PETRIS ed altri. – Interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale (228) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - DIVINA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari «tradizionali» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (601).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino e lo sviluppo dell'agricoltura (933).
- DE PETRIS e SCARPA BONAZZA BUORA. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (233).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile (n. 9).
- Proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti (n. 10).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, dell'atto:

- Osservazioni e proposte sui distretti rurali e agro-alimentari di qualità (n. 131).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 21 giugno 2007, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- TREU. – Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari (1614).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 21 giugno 2007, ore 14

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (1249).
- Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (1517) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (3).
- BENVENUTO. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari (357).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (433).
- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (542).
- MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico (687).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (665).
- BINETTI ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (773).
- DEL PENNINO e BIONDI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (818).

III. Seguito dell'esame della proposta di modifica della deliberazione di inchiesta parlamentare:

- TOMASSINI ed altri. – Modifica del limite massimo per le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 8 della delibera-

zione del 19 luglio 2006, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale» (*Doc. XXII, n. 1-bis*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALPIANA. – Istituzione delle banche per la conservazione del sangue da cordoni ombelicali (267).
- BUTTIGLIONE ed altri. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (523) (*Fatto proprio dal Gruppo UDC, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LIBÈ ed altri. – Norme in materia di donazione del cordone ombelicale (627).

V. Esame dei disegni di legge:

- BAIO DOSSI e BINETTI. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (1345).
- Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (1598).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (2).
 - BAIO DOSSI ed altri. – Misure a sostegno della ricerca e della cura delle malattie rare (496).
 - MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (1426).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 21 giugno 2007, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare sulle ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

COMMISSIONE PARLAMENTARE **di controllo sull'attività degli enti gestori** **di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Giovedì 21 giugno 2007, ore 8,30

Indagine conoscitiva: sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino:

- Audizione di rappresentanti delle organizzazioni datoriali: Confederazione nazionale coldiretti (COLDIRETTI), Confederazione italiana agricoltori (CIA), Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CONFAGRICOLTURA).
-



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 20 giugno 2007

I N D I C E

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa	<i>Pag.</i> 183
--	-----------------

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Mercoledì 20 giugno 2007

Presidenza del Presidente
Andrea RIGONI

La seduta inizia alle ore 14,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA SESSIONE CHE SI SVOLGERÀ A STRASBURGO DAL 25 AL 29 GIUGNO 2007

Andrea RIGONI, *presidente*, comunica che si svolgerà dal 25 al 29 giugno 2007 la terza parte della Sessione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Tra i temi all'ordine del giorno segnala quello del martedì pomeriggio, dalle ore 18 alle ore 19.30, quando si discuterà il rapporto sulla moratoria internazionale delle esecuzioni capitali, *rapporteur* il collega Marcenaro, iniziativa che, come è noto, la delegazione ha seguito in tutte le sue fasi, ottenendo che fosse posta all'ordine del giorno dell'Assemblea. Invita quindi i colleghi ad iscriversi a parlare per dare la massima importanza e consistenza al dibattito, che si colloca peraltro all'indomani del successo ottenuto dal Governo italiano in seno all'Unione europea, ove è stata approvata all'unanimità la proposta italiana di presentare alle Nazioni Unite una richiesta di moratoria internazionale della pena di morte. La risoluzione, sottoscritta da tutti i 27 Paesi UE, sarà infatti presentata a settembre, all'inizio dell'Assemblea dell'ONU e tuttavia, nonostante l'unanimità conseguita in seno all'Unione europea, non è scontato l'esito finale del voto in seno all'ONU. Come ha ricordato il Ministro D'Alema, infatti, già tre volte in passato non si è riusciti a far passare risoluzioni analoghe.

Ritiene quindi che sia necessario continuare a tenere alta l'attenzione sul tema ed il dibattito che si svolgerà in seno al Consiglio d'Europa va in questa direzione.

Ricorda inoltre che al termine della seduta di martedì, si svolgerà una cerimonia alla presenza del Segretario Generale Terry Davis, per scoprire un busto dedicato al Professore Giuseppe Vedovato, ex Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. La cerimonia vuole testi-

moniare un significativo riconoscimento ad una persona che, come noto, ha dedicato un importante impegno personale all'attività del Consiglio d'Europa.

Relativamente agli altri argomenti in discussione, ricorda che sono in distribuzione i rapporti tradotti in italiano di alcuni documenti: la dimensione sociale dell'Europa: attuazione integrale della Carta sociale europea rivista e valutazione delle nuove condizioni d'impiego e di salario minimo; procedimenti intrapresi per i crimini di competenza del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia; immagine delle donne nella pubblicità; situazione dei rifugiati e degli sfollati di lunga data nell'Europa Sud-orientale.

Ricorda che all'ordine del giorno della seduta di martedì è altresì previsto un importante dibattito sul dialogo interculturale, al quale dovrebbero intervenire anche il Presidente del Parlamento europeo, Pottering e il primo ministro spagnolo Zapatero. Nella giornata di giovedì è inoltre prevista la presenza del Procuratore Capo del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, Carla Del Ponte.

Desidera inoltre informare i colleghi che, a seguito del dibattito svoltosi il 18 aprile sullo stato dei diritti umani e della democrazia in Europa, il Presidente van der Linden ha ritenuto di sollecitare i Presidenti dei Paesi membri del Consiglio d'Europa affinché promuovessero un analogo dibattito in seno alle rispettive Assemblee parlamentari. Ha quindi ritenuto di interessare i Presidenti della Camera e del Senato affinché sia dedicata – possibilmente già nel mese di luglio – almeno una giornata a questo tema, eventualmente incardinando il dibattito in Aula con la presentazione di una mozione. Ha informato di questa richiesta anche i Presidenti dei gruppi parlamentari al fine di sensibilizzare in tal senso una prossima Conferenza dei Presidenti di gruppo. Chiede dunque a tutti i colleghi, ciascuno per la propria parte politica, di dar seguito a questa iniziativa ricordandola ai rispettivi Presidenti di gruppo.

Comunica, inoltre, che in seguito alla presentazione da parte di 19 parlamentari dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, nel gennaio 2006, di una proposta di raccomandazione mirante a «richiedere l'apertura di una procedura di monitoraggio sulla monopolizzazione dei media elettronici e un possibile abuso di potere in Italia», la Commissione dell'Assemblea del Consiglio d'Europa per il monitoraggio degli obblighi e degli impegni degli Stati membri ha nominato due relatori incaricati di redigere un parere sulla questione.

I parlamentari in questione, gli onorevoli Erik Jurgens (Olanda, socialista) e Pat Breen (Irlanda, popolare), verranno in visita a Roma dal 9 all'11 luglio 2007. In tale occasione intendono effettuare una serie di incontri, sia con personalità istituzionali che con esperti della materia e con figure rilevanti del mondo dell'editoria in Italia.

È stato in particolare proposto di incontrare il Ministro delle Comunicazioni, Paolo Gentiloni, e i Presidenti delle Commissioni competenti in tali materie (I Affari costituzionali, VII Cultura, IX Trasporti e Vigilanza RAI).

Essendo personalmente assente in quelle date, chiede ai Vicepresidenti della delegazione ed ad altri colleghi che ne abbiano interesse e disponibilità di tempo di essere presenti agli incontri che saranno programmati.

Comunica infine di aver invitato, di comune accordo con la Commissione per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia), la Commissione per le questioni giuridiche e i diritti dell'uomo a tenere in Italia, a Venezia, una sua prossima riunione ordinaria, che sarà anche l'occasione per prendere commiato dal collega Jurgens che intende ritirarsi dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a fine 2007.

Il deputato Pietro MARCENARO (*L'Ulivo*) esprime anch'egli soddisfazione per il fatto che l'iniziativa italiana di promuovere una moratoria delle esecuzioni capitali sia stata calendarizzata in seno all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. A tale riguardo, auspica che anche in seno al Consiglio d'Europa si raggiunga l'unanimità dei consensi, così come è avvenuto nell'ambito dell'Unione europea.

Ricorda inoltre che, nella giornata di mercoledì, è prevista la discussione di un rapporto sulle detenzioni segrete e il trasferimento illegale di detenuti nell'ambito di Paesi membri del Consiglio d'Europa. Tale rapporto, di cui è relatore il Presidente della Commissione questioni giuridiche e diritti dell'uomo, Dick Marty, contiene una critica evidente nei confronti dell'Italia, sia verso il governo della passata legislatura che nei confronti di quello attuale. A tale riguardo, ritiene che la delegazione italiana dovrebbe intraprendere un dialogo costruttivo e chiarire l'operato del Governo. Ricorda infine che nell'ambito del Comitato dei diritti umani, del quale è Presidente, si svolgeranno il 3 e il 10 luglio prossimi due importanti audizioni, del Presidente del Comitato per la prevenzione della tortura, Dottor Palma e del giudice Zagrebelsky.

Il senatore Manfred PINZGER (*Autonomie*) ribadisce ancora una volta il problema, per i senatori, di essere presenti nelle sedi internazionali. Personalmente, rappresentando peraltro una minoranza linguistica, avrebbe gradito poter avere l'opportunità di partecipare ai lavori dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Chiede quindi al Presidente di effettuare un ulteriore tentativo presso le presidenze delle Camere affinché sia individuata una soluzione al problema.

Il senatore DEL ROJO (*Rifondazione Comunista-Sinistra Europea*) concorda con il collega Marcenaro in merito all'opportunità di instaurare un dialogo costruttivo con il relatore del rapporto sulle detenzioni illegali di prigionieri, Dick Marty. Rileva peraltro che all'interno del Consiglio d'Europa non c'è una maggioranza e un'opposizione: i fatti che vengono contestati all'Italia hanno quindi carattere oggettivo.

Il presidente Andrea RIGONI, *presidente*, concorda con l'osservazione del senatore Pinzger e si attiverà nuovamente presso le presidenze

delle Camere. Riguardo il rapporto sulle detenzioni illegali dei prigionieri scriverà nuovamente al Ministro dei Trasporti al fine di ottenere le informazioni richieste dal Consiglio d'Europa. Tuttavia già a seguito di una precedente richiesta in tal senso, sembra che tali informazioni siano coperte da segreto istruttorio.

Nel ringraziare i colleghi intervenuti, ricorda che la prossima seduta della delegazione sarà convocata a Strasburgo mercoledì 27 giugno, al termine della seduta antimeridiana.

La seduta termina alle ore 15,10.

